SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 dicembre 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 dicembre 2024, n. **205**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 febbraio 2015, n. 41, recante regolamento concernente l'individuazione delle finalità, degli obiettivi, dell'organizzazione, nonché delle modalità concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia economico-finanziaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;

Visto l'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante «Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza» e, in particolare, il comma 2, che prevede l'ammissione alla frequenza del corso superiore di polizia economico-finanziaria per i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale della Guardia di finanza che, alla data di indizione del relativo concorso per titoli e esami, abbiano maturato un'anzianità nel grado non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, e il comma 5, il quale dispone che le finalità, gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonché le modalità concorsuali per l'accesso, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, gli articoli 19, comma 2, e 57;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 2015, n. 41, recante «Regolamento concernente l'individuazione delle finalità, degli obiettivi, dell'organizzazione, nonché delle modalità concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia economico-finanziaria»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, gli articoli 35, comma 3, lettera *b)*, n. 3), e 36, commi 44 e 52;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"» e, in particolare, l'articolo 27, comma 2, lett. *a)*, e la tabella 1a di cui alla tabella 11.1. allegata al medesimo decreto legislativo, come da ultimo sostituita dall'articolo 1, comma 961-*quater*, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, introdotto dall'articolo 17-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

Ritenuto di modificare le disposizioni regolamentari vigenti, allo scopo di valorizzare, nell'ambito delle procedure selettive per l'accesso al corso superiore di polizia economico-finanziaria, l'esito dell'avanzamento al grado di tenente colonnello e la cultura professionale di profilo dirigenziale degli ufficiali della Guardia di finanza che partecipano al concorso e che sono destinati a ricoprire incarichi connotati da elevata complessità gestionale e organizzativa;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 marzo 2023 e del 27 agosto 2024;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 45226 del 15 ottobre 2024;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 febbraio 2015, n. 41

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 febbraio 2015, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, al comma 2:

1) alla lettera *b)*, il numero «5» è sostituito dal seguente: «3»;

2) alla lettera *c)*, il numero «5» è sostituito dal seguente: «4»;

3) dopo la lettera *c)* è inserita la seguente: «c-*bis*) l'esito dell'avanzamento al grado di tenente colonnello, fino a un massimo di 5 punti;»;

4) alla lettera *d)*, il numero «10» è sostituito dal seguente: «8»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, lettera *b)*, la parola «tecnica» è sostituita dalla seguente: «cultura»;

2) al comma 1, lettera *d)*, la parola «tecnica» è sostituita dalla seguente: «cultura»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La prova scritta di cui al comma 1, lettera *b)*, consiste nella redazione di un elaborato concernente l'inquadramento giuridico di un istituto inerente ai compiti di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza.»;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole «dal Comandante in Seconda della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «da un generale di corpo d'armata della Guardia di finanza»;

2) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La graduatoria generale di merito del concorso è formata in base alla media aritmetica ponderata, calcolata sino al centesimo, tra il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 5, il punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma 6, lettera *a)*, e il punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma 6, lettera *b)*. Al punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma 6, lettere *a)* e *b)*, è attribuito coefficiente doppio.».

Art. 2.

Clausola neutralità finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 dicembre 2024

Il Ministro: GIORGETTI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1719

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante: «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1959, n. 98.

— Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante: «Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 1966, n. 274.

«Art. 5. — 1. Il corso superiore di polizia economico-finanziaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative.

2. Alla frequenza del corso superiore di polizia economico finanziaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale, vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire con determinazione annuale del Comandante generale della Guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso, i tenenti colonnelli devono aver maturato un'anzianità nel grado non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni.

3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori:

a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di "eccellente" o equivalente;

b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, ne sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa;

c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche.

4. La partecipazione al concorso non è ammessa per più di due volte, ancorché non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta da un generale di corpo d'armata della Guardia di finanza. Tale commissione può essere suddivisa in sottocommissioni ed è nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

5. Le finalità, gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonché le modalità concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

6. La disposizione di cui al comma 3, lettera *c)*, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante: «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 1999.

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante: «Adeguamento dei compiti della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001.

— Si riporta il testo degli articoli 19 e 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001:

«Art. 19 *(Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi ed obbligatori)*. — 1. La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 12.

2. Il superamento del corso superiore di polizia economico-finanziaria, istituito con la legge 3 maggio 1971, n. 320, e successive modificazioni e integrazioni, costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti.

2-*bis*. Per gli ufficiali del ruolo tecnico logistico amministrativo, l'aver ricoperto incarichi in più sedi di servizio costituisce titolo nell'avanzamento a scelta al grado di colonnello.

3. Le commissioni di avanzamento hanno facoltà di interpellare qualunque superiore di grado in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.».

«Art. 57 *(Disciplina del corso superiore di polizia economico-finanziaria)*. — 1. L'articolo 5, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1971 n. 320, e dall'articolo 3, comma 209, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

1. Il corso superiore di polizia economico-finanziaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative.

2. Alla frequenza del corso superiore di polizia economico-finanziaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso i tenenti colonnelli devono essere ricompresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado. Sulla domanda di ammissione al concorso esprimono parere tutti i superiori gerarchici dell'ufficiale.

3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori:

a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di "eccellente" o equivalente;

b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, ne sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa;

c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche.

4. La partecipazione al concorso non è ammessa per più di due volte, ancorché non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta dal Comandante in seconda della Guardia di finanza. Tale commissione può essere suddivisa in sottocommissioni ed è nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

5. Le finalità, gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonché le modalità concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

6. La disposizione di cui al comma 3, lettera *c)*, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. I vantaggi di carriera conseguenti all'acquisizione del titolo di Scuola di polizia economico-finanziaria non sono più previsti a partire dal concorso per l'ammissione al Corso Superiore che verrà bandito in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogata la tabella 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificata dallalegge 3 maggio 1971, n. 320.».

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 febbraio 2015, n. 41, recante: «Regolamento concernente l'individuazione delle finalità, degli obiettivi, dell'organizzazione, nonché delle modalità concorsuali per l'accesso al coro superiore di polizia economico-finanziaria», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 2015.

— Si riporta il testo degli articoli 35, commi 1 e 3, e 36, commi 44 e 52 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2017.

«Art. 35 *(Altre modifiche normative)*. — 1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'ultimo periodo è soppresso.

2. Alla legge 29 ottobre 1965, n. 1218, le parole: "Scuola di polizia tributaria", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Scuola di polizia economico-finanziaria".

3. Alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è abrogato;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: «corso superiore di polizia tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «corso superiore di polizia economico-finanziaria»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Alla frequenza del corso superiore di polizia economico finanziaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale, vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire con determinazione annuale del Comandante generale della Guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso, i tenenti colonnelli devono aver maturato un'anzianità nel grado non inferiore a un anno e non superiore a quattro anni.";

3) al comma 4, le parole: "dal Comandante in seconda" sono sostituite dalle seguenti: "da un generale di corpo d'armata".

c) alla tabella n. 2, le parole: "corso superiore di polizia tributaria" sono sostituite dalle seguenti: "corso superiore di polizia economico-finanziaria".

Omissis.

Art. 36 *(Disposizioni transitorie e finali)*. — *Omissis*.

44. Fino all'anno 2021, per i maggiori da valutare per l'avanzamento al grado superiore, continuano ad applicarsi, con esclusivo riferimento alla forma di avanzamento, le tabelle 1, 2 e 3, allegate al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 in vigore al 31 dicembre 2016. Per l'anno 2018, sono inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore i capitani del ruolo normale - comparto speciale con anzianità di grado 2011 e antecedente.

Omissis.

52. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, alla partecipazione al concorso per la frequenza del corso superiore di polizia economico-finanziaria sono ammessi:

a) per il corso che ha inizio nell'anno 2018, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2015 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016;

b) per il corso che ha inizio nell'anno 2019, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2016 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016;

c) per il corso che ha inizio nell'anno 2020, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2017 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016;

d) per il corso che ha inizio nell'anno 2021, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2019 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2017;

e) per il corso che ha inizio nell'anno 2022, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2020 e i maggiori con anzianità di grado non successiva al 31 dicembre 2017;

f) per il corso che ha inizio nell'anno 2023, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2021 e i maggiori con anzianità di grado non successiva al 31 dicembre 2018;

f-*bis*) per il corso che ha inizio nell'anno 2024, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2019;

f-*ter*) per il corso che ha inizio nell'anno 2025, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022;

f-*quater*) per il corso che ha inizio nell'anno 2026, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022;
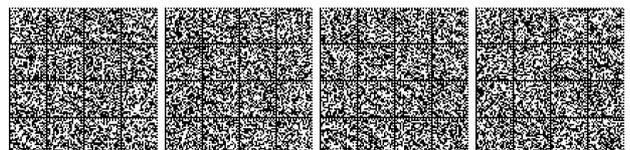
f-*quinquies*) per il corso che ha inizio nell'anno 2027, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023;

f-*sexies*) per il corso che ha inizio nell'anno 2028, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023;

f-*septies*) per il corso che ha inizio nell'anno 2029, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2024.

Il requisito relativo al grado deve essere posseduto alla data di indizione del concorso.

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante: «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2020:

«Art. 27 *(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69)*. — *Omissis*.

2. La tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è sostituita:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dalla tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al medesimo decreto;

b) dal 30 settembre 2027, dalla tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al presente decreto legislativo.

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto ministeriale 18 febbraio 2015, n. 41, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 5 *(Valutazione dei titoli)*. — 1. I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia economico-finanziaria, per un massimo di trenta punti, calcolati sino al centesimo, sono le qualità morali, di carattere, fisiche e professionali e le doti intellettuali e di cultura dell'ufficiale emergenti dal libretto personale.

2. Nella determinazione dei punteggi da assegnare alle qualità e doti di cui al comma 1 vengono valorizzati:

a) i giudizi complessivi espressi nella documentazione caratteristica, fino a un massimo di 10 punti;

b) l'esito del corso di formazione o del concorso di ammissione al servizio permanente, fino a un massimo di *3* punti;

c) l'esito dell'avanzamento al grado di maggiore, fino a un massimo di *4* punti;

c-bis*) l'esito dell'avanzamento al grado di tenente colonnello, fino a un massimo di 5 punti*;

d) le qualità fisiche, morali, di carattere e professionali, nonché le doti intellettuali e di cultura, risultanti dal libretto personale dell'ufficiale, fino a un massimo di *8* punti.

Art. 6 *(Prove di esame)*. — 1. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia economico-finanziaria consistono in:

a) una prova scritta in materia di diritto tributario;

b) una prova scritta in materia di *cultura* professionale;

c) una prova orale in materia di diritto tributario;

d) una prova orale in materia di *cultura* professionale;

e) una prova di lingua inglese.

2. *La prova scritta di cui al comma 1, lettera* b)*, consiste nella redazione di un elaborato concernente l'inquadramento giuridico di un istituto inerente ai compiti di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza*.

3. Ogni membro con diritto di voto della commissione giudicatrice di cui all'articolo 7 attribuisce a ciascun candidato, per ognuna delle prove di cui al comma 1, un punteggio in trentesimi.

4. Il punteggio conseguito da ciascun candidato per ognuna delle prove di esame di cui al comma 1 è determinato calcolando sino al centesimo la media aritmetica dei punteggi di cui al comma 3.
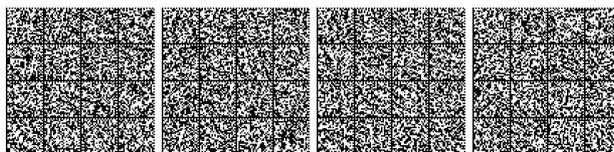
5. Ciascuna delle prove di esame di cui al comma 1 è superata dal candidato che abbia conseguito almeno diciotto trentesimi. Sono ammessi alle prove orali e di lingua inglese i candidati che abbiano superato entrambe le prove scritte.

6. Al termine delle prove di esame la commissione di cui all'articolo 7, dopo aver espletato le procedure di cui ai commi 3 e 4, calcola per ogni candidato, sino al centesimo:

a) il punteggio complessivo delle prove scritte, costituito dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle prove di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*;

b) il punteggio complessivo delle ulteriori prove, costituito dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle prove di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*.

Art. 7 *(Commissione giudicatrice e graduatoria)*. — 1. La commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, di cui agli articoli 5 e 6, è nominata annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. La stessa è presieduta *da un generale di corpo d'armata della Guardia di finanza* e composta da due ufficiali generali della Guardia di finanza, da un colonnello del Corpo e da un professore universitario in diritto tributario. Per lo svolgimento della prova di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, la commissione è integrata da un esperto di lingua inglese. Le funzioni di segretario, senza voto, sono esercitate da un ufficiale superiore della Guardia di finanza.

2. Prima di procedere all'esame dei titoli posseduti dai candidati e alla somministrazione delle prove di esame, la commissione giudicatrice definisce, in appositi verbali, i criteri cui attenersi nelle valutazioni di cui agli articoli 5 e 6.

3. Ultimati gli esami, la commissione procede alla formazione della graduatoria generale dei candidati sulla base dei punteggi di merito attribuiti con le modalità di cui agli articoli 5 e 6.

4. *La graduatoria generale di merito del concorso è formata in base alla media aritmetica ponderata, calcolata sino al centesimo, tra il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, di cui all'articolo 5, il punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma 6, lettera* a), *e il punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma 6, lettera* b). *Al punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma 6, lettere* a) *e* b), *è attribuito coefficiente doppio.* È data precedenza in graduatoria, a parità di voto, al concorrente più elevato in grado. In caso di ulteriore parità prevale il candidato con maggiore anzianità relativa.

5. La graduatoria generale è approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e pubblicata sul foglio d'ordini del Corpo.».

24G00223

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 dicembre 2024, n. **206**.

Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»;

Visti il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia»;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24;

Visto l'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;

Visto il regolamento 29 dicembre 2023, n. 217 recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44» che, all'articolo 3, detta le disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito nonché i termini di transizione al nuovo regime, consentendo il deposito di atti, documenti, richieste e memorie anche con modalità non telematiche durante la fase delle indagini preliminari sino alla data del 31 dicembre 2024, ferme le eccezioni individuate dal medesimo articolo 3, commi 7 e 8, e indicando i successivi tempi di transizione al nuovo regime per gli uffici giudiziari e le fasi del procedimento diversi da quelli indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3;

Rilevata la necessità di ridefinire tanto l'individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, quanto i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale mediante la rimodulazione dei termini medesimi che, nel testo vigente, inizierebbero ad operare sin dal primo gennaio 2025;
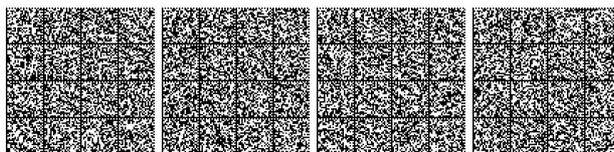
Visti gli articoli 10 delle preleggi in tema di deroga alla *vacatio legis* ordinaria dei regolamenti e 87, commi da 4 a 6-*bis*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 che attribuisce al regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo il potere della individuazione dei termini di transizione al nuovo regime anche in deroga al termine del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento medesimo;

Sentiti il Consiglio superiore della magistratura, che si è espresso nella seduta dell'11 dicembre 2024, e il Consiglio nazionale forense, in data 22 novembre 2024;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 23 dicembre 2024;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2024;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217

1. L'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime)*. — 1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-*bis* del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:

a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

b) Procura europea;

c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;

d) tribunale ordinario;

e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-*bis* del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere *c)* e *d)*, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-*bis* del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali:

a) Ufficio del giudice di pace;

b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

c) tribunale per i minorenni;

d) tribunale di sorveglianza;

e) corte di appello;

f) procura generale presso la corte di appello;

g) Corte di cassazione;

h) Procura generale presso la Corte di cassazione.

6. Sino al 31 dicembre 2026, negli uffici indicati dal comma 5, lettere *a)*, *e)* ed *f)* il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche.

7. Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici.

8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.

9. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-*bis* del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 dicembre 2024

Il Ministro: NORDIO

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3277

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato ((e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta)), sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 recante: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre 2022, S.O. n. 38.

— Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante: «Approvazione del testo definitivo del Codice Penale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1930.

— Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1989, S.O. n. 57.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2005, S.O., n. 93.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 recante: «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2005.

— Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2012, S.O., n. 194, è convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012, S.O., n. 208.

— Si riporta l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 recante: «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2010:

«Art. 4 *(Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia)*. — 1.Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione, in attuazione dei principi previsti daldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2.

2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civilee ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.";

b).

3-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dal comma 5 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente: "Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

4. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-*bis*. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.".

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.

6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, per la quota parte eccedente rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale.

7. Il Ministero della giustizia può avvalersi di Consip S.p.a., anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attività di cui al presente comma, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni del presente comma si applicano subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, previa notifica da parte del Ministero della giustizia.

8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che indica il proprio codice fiscale";

b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: "il cognome e la residenza dell'attore" sono sostituite dalle seguenti: "il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore" e le parole: "il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono" sono sostituite dalle seguenti: "il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono";

c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: "Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare" sono inserite le seguenti: "le proprie generalità e il codice fiscale,";

d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:

"Art. 149-*bis (Notificazione a mezzo posta elettronica)*. — Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.";

d-*bis*) all'articolo 530 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-*bis*, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.

In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto";

d-*ter*) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo";

d-*quater*) il primo comma dell'articolo 540 è abrogato;

d-*quinquies*) all'articolo 569, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche";

d-*sexies*) all'articolo 591-*bis*, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica l'articolo 569, quarto comma".

8-*bis*. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 161-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 161-*ter (Vendite con modalità telematiche)*. — Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica";

b) nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-*ter* sono aggiunti i seguenti:

"Art. 169-*quater (Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto)*. — Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.

Art. 169-*quinquies (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite)*. — I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita";

c) l'articolo 173-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"Art. 173-*quinquies (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo)*. — Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.

Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma".

8-*ter*. Il decreto del Ministro della giustizia che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche, previsto dall'articolo 161-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civilee disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 8-*bis*, lettera *a)*, del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati.

10. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.».

— Si riporta l'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 recante: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre 2022, S.O., n. 38:

«Art. 87 *(Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico)*. — 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto.

2. Nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui al comma 1, ulteriori regole tecniche possono essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-*bis*, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-*octies*, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
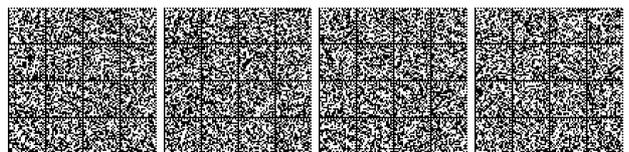
5. Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, 111-*bis*, 111-*ter*, 122, comma 2-*bis*, 172, commi 6-*bis* e 6-*ter*, 175-*bis*, 386, comma 1-*ter*, 483, comma 1-*bis*, 582, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-*bis* del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera *e)*, del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-*bis* sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica.

6. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

6-*bis*. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

6-*ter*. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-*bis*.

6-*quater*. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.

6-*quinquies*. Per gli atti di cui al comma 6-*bis* e per quelli individuati ai sensi del comma 6-*ter*, l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione agli atti del procedimento penale militare, ma i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio della magistratura militare e il Garante per la protezione dei dati personali. Le ulteriori regole tecniche di cui al comma 2 possono essere adottate, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare, con atto dirigenziale del responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa.».

— Per l'articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 recante: «Regolamento recante decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche aldecreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023 come modificato dal presente decreto, si veda l'articolo 1 del presente decreto.

24G00226

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 11 novembre 2024.

Attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/299 della Commissione del 27 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia di comunicazione delle proiezioni delle emissioni di determinati inquinanti atmosferici.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Vista la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE;

Vista la direttiva delegata (UE) 2024/299 della Commissione del 27 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la metodologia di comunicazione delle proiezioni delle emissioni di determinati inquinanti atmosferici;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici;
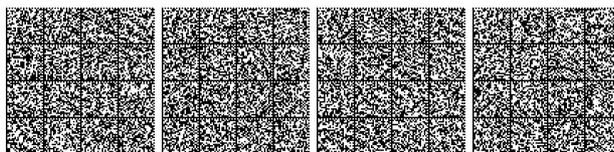
Visto l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2018, ai sensi del quale gli allegati sono modificati, ai fini dell'applicazione di norme europee che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Visto l'art. 36, della legge n. 234 del 2012, ai sensi del quale alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;

Ritenuta la necessità di attuare la citata direttiva delegata (UE) 2024/299 provvedendo, a tal fine, a modificare gli allegati I e IV del decreto legislativo n. 81 del 2018;

Decreta:

Articolo unico
Modifiche agli allegati I e IV del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81

1. All'allegato I, tabella C, del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «Inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati (GNFR)» sono sostituite dalle seguenti: «Dati nazionali delle emissioni su griglia per categoria di fonti (GNFR)»;

b) le parole «Inventari delle grandi fonti puntuali (LPS) per categoria di fonti (GNFR)» sono sostituite dalle seguenti: «Grandi fonti puntuali (LPS) per categoria di fonti (GNFR)»;

c) le parole «Proiezioni delle emissioni, aggregate secondo NFR (Nomenclatura per la comunicazione dei dati - NFR - stabilita dalla convenzione LRTAP)» sono sostituite dalle seguenti: «Proiezioni delle emissioni per categoria di fonti NFR».

2. All'allegato IV, parte 2, punto 2, del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le proiezioni delle emissioni sono stimate e comunicate per categoria di fonti NFR. Ove ciò non sia possibile per mancanza di dati sufficientemente precisi, la relazione di inventario include la motivazione della scelta di una comunicazione ad un maggiore livello di aggregazione.».

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché comunicato alla Commissione europea.

Roma, 11 novembre 2024

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 4412

24A06964

DECRETO 18 novembre 2024.

Assegnazione delle risorse per i progetti bandiera connessi all'Investimento 3.1 «Aree industriali dismesse» della M2C2 del PNRR.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è ridenominato Ministero della transizione ecologica (nel seguito, anche MITE) e, in particolare, l'art. 2 che attribuisce al MITE le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 23 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare:

a) l'art. 4, comma 1 che stabilisce che il MITE assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel seguito, anche MASE);

b) l'art. 4, comma 3 che dispone che «le denominazioni Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 gennaio 2024, n. 7, recante «Atto d'indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17, registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, n. 242, recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del MASE;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 marzo 2024, n. 100, recante «Direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2024»;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016) e in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023, n. 12259, che modifica la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 che modifica la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 al fine, tra l'altro, di dare attuazione alle modifiche normative introdotte dal predetto regolamento (UE) 2023/435 includendo nel PNRR italiano un capitolo specifico, denominato Missione 7, da dedicare alle iniziative REPowerEU;

Vista altresì la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024 che modifica ulteriormente la richiamata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

Visto l'allegato riveduto alla citata decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, l'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica» (nel seguito anche M2C2 I 3.1), volto a promuovere la produzione locale e l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette *hydrogen valleys*;

Viste le ulteriori indicazioni riferite all'Investimento 3.1 contenute nel medesimo allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni, con le quali è specificato, tra l'altro, che lo scopo del progetto è riadibire le aree industriali dismesse a unità sperimentali per la produzione di idrogeno con impianti FER locali ubicati nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe e che la misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete;

Considerato altresì l'Investimento 3, Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, Missione 7, REPowerEU (nel seguito anche M7 I 3), di cui al richiamato allegato riveduto alla decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, con il quale si prevede di potenziare l'Investimento 3.1 al fine di consentire il completamento entro giugno 2026 di almeno due progetti aggiuntivi per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, oltre a quelli già previsti dalla misura vigente;

Visti i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti dal medesimo allegato alla citata decisione del Consiglio e in particolare i seguenti *milestone* e *target* associati ai predetti investimenti M2C2 I 3.1 e M7 I 3:

a) milestone M2C2-48, afferente alla misura M2C2 I 3.1, da raggiungere entro il 31 marzo 2023: «Aggiudicazione dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO2eq/t H2 onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete»;

b) target M2C2-49, afferente alla misura M2C2 I 3.1, da conseguire entro il 30 giugno 2026: «Completamento di almeno dieci progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete»;

c) target M7-13, afferente alla misura M7 I 3, da raggiungere entro il 30 giugno 2026: «Completamento di almeno dodici progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse [ivi inclusi i dieci progetti di cui al *target* M2C2-49] con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno»;

Visti gli *Operational Arrangements*, sottoscritti dalla Commissione europea e dall'Italia in data 22 dicembre 2021, che associano ai suddetti traguardi e obiettivi specifici meccanismi di verifica;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
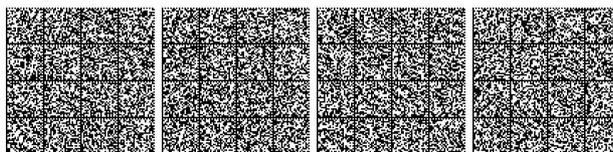
Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*») e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza», come modificata dalla comunicazione della Commissione UE C/2023/111;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/2485 del 27 giugno 2023, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso l'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;

Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

Viste le linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

Vista la nota EGESIF 14-0021-00 del 16 giugno 2014, «Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate»;

Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) - Carta della *governance* multilivello in Europa;

Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

Visto l'art. 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modifiche e integrazioni;
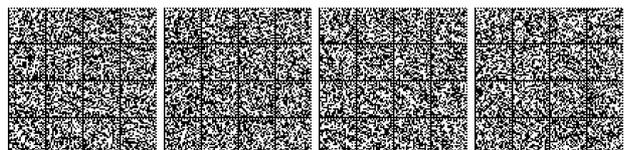
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, ai sensi del quale «per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 che individua le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (nel seguito, PNRR) ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti *milestone* e *target*, che, per il sopra richiamato Investimento 3.1, ha assegnato al MITE l'importo complessivo di 500 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 10, comma 3;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 33, comma 3, lettera *b)*, il quale prevede che il «Nucleo PNRR Stato-Regioni» del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri (DARA) presti «supporto alle regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato "Progetto bandiera"»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2021, n. 492, che ha istituito l'Unità di missione per il PNRR presso il MITE, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, recante «Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e successive modificazioni ed integrazioni», che per l'attuazione dell'Investimento 3 della Missione 7 destina al MASE 90.000.000,00 (novantamilioni/00) di euro;

Viste le circolari adottate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso dal Ministero dell'economia e delle finanze indirizzate alle amministrazioni centrali titolari di interventi e ai soggetti attuatori recanti chiarimenti e indicazioni operative in merito all'attuazione delle riforme e degli investimenti inclusi nel PNRR, nonché all'esecuzione delle riconnesse funzioni di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione e, in particolare: la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

a) la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

b) la circolare del 14 maggio 2024, n. 22, recante «Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

Visto il decreto 23 gennaio 2023, n. 16, del Capo Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il MASE recante adozione dello strumento denominato «Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure PNRR di competenza» e della relativa manualistica allegata;
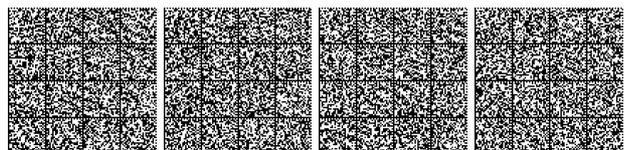
Viste, in particolare, le linee guida per i soggetti attuatori delegati allegate al predetto documento;

Vista la circolare del Dipartimento per l'unità di missione per il PNRR del MASE, prot. n. 62625 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Indicazioni e trasmissione *format* per l'attuazione delle misure»;

Vista la circolare del Dipartimento per l'unità di missione per il PNRR del MASE prot. n. 62711 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento - Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti»;

Vista la circolare del Dipartimento per l'unità di missione per il PNRR del MASE prot. n. 62671 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»;

Visto il protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022, recante «Modalità di collaborazione per l'elaborazione dei progetti bandiera ai sensi dell'art. 33, comma 3, lettera *b)* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233» e, in particolare:

a) l'art. 2, comma 1, secondo cui sono istituite attività di collaborazione tra il MITE e il DARA anche nell'ambito dell'Investimento 3.1 della M2C2 del PNRR;

b) l'art. 2, comma 2, secondo cui «i progetti bandiera potranno essere finanziati con le risorse a valere sul PNRR e sul PNC nonché su ulteriori risorse che l'amministrazione titolare dovesse individuare tra quelle nella sua disponibilità»;

c) l'art. 3, comma 1, lettera *b)* e l'art. 4, commi 1, 2 e 3, in base ai quali i progetti bandiera devono essere sviluppati in coerenza con gli interventi, i *target* e le *milestone* dell'Investimento 3.1 della M2C2 del PNRR, ovvero devono essere indirizzati ad attività di ricerca e sviluppo nel settore dell'idrogeno ovvero ad altre attività collaterali definite con le regioni interessate e il MITE per mezzo di appositi tavoli coordinati dal DARA;

d) l'art. 4, comma 3, secondo cui, nella suddivisione delle risorse, il MITE prevede una «riserva da ripartire alle regioni che hanno selezionato i progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse quali progetti bandiera»;

Vista la nota del DARA prot. n. 0007275 del 5 maggio 2022 avente ad oggetto «Individuazione dei "progetti bandiera" nell'ambito dell'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse" della misura M2C2 del PNRR» con la quale è stato comunicato che le Regioni Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia e Umbria hanno indicato le «*Hydrogen Valleys*» quali propri progetti bandiera ai sensi del predetto art. 33, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;

Visto l'avviso pubblico del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021, con il quale le regioni e le province autonome sono state invitate a manifestare interesse per la selezione di proposte volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del predetto Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse», Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», del PNRR;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, recante «Attuazione dell'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse" e dell'Investimento 3.2 "Utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate*", della Missione 2, Componente 2 del PNRR» e, in particolare:

a) l'art. 4, comma 1, il quale prevede che «Le risorse finanziarie attribuite alla Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1, del PNRR, pari a 500.000.000,00 (cinquecento milioni) di euro, sono ripartite come segue:

a) 450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni) di euro per la realizzazione di progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse;

b) 50.000.000,00 (cinquanta milioni) di euro per la realizzazione dei "progetti bandiera" oggetto del protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022»;

b) l'art. 4, comma 2, il quale prevede che «La disciplina delle modalità e dei criteri generali per la concessione delle agevolazioni di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1, del PNRR, da destinare ai "progetti bandiera" di cui al comma 1, lettera *b)* è demandata a un apposito decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 199 del 2021»;

c) l'art. 4, comma 5, il quale prevede che «Qualora, al 30 giugno 2023, la dotazione finanziaria a disposizione di una o più regioni o province autonome risulti in tutto o in parte inutilizzata e, al contempo, la dotazione finanziaria a disposizione di altre regioni o province autonome risulti insufficiente per finanziare i progetti utilmente collocati in graduatoria ai sensi dell'art. 7, con decreto del direttore generale della Direzione incentivi energia del Ministero della transizione ecologica si provvede alla redistribuzione delle risorse residue, sulla base delle effettive esigenze derivanti dai progetti utilmente collocati in graduatoria e non finanziati per mancanza di risorse»;

Visto il decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del MASE 23 dicembre 2022, n. 427, recante «Decreto di attuazione dell'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse", finanziato dall'Unione europea - NEXT Generation EU»;

Visto che in attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del citato decreto del direttore della direzione generale incentivi energia 23 dicembre 2022, n. 427, ciascuna regione e provincia autonoma ha emanato un avviso pubblico redatto secondo lo schema di bando tipo di cui all'allegato 1 dello stesso decreto;
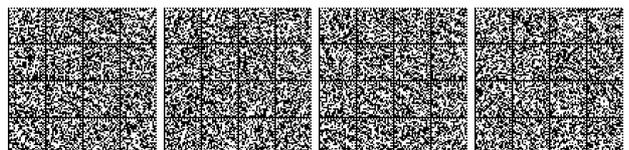
Considerato che, secondo quanto previsto dal predetto decreto direttoriale 23 dicembre 2022 e relativi allegati, ogni regione e provincia autonoma ha:

a) provveduto alla nomina di una Commissione di ammissione e valutazione dei progetti;

b) approvato le proposte di graduatoria dei progetti predisposte dalla citata Commissione, pubblicando le stesse sul proprio sito istituzionale;

c) provveduto alla concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti attuatori esterni utilmente ammessi in graduatoria;

Vista la decisione della Commissione europea C(2023) 2395 final del 3 aprile 2023 con la quale la medesima Commissione ha autorizzato il regime di aiuti SA.106007 istituito con il decreto direttoriale 23 dicembre 2022, n. 427;

Vista la decisione della Commissione europea C(2023) 9112 final del 18 dicembre 2023 con la quale la medesima Commissione ha autorizzato, per il predetto regime di aiuti SA.106007, la proroga al 31 dicembre 2025 del termine ultimo per la concessione delle agevolazioni ai sensi della sezione 2.5.1 «Aiuti agli investimenti per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia» del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;

Rilevato che, ad esito della concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti attuatori esterni, non sono state esaurite le dotazioni finanziarie assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi dell'allegato 1 al predetto decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022;

Visto il decreto del Capo Dipartimento energia del MASE 17 aprile 2024, n. 164, il quale, in attuazione del richiamato art. 4, comma 5, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, dispone in merito alla redistribuzione delle risorse residue non assegnate dalle regioni e dalle province autonome ad esito delle richiamate procedure selettive, nonché prevede, all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, che le predette risorse residue siano incrementate con le risorse integrative assegnate al MASE per l'attuazione dell'Investimento 3 incluso nella Missione 7, REPowerEU;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, recante «Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e successive modificazioni ed integrazioni», che, per l'attuazione dell'investimento M7 I 3, destina al MASE 90.000.000,00 di euro;

Visto il decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del MASE 27 giugno 2024, n. 102, così come successivamente modificato dal decreto del direttore della direzione generale programmi e incentivi finanziari 9 agosto 2024, n. 40, il quale, in attuazione della richiamata previsione di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* del decreto del Capo dipartimento energia 17 aprile 2024, provvede alla ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse integrative REPowerEU per la realizzazione di progetti volti alla produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse;

Rilevato che, ad esito delle disposizioni del decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del MASE 27 giugno 2024, con riferimento all'allegato 1 al decreto del Capo dipartimento energia 17 aprile 2024, risultano ancora ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, ulteriori undici progetti, per una richiesta di agevolazioni superiore ai 112 milioni di euro;

Considerate le tempistiche oramai ristrette per poter completare i progetti bandiera, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)* del richiamato decreto ministeriale 21 ottobre 2022, n. 463, entro la data del 30 giugno 2026, vista la necessità di definire preliminarmente la disciplina delle modalità e dei criteri generali per la relativa concessione delle agevolazioni, nonché definire specifici regimi di aiuto da parte delle su menzionate regioni che hanno eletto le «*Hydrogen Valleys*» quali propri progetti bandiera da comunicare alla Commissione europea nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la corretta ed efficiente gestione delle risorse assegnate al MASE per l'attuazione dell'investimento M2C2 I 3.2, assegnare le risorse originariamente destinate alla realizzazione dei progetti bandiera, ai sensi del richiamato art. 4, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 21 ottobre 2022, n. 463, al finanziamento delle progettualità ammissibili, ma risultanti ancora non finanziabili ad esito del descritto processo di redistribuzione delle risorse residue nell'ambito dell'investimento M2C2 I 3.1 e di ripartizione delle risorse a valere sull'investimento M7 I 3;

Considerato che dai seguenti capitoli nello stato di previsione di spesa del MASE, per l'annualità 2024, sono disponibili 50.000.000,00 di euro così ripartiti:

a) cap. 8406 PG 1: euro 1.647.404,00, di cui euro 705.702,00 residui di lett. F epr 2022 e euro 941.702,00 residui di lett. F epr 2023;

b) cap. 8406 PG 4: euro 6.787.798,18 residui di lett. F epr 2023;

c) cap. 8407 PG 1: euro 4.367.685,06 di cui euro 1.902.491,99 residui di lett. F epr 2022 e euro 2.465.193,07 residui di lett. F epr 2023;

d) cap. 8415 PG 1: euro 37.197.112,76 residui di lett. F epr 2022;

Ritenuto altresì opportuno, al fine di garantire la corretta ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, dover impiegare i residui dell'annualità 2024 di cui sopra, pari a 50.000.000,00 di euro, all'attuazione del protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022, relativamente ai progetti bandiera connessi all'Investimento 3.1 della M2C2 del PNRR, superando al contempo il predetto vincolo del completamento dei progetti stessi, entro i tempi imposti dal PNRR, ovvero entro il 30 giugno 2026;

Vista la nota del DARA prot. n. 200175 del 4 novembre 2024 con cui è stato trasmesso il verbale dell'incontro tecnico del 24 ottobre 2024 tra il MASE, il DARA e le Regioni, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia e Umbria;
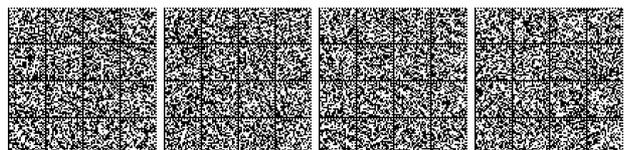
Considerato che, durante il predetto incontro del 24 ottobre 2024, è stato concordato l'*iter* definitivo per l'avvio dei progetti bandiera, anche ai fini delle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, del succitato protocollo di intesa del 13 aprile 2022, e, in particolare:

a) è stato confermato l'interesse delle predette regioni nella realizzazione dei progetti bandiera;

b) è stato indicato che nulla osta alla modifica della fonte di finanziamento dei progetti bandiera, secondo quanto sopra indicato;

c) è stato confermato che i progetti bandiera dovranno essere destinati alla realizzazione di progetti di particolare valenza territoriale per la produzione di idrogeno, i cui criteri saranno definiti con specifico decreto direttoriale della Direzione generale programmi e incentivi finanziari del MASE, in coerenza con gli interventi, i *target* e le *milestone* dell'Investimento 3.1 della M2C2 del PNRR;

d) è stato confermato l'equo riparto delle risorse disponibili tra le predette regioni, secondo quanto indicato nello schema di decreto direttoriale condiviso in sede di riunione, in linea con quanto concordato nei precedenti incontri;

Vista la nota del 7 novembre 2024, acquisita al prot. DARA n. 17569 di pari data, con la quale il MASE ha chiesto che sia resa una informativa nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del medesimo 7 novembre, trasmettendo all'uopo una nota del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 6 novembre 2024 relativa ai progetti bandiera connessi alla misura M2C2-I.3.1 «Aree industriali dismesse» (c.d. *Hydrogen Valley*) del PNRR, corredata di ulteriori allegati;

Vista la presa d'atto n. 203/CSR del 7 novembre 2024, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativa all'informativa di cui sopra sui progetti bandiera;

Considerato che il regime di aiuti SA.106007 è stato notificato per un importo complessivo di 450.000.000 euro;

Ritenuto opportuno dover procedere ad una modifica del predetto regime di aiuto SA.106007 al fine di poter incrementare la dotazione dello stesso con le risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)* del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, pari a 50.000.000,00 di euro;

Ritenuto opportuno dare celermente seguito al presente decreto, al fine di garantire l'impegno delle risorse residue del 2024, entro il 31 dicembre 2024, prevedendo che la concessione delle agevolazioni sia subordinata all'approvazione della succitata modifica del regime di aiuto SA.106007;

Vista la nota prot. n. 204662 dell'8 novembre 2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (GEFIM) del MASE, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;

Decreta:

Articolo unico

1. Al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 4, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente «*b)* 50.000.000,00 (cinquanta milioni) di euro per la realizzazione di ulteriori progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, rispetto a quelli di cui alla lettera *a)*»;

b) all'art. 4, il comma 2 è sostituito dal seguente «2. Le risorse di cui al comma 1, lettera *b)* integrano quelle di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Capo dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 17 aprile 2024, n. 164 e sono assegnate in base alle disposizioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto».

2. Alla realizzazione dei progetti bandiera oggetto del protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022 sono destinati 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) di euro, ripartiti in parti uguali tra le Regioni Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia e Umbria.

3. Con decreto del direttore generale della direzione generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti, tra gli altri:

a) le tipologie di progetti ammissibili, ovvero progetti di particolare valenza territoriale per la produzione di idrogeno;

b) i criteri e la modalità generali di attuazione cui le regioni di cui al comma 2 devono attenersi nell'attuazione delle misure di agevolazione dei progetti bandiera, in coerenza con gli interventi, i *target* e le *milestone* dell'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse» della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

c) le modalità per la disciplina dei rapporti tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni di cui al comma 2.

4. La concessione delle agevolazioni per gli interventi connessi alle risorse di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione della decisione di modifica del regime di aiuto SA.106007 da parte della Commissione europea.

5. Alla copertura delle risorse di cui al comma 2 si provvede come di seguito indicato:

a) euro 1.647.404,00 (unmilioneseicentoquarantasettemilaquattrocentoquattro/00) di cui euro 705.702,00 (settecento5milasettecentodue/00) residui di lett. F epr 2022 e euro 941.702,00 (novecentoquarantunomilasettecentodue/00) residui di lett. F epr 2023, a valere sul capitolo «8406 PG 1»;

b) euro 6.787.798,18 (seimilionisettecentottantasettemilasettecentonovantotto/18) residui di lett. F epr 2023, a valere sul capitolo «8406 PG 4»;
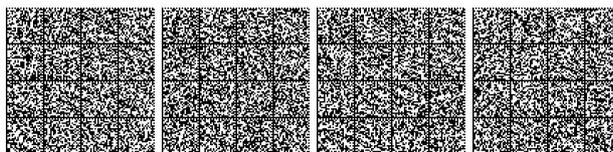
c) euro 4.367.685,06 (quattromilionitrecentosessantasettemilaseicentottantacinque/06) di cui euro 1.902.491,99 (unmilionenovencetoduemilaquattrocentonovantuno/99) residui di lett. F epr 2022 e euro 2.465.193,07 (duemilioniquattrocentosessantacinquemilacentonovantatre/07) residui di lett. F epr 2023, a valere sul capitolo «8407 PG 1»;

d) euro 37.197.112,76 (trentasettemilionicentonovantasettemilacentododici/76) residui di lett. F epr 2022, a valere sul capitolo «8415 PG 1».

6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 18 novembre 2024

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 4385

24A06871

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 2024.

Disposizioni varie in materia di *Global minimum tax.*

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *e)* della legge 9 agosto 2023, n. 111, con cui è stato delegato il Governo a recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, seguendo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale;

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le disposizioni attuative dei contenuti del Commentario alle regole OCSE, approvato e pubblicato il 14 marzo 2022 «*Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two)*» e successive modificazioni, e delle guide amministrative previste nell'art. 8.3 delle suddette regole OCSE e del loro aggiornamento;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, riguardanti l'ambito applicativo dell'imposizione minima globale e le relative entità escluse;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, riguardante l'imposta minima nazionale e le relative disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale del 1° luglio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 2024;

Visti gli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, riguardanti il calcolo del reddito o perdita rilevante e le relative variazioni;

Visti gli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, riguardanti, rispettivamente, le imposte rilevanti rettificate e le modifiche ai valori delle imposte anticipate e delle imposte differite;

Visto l'art. 31 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, che stabilisce l'imputazione delle imposte rilevanti di alcune tipologie di entità;

Visto l'art. 33 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, sulle modalità di determinazione dell'aliquota d'imposizione effettiva;

Visto l'art. 37 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, che disciplina l'esclusione *de minimis*;

Visto l'art. 49 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, recante l'opzione per trattare un'entità di investimento come una entità fiscalmente trasparente;

Visto l'art. 39 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, riguardante i regimi semplificati e le relative disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale del 20 giugno 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2024;

Vista la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;

Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante disposizioni in materia di principi contabili internazionali;

Visto l'art. 5, comma 8, del modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni pubblicato nel 2017

dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che contiene la definizione di persone e di imprese collegate;

Considerata la necessità di adeguamento alle direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia - regole OCSE contro l'erosione della base imponibile globale (Secondo pilastro);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, s'intende per:

a) «aliquota applicabile»: la soglia che individua una bassa imposizione secondo quanto stabilito da un regime CFC misto;

b) «concordato»: un accordo, che può essere raggiunto a seguito di una negoziazione, tra il debitore e il creditore o più creditori;

c) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e relativi allegati;

d) «ETR giurisdizionale»: l'aliquota di imposizione effettiva, per un dato esercizio, riferita alle entità localizzate in un Paese, determinata ai sensi del decreto legislativo, indipendentemente da eventuali imposte rilevanti dovute in base ad un regime fiscale delle società controllate estere e tenendo conto dell'imposta minima nazionale equivalente dovuta in quel Paese che è ammessa in detrazione dal regime CFC misto;

e) «ETR semplificato»: l'aliquota di imposizione effettiva semplificata indicata nell'art. 1, comma 1, n. 1) del decreto ministeriale del 20 maggio 2024, recante «Disposizioni attuative dei regimi transitori semplificati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 123 del 28 maggio 2024;

f) «ETR interno»: l'aliquota di imposizione effettiva, per un dato esercizio, riferita alle entità localizzate in un Paese, determinata sommando le imposte rilevanti utilizzate ai fini del calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva del Paese secondo la legislazione sull'imposta minima nazionale equivalente e l'imposta minima nazionale equivalente considerata dovuta nel Paese che si potrebbe computare nell'ETR giurisdizionale e rapportando tale somma al reddito determinato secondo la legislazione sull'imposta minima nazionale equivalente del Paese;

g) «fondo sovrano»: entità istituita dal Governo per detenere e gestire i suoi investimenti per le esigenze fiscali del Paese, per stabilizzare la bilancia dei pagamenti del Paese e per trovare un equilibrio appropriato tra consumi e risparmi interni. A tal fine, il termine Governo identifica un Governo centrale, statale o locale o le sue amministrazioni o agenzie che svolgono funzioni governative;

h) «partecipazione di portafoglio»: partecipazione detenuta dal gruppo in un'entità che attribuisce un diritto inferiore al 10 per cento degli utili, del capitale o delle riserve o dei diritti di voto di tale entità alla data della distribuzione di un dividendo o della cessione;

i) «partecipazione di portafoglio a breve termine»: una partecipazione di portafoglio in cui l'impresa o l'entità a controllo congiunto, che riceve o matura il dividendo o altra distribuzione, detiene la proprietà economica da meno di un anno rispetto alla data della distribuzione;

j) «passività nette»: il maggior valore delle passività del debitore rispetto al valore equo delle sue attività determinato immediatamente prima dell'annullamento del debito;

k) «perdita fiscale interna»: la perdita fiscale realizzata da una impresa o da un'entità a controllo congiunto prima di considerare i suoi redditi di fonte estera;

l) «procedura concorsuale o fallimentare»: qualsiasi procedura prevista nel diritto interno di un Paese per sostenere la riorganizzazione delle imprese in difficoltà finanziarie e garantire la loro sopravvivenza o garantire la loro liquidazione che è supervisionata o deve essere confermata da un tribunale o da altro organo giudiziario. La procedura può prevedere anche la nomina di un curatore indipendente in luogo della supervisione o conferma del tribunale o di altro organo giudiziario;

m) «regime CFC misto»: un regime fiscale delle società controllate estere che aggrega il reddito, le perdite e le imposte accreditabili di tali imprese ai fini della determinazione dell'imposta dovuta dall'impresa proprietaria in base al suddetto regime e che prevede un'aliquota applicabile inferiore al 15 per cento. Il termine non ricomprende un regime fiscale che tiene conto del reddito nazionale di un gruppo;

n) «rendiconto finanziario qualificato»: bilanci o rendiconti indicati all'art. 1, comma 1, n. 11), del decreto ministeriale del 20 maggio 2024, recante «Disposizioni attuative dei regimi transitori semplificati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 123 del 28 maggio 2024;

o) «società di mutua assicurazione regolamentata»: un'entità assicurativa regolamentata di proprietà esclusiva degli assicurati;

p) «soggetto terzo»: un creditore che, rispetto al debitore, non soddisfa il test previsto all'art. 5, comma 8, del modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni del 2017 approvato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

q) «stato di insolvenza»: situazione in cui versa un soggetto che non è in grado di pagare tutti i suoi debiti, quando questi diventano esigibili;

r) «strumento di copertura»: lo strumento identificato al paragrafo 6.2 dell'IFRS 39 nonché gli analoghi strumenti previsti dai principi contabili conformi e dai principi contabili autorizzati;
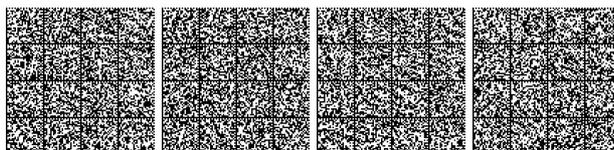
s) «tasso di cambio medio»: il tasso determinato in base alle quotazioni pubblicate dalla Banca centrale europea o, qualora la Banca centrale europea non pubblichi il tasso di cambio in euro della valuta di un Paese, dalla Banca centrale del Paese.

2. Le disposizioni del presente decreto sono interpretate ed applicate tenendo conto delle definizioni contenute nel decreto legislativo ed in modo da assicurare il rispetto dell'approccio comune di cui all'art. 9 del decreto legislativo.

Art. 2.

Fondi sovrani

1. Un fondo sovrano che soddisfa la definizione di entità statale di cui al n. 19) dell'allegato A del decreto legislativo non può essere una controllante capogruppo e non può essere considerato facente parte di un gruppo multinazionale o nazionale.

2. Un fondo sovrano di cui al comma 1 non è considerato titolare di una partecipazione di controllo di alcuna entità in cui esso detiene una partecipazione e l'identificazione della controllante capogruppo è effettuata senza tenere conto delle partecipazioni possedute dal fondo sovrano.

Art. 3.

Criterio forfetario per l'individuazione delle attività ausiliarie

1. Ai fini dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, numero 2) del decreto legislativo, le attività di una impresa o di un'entità a controllo congiunto il cui valore è detenuto al 100 per cento, direttamente o indirettamente, da una o più organizzazioni senza scopo di lucro sono considerate ausiliarie se i ricavi complessivi delle entità del gruppo multinazionale o nazionale sono inferiori al minore tra:

a) l'importo di 750 milioni di euro;

b) il 25 per cento dei ricavi del gruppo.

2. Ai fini della verifica della condizione di cui al comma 1, nei ricavi complessivi non si tiene conto dei ricavi derivanti dalle organizzazioni senza scopo di lucro e dei ricavi derivanti dalle entità escluse ai sensi del comma 1, lettera *b)*, numero 1) e lettera *c)*, dell'art. 11 del decreto legislativo o delle entità che sarebbero escluse ai sensi del comma 1, lettera *b)* numero 2) dell'art. 11 del decreto legislativo senza l'applicazione del presente articolo.

3. La disposizione del comma 1 prescinde dalle attività effettivamente svolte dalle imprese o dalle entità a controllo congiunto cui si applica il criterio forfetario ivi indicato.

4. Nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 non è verificata, tutte le pertinenti imprese ed entità a controllo congiunto del gruppo multinazionale o nazionale che non soddisfano i requisiti dell'art. 11, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo non sono entità escluse ai sensi del suddetto art. 11.

5. L'entità statale che soddisfa la definizione di organizzazione senza scopo di lucro può applicare il criterio forfetario indicato al comma 1 per determinare il carattere ausiliario delle attività svolte dalle imprese o dalle entità a controllo congiunto il cui valore è da essa detenuto, direttamente o indirettamente, al 100 per cento.

Art. 4.

Trattamento degli strumenti di copertura

1. Su opzione esercitata dall'impresa dichiarante con validità per cinque esercizi, sono esclusi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo, gli utili e le perdite su cambi che si riflettono nell'utile o nella perdita contabile netta dell'esercizio di un'impresa o di un'entità a controllo congiunto. Tale esclusione opera nella misura in cui:

a) l'utile o la perdita su cambi sono attribuibili a strumenti di copertura che coprono il rischio di cambio delle partecipazioni diverse dalle partecipazioni di portafoglio;

b) l'utile o la perdita su cambi sono rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo del bilancio consolidato;

c) lo strumento di copertura è considerato una copertura efficace secondo il principio contabile autorizzato utilizzato per la redazione del bilancio consolidato.

2. Le eventuali imposte derivanti dagli utili su cambi di cui al comma 1 sono computate in diminuzione delle imposte rilevanti ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo.

3. Se lo strumento di copertura è detenuto da un'impresa o da un'entità a controllo congiunto che non detiene la partecipazione oggetto di copertura e che trasferisce l'effetto economico e contabile della copertura all'impresa o all'entità a controllo congiunto che detiene tale partecipazione, attraverso un prestito infragruppo o altri strumenti simili, l'utile o la perdita su cambi derivante dalla copertura dell'investimento netto sono esclusi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo, dal reddito o dalla perdita rilevante dell'impresa o dell'entità a controllo congiunto che detiene la partecipazione di cui al comma 1, lettera *a)*.

Art. 5.

Annullamento del debito

1. Su opzione esercitata dall'impresa dichiarante con validità per un esercizio, è escluso l'effetto dell'annullamento di un debito, contabilizzato da un'impresa o da un'entità a controllo congiunto nell'utile o nella perdita contabile netta dell'esercizio, ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante di tale impresa o di tale entità a controllo congiunto al ricorrere delle seguenti condizioni alternative:

a) l'annullamento è la conseguenza di una procedura concorsuale o fallimentare prevista dalla legge, sotto la supervisione di un tribunale o di altro organo giudiziario nel Paese pertinente o in cui viene nominato un curatore fallimentare indipendente;
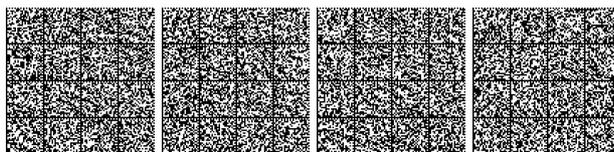
b) l'annullamento sorge a seguito di un concordato in cui uno o più creditori sono soggetti terzi ed è ragionevole concludere che il debitore si troverebbe in stato di insolvenza entro dodici mesi se non fosse per la rinuncia al credito concessa da uno o più dei soggetti terzi in base al concordato;

c) l'annullamento si verifica in presenza di passività nette.

2. Nell'ipotesi di annullamento del debito di cui al comma 1, lettera *a)* e *b)*, gli importi dei debiti annullati sono esclusi dal calcolo del reddito o perdita rilevante del debitore.

3. Nell'ipotesi di annullamento del debito di cui al comma 1, lettera *c)*, solo gli importi dei debiti annullati riguardanti soggetti terzi sono esclusi dal calcolo del reddito o perdita rilevante del debitore. In tale situazione, l'importo da escludere è il minore tra l'importo netto della riduzione delle attività e passività fiscali differite del debitore, secondo la normativa fiscale del Paese di localizzazione del debitore, incluse quelle che non concorrono a determinare le imposte rilevanti, e l'importo delle passività nette. L'ipotesi di annullamento del debito di cui al comma 1, lettera *c)* si applica solo se non si applicano le ipotesi di annullamento del debito di cui al comma 1, lettere *a)* o *b)*.

4. Tutte le imposte correnti e le attività e passività fiscali differite collegate all'annullamento del debito sono escluse dalle imposte rilevanti rettificate del debitore.

Art. 6.

Semplificazione per le partecipazioni di portafoglio a breve termine

1. L'impresa dichiarante può esercitare un'opzione, con validità per cinque esercizi, in relazione a ciascuna impresa o entità a controllo congiunto del gruppo multinazionale o nazionale al fine di includere nel calcolo del reddito o perdita rilevante di tale impresa o di tale entità a controllo congiunto i dividendi da questa percepiti relativi a tutte le partecipazioni di portafoglio detenute, anche se diverse dalle partecipazioni di portafoglio a breve termine.

Art. 7.

Società di mutua assicurazione

1. Le condizioni richieste dall'art. 49, comma 1, del decreto legislativo, per trattare un'entità d'investimento o un'entità assicurativa di investimento appartenente al gruppo come un'entità fiscalmente trasparente, si considerano verificate in capo ad un'impresa proprietaria che è una società di mutua assicurazione regolamentata.

2. L'opzione prevista all'art. 49, comma 3, del decreto legislativo è effettuata in relazione ad ogni singola impresa proprietaria, incluse le società di mutua assicurazione regolamentate, e si applica a tutte le quote di partecipazione da ciascuna di esse detenute nell'entità d'investimento o nell'entità assicurativa d'investimento.

Art. 8.

Attività fiscali differite sostitutive del riporto delle perdite

1. Le disposizioni dell'art. 29, comma 5, lettera *e)* del decreto legislativo non si applicano nel caso di attività fiscali differite sostitutive del riporto delle perdite a condizione che il credito di imposta estero di cui al comma 2, lettera *a)*, compensi il debito per imposte rilevanti relativo ad elementi di reddito inclusi nel reddito rilevante.

2. Ai fini del comma 1, le attività fiscali differite sostitutive del riporto delle perdite si generano quando:

a) le disposizioni fiscali del Paese di localizzazione di una impresa o di una entità a controllo congiunto richiedono che il reddito di fonte estera compensi la perdita fiscale interna prima che i crediti d'imposta esteri sono applicati a fronte dell'imposta sul reddito di fonte estera;

b) l'impresa o l'entità a controllo congiunto ha una perdita fiscale interna che è totalmente o parzialmente compensata dal reddito di fonte estera;

c) le disposizioni fiscali del Paese consentono di utilizzare i crediti d'imposta esteri per compensare un debito d'imposta in un esercizio successivo in relazione al reddito incluso nel calcolo del reddito o perdita rilevante dell'impresa o dell'entità a controllo congiunto.

3. Ai fini del comma 1, l'importo delle attività fiscale differite sostitutive del riporto delle perdite è pari al minore tra:

a) l'importo del credito d'imposta estero relativo al reddito di fonte estera incluso nel reddito imponibile dell'impresa o dell'entità a controllo congiunto nei limiti in cui le disposizioni fiscali del Paese consentono di riportare tale credito dall'esercizio in cui l'impresa o l'entità a controllo congiunto ha avuto una perdita fiscale interna a un esercizio successivo;

b) l'importo della perdita fiscale interna dell'impresa o dell'entità a controllo congiunto relativo a un esercizio moltiplicato per l'aliquota fiscale nazionale applicabile alle imposte rilevanti.

4. Le attività fiscali differite sostitutive del riporto delle perdite sono soggette all'esclusione dell'art. 29, comma 5, lettera *a)* del decreto legislativo e, se esistenti all'inizio dell'esercizio transitorio, devono essere rideterminate secondo quanto stabilito nell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo.

Art. 9.

Regole generali di conversione valutaria

1. I calcoli per determinare l'utile o perdita rilevante e l'imposizione integrativa dovuta, in relazione ad un Paese, da un gruppo multinazionale o nazionale sono effettuati in base alla valuta da questi utilizzata nella presentazione del proprio bilancio consolidato. Ai fini del periodo precedente, non rileva la valuta locale adottata nel Paese di riferimento.

2. Tutti gli importi utilizzati per determinare l'utile o perdita rilevante e l'imposizione integrativa dovuta in un Paese che non risultano espressi nella valuta di presentazione del bilancio consolidato sono convertiti in questa valuta applicando i pertinenti principi di conversione valutaria del principio contabile autorizzato utilizzato per la preparazione del bilancio consolidato del gruppo.
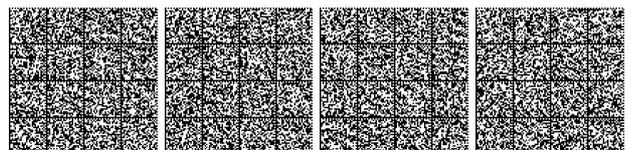
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli importi dell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio calcolati ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo, anche se tali importi sono stati determinati in conformità ad un altro principio contabile autorizzato.

4. Ai fini della verifica delle condizioni dell'art. 10 e dell'art. 37 del decreto legislativo, se la valuta di presentazione del bilancio consolidato utilizzato dal gruppo multinazionale non è l'euro, i pertinenti importi sono convertiti in euro in base al tasso di cambio medio del mese di dicembre dell'anno solare immediatamente precedente l'inizio dell'esercizio del gruppo multinazionale.

5. Il criterio di conversione indicato al comma 4 è adottato, dai gruppi multinazionali con una valuta di presentazione del bilancio consolidato diversa dall'euro, in relazione a qualsiasi soglia denominata in euro prevista nel decreto legislativo e nei decreti ministeriali emanati ai sensi del medesimo decreto legislativo.

6. Ai fini dell'art. 23, comma 2, lettera *f)* del decreto legislativo, l'importo della variazione riguardante gli utili o perdite asimmetrici su cambi esteri è convertito nella valuta di presentazione del bilancio consolidato del gruppo.

Art. 10.

Regime transitorio di allocazione delle imposte rilevanti collegate ad un regime CFC misto

1. Per gli esercizi che iniziano il 31 dicembre 2025 o prima di tale data e che terminano entro il 30 giugno 2027, l'imposta rilevante dovuta da un'impresa proprietaria in base ad un regime CFC misto è allocata all'impresa o all'entità a controllo congiunto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del decreto legislativo, in proporzione al rapporto tra la chiave di ripartizione del regime CFC misto riferita alla singola impresa o entità a controllo congiunto di un Paese, detenuta dall'impresa proprietaria, e la somma delle chiavi di ripartizione del regime CFC misto riferite a tutte le imprese o entità a controllo congiunto di quel Paese, detenute dalla medesima impresa proprietaria.

2. Ai fini del comma 1, la chiave di ripartizione del regime CFC misto riferita alla singola impresa o alla singola entità a controllo congiunto è pari alla quota del reddito prodotto da ciascuna di esse nel Paese di localizzazione, determinato e attribuito all'impresa proprietaria secondo un regime CFC misto, moltiplicato per la differenza tra l'aliquota applicabile e l'ETR giurisdizionale.

3. Se in un esercizio l'ETR giurisdizionale è pari o superiore all'aliquota applicabile o all'aliquota minima, la chiave di ripartizione del regime CFC misto è considerata pari a zero.

4. Quando un gruppo multinazionale calcola l'aliquota di imposizione effettiva, ai sensi del decreto legislativo, in relazione a sottogruppi diversi di imprese ed entità, la chiave di ripartizione del regime CFC misto riferita ad un'impresa o ad un'entità a controllo congiunto è calcolata utilizzando l'ETR giurisdizionale applicabile al sottogruppo cui tale impresa o entità appartiene. Ai fini dell'allocazione prevista al comma 1, la somma delle chiavi di ripartizione del regime CFC misto include le chiavi di ripartizione di tutte le imprese ed entità a controllo congiunto detenute dall'impresa proprietaria e localizzate nel medesimo Paese, indipendentemente dal loro sottogruppo di appartenenza.

5. In luogo dell'ETR giurisdizionale previsto al comma 2, il gruppo multinazionale che non è tenuto a calcolare, ai sensi del decreto legislativo, l'aliquota di imposizione effettiva di un Paese utilizza:

a) l'ETR semplificato se, per il suddetto Paese, ha esercitato l'opzione per i regimi transitori semplificati di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 20 maggio 2024;

b) l'ETR interno se, per il suddetto Paese, ha esercitato l'opzione per il porto sicuro di cui all'art. 34, comma 5, del decreto legislativo;

c) l'ETR semplificato che prende a riferimento i dati del rendiconto finanziario qualificato, in tutti gli altri casi.

6. Quando un gruppo multinazionale calcola l'ETR semplificato o l'ETR interno in relazione a sottogruppi diversi di imprese ed entità a controllo congiunto localizzate nel medesimo Paese, la chiave di ripartizione del regime CFC misto riferita ad un'impresa o ad una entità a controllo congiunto del Paese è calcolata utilizzando rispettivamente l'ETR semplificato o l'ETR interno applicabile al sottogruppo cui tale impresa o entità a controllo congiunto appartiene. Se il regime transitorio semplificato di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 20 maggio 2024 o il porto sicuro di cui all'art. 34, comma 5, del decreto legislativo si applica solo ad alcune imprese o entità a controllo congiunto localizzate nel Paese, il gruppo multinazionale calcola le chiavi di ripartizione del regime CFC misto utilizzando l'ETR giurisdizionale in relazione a ciascuna impresa ed entità per la quale non è stata esercitata l'opzione indicata al comma 5, lettere *a)* e *b)*. Nell'ipotesi del periodo precedente, ai fini dell'allocazione prevista al comma 1, si applica l'ultimo periodo del comma 4.

7. Se un'impresa o un'entità a controllo congiunto è soggetta ad un regime CFC misto in relazione a società controllate estere, detenute direttamente o indirettamente, che non rientrano nell'ambito applicativo dell'imposizione integrativa, l'allocazione di cui al comma 1 è calcolata tenendo conto anche del reddito di tali società controllate estere. A tal fine, la chiave di ripartizione del regime CFC misto riferito a ciascuna di tali società controllate estere si calcola utilizzando l'ETR giurisdizionale riferito al sottogruppo del medesimo Paese che ha la maggior quota di reddito aggregato attribuito all'impresa proprietaria secondo il regime CFC misto.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, se nel Paese delle società controllate estere che non rientrano nell'ambito applicativo dell'imposizione integrativa il gruppo multinazionale non è tenuto a calcolare, ai sensi del decreto legislativo, l'aliquota di imposizione effettiva né l'ETR semplificato o l'ETR interno, l'ETR giurisdizionale si calcola sulla base della somma dei redditi e la somma delle imposte rilevanti che risultano nei bilanci o rendiconti di tutte le suddette società controllate estere del Paese e rispetto alle quali l'impresa proprietaria è soggetta al regime CFC misto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2024

Il Vice Ministro: LEO

24A06998

DECRETO 20 dicembre 2024.

Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extra doganale di Livigno.

IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1º novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;

Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lettera *a)* della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato l'ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro 0,2330/lt per la benzina e di euro 0,1550/lt per il petrolio ed il gasolio;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 2023, che ha fissato le misure del diritto speciale per l'anno 2024, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1º novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che il Comune di Livigno, con deliberazione n. 139 del 28 agosto 2024, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha fatto conoscere la propria proposta in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1º novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo, da applicare per l'anno 2025;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, cui sono state trasferite le attività degli Uffici provinciali Industria, commercio ed artigianato (U.P.I.C.A.), con nota prot. n. 11722 del 16 settembre 2024 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'entità dei valori medi dei prezzi dei generi assoggettati a diritto speciale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 762 del 1973 ed ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b)* della medesima legge, per come indicati nella suddetta deliberazione comunale;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1º novembre 1973, n. 762, da applicare per l'anno 2025;

Ritenuto di confermare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina, gasolio per uso autotrazione, gasolio per uso riscaldamento e petrolio, come stabilita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2023;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, con la nota prot. n 11722 del 16 settembre 2024 citata ha comunicato i sottoelencati valori medi dei prezzi per quanto concerne gli oli combustibili, confermando quelli indicati nella predetta deliberazione comunale n. 139 del 28 agosto 2024:

per l'olio combustile fluido superiore a 3° E: euro 4,00 a quintale;

per l'olio combustile fluido fino a 5° E: euro 3,80 a quintale;

per l'olio semifluido denso da 5° fino a 7° E: euro 4,80 a quintale;

per l'olio semifluido denso oltre i 7° E: euro 4,00 a quintale;

Ritenuto di confermare la misura dell'aliquota da applicare sui valori medi così come sopra determinati per il calcolo del medesimo diritto speciale da applicare con riguardo agli olii combustibili, come indicata nel decreto del Ministro del 3 novembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1º novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare per l'anno 2025, viene stabilita in euro 0,233/lt per la benzina senza piombo, euro 0,155/lt per il gasolio per autotrazione, euro 0,055/lt per il gasolio per riscaldamento ed euro 0,050/lt per il petrolio.

Art. 2.

1. L'aliquota da applicare ai sensi dell'art. 3 della legge 1º novembre 1973, n. 762 per la determinazione del diritto speciale relativamente agli oli combustibili, viene stabilita per l'anno 2025 nella misura del 5 per cento dei valori medi dei prezzi indicati in premessa.

Art. 3.

1. I valori medi dei prezzi, le aliquote e la misura del diritto speciale di cui agli articoli 2 e 3 della legge 1º novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni da applicare per l'anno 2025 sui lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero, vengono fissati nell'importo e nella misura per ciascuno indicati nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 4.

1. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1º gennaio - 31 dicembre 2025.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2024

Il Vice Ministro: LEO

ALLEGATO *A*
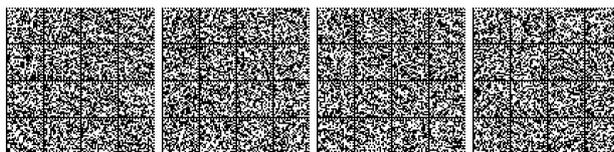
Prezzi medi, aliquote e misure del diritto speciale previsti dagli art. 2 e 3 della Legge 1 novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale del Comune di Livigno per l'anno 2025

	GENERI SOGGETTI AL DIRITTO SPECIALE	Prezzi medi al minuto in euro	2025 Aliquota %	Diritto speciale
	OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE (al kg.)			
	Sintesys	15,00	**4**	0,600
	Turbodiesel	11,00	**4**	0,440
	Multigrado	8,00	**4**	0,320
	Supermultigrado - Olio miscela super	10,00	**4**	0,400
	Super Motor Oil - Olio miscela normale	8,50	**4**	0,340
	Semisintetico : bz - ds	9,00	**4**	0,360
	Superdiesel	9,50	**4**	0,380
	HD - Motor Oil	10,00	**4**	0,400
	Grasso lubrificante	9,00	**4**	0,360
1	**TABACCHI**			
1.1	CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	3,39	**20**	0,678
1.2	Extra CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	3,80	**20**	0,760
1.31	tabacchi comuni (snuff.)	2,35	**4**	0,094
1.32	tabacchi comuni (buste)	5,75	**4**	0,230
1.33	tabacchi comuni (scatole)	9,50	**4**	0,380
1.41	tabacchi fini (sigarini)	5,00	**4**	0,200
1.42	tabacchi fini (sigarillos)	8,00	**4**	0,320
1.43	tabacchi fini (sigari)	30,00	**4**	1,200
1.51	prodotti da fumo elettrici ed elettronici: confezione	80,00	**5**	4,000
1.52	tabacchi lavorati (IQOS-ITZY): pacchetto da 20 sigarette	3,80	**10**	0,380
2	**LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA ORIGINALE (a bottiglia)**			
2.1	distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati	15,00	**1**	0,150
2.2	distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati fino a 12 anni	24,00	**2**	0,480
2.3	distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati oltre a 12 anni	35,00	**3**	1,050
2.4	distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati-ultra	54,00	**3**	1,620
3	**ARTICOLI SPORTIVI**			
3.1	sci da discesa	310,00	**1**	3,100
3.2	sci da fondo	150,00	**1**	1,500

3.3	attacchi	110,00	**1**	1,100
3.4	scarponi	180,00	**1**	1,800
3.5	bastoncini	30,00	**1**	0,300
3.6	sacche portasci e zaini professionali	90,00	**1**	0,900
3.7	sacche portasci e zaini sportivi	40,00	**1**	0,400
3.8	sci da discesa - amatoriali	160,00	**1**	1,600
3.9	scarpe da ginnastica - palestra tela	60,00	**1**	0,600
3.10	marsupi	20,00	**1**	0,200
3.11	sacchi a pelo	90,00	**1**	0,900
4	**PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA (a confezione)**			
4.1	essenze a oncia - 30 gr.	238,00	**2**	4,760
4.2	acque da colonia e lavande / flacone da 80 a 120 gr.	54,00	**1**	0,540
4.3	eau de parfum /flacone da 80 a 120	75,00	**1**	0,750
4.4	smalti, rossetti, ciprie	18,00	**1**	0,180
4.5	sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno	30,00	**1**	0,300
4.6	creme per la pelle, tubetti o vasetti	39,00	**1**	0,390
4.7	prodotti alcolici, dopobarba	29,00	**1**	0,290
4.8	saponi fini solidi	12,00	**1**	0,120
4.9	saponi per barba - shampoo	17,00	**1**	0,170
4.10	latte e tonici	19,00	**1**	0,190
4.11	confezioni regalo (edt.100+altro)	54,00	**1**	0,540
5	**APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI (cadauno)**			
5.1	dia-proiettori	170,00	**2**	3,400
5.2	flash	235,00	**2**	4,700
5.3	macchine fotografiche da dilettanti	300,00	**2**	6,000
5.4	macchine fotografiche dilettanti economiche	150,00	**2**	3,000
5.5	macchine fotografiche professionali	700,00	**2**	14,000
5.6	macchine fotografiche semiprofessionali	500,00	**2**	10,000
5.7	obiettivi, binocoli, cannocchiali lux	350,00	**2**	7,000
5.8	obiettivi, binocoli, cannocchiali standard	175,00	**2**	3,500
5.9	oculari	400,00	**2**	8,000
5.10	videocamera compact lux	1.100,00	**2**	22,000
5.11	videocamera compact standard	550,00	**2**	11,000
5.12	videoregistratore standard	200,00	**2**	4,000
5.13	videoregistratori lux	400,00	**2**	8,000
6	**APPARECCHI RADIO - TELEVISORI (cadauno)**			
6.1	autoradio con registratore / riproduttore medio	200,00	**2**	4,000
6.2	autoradio con registratore / riproduttore standard	100,00	**2**	2,000
6.3	autoradio con registratore/riproduttore lux	400,00	**2**	8,000
6.4	caricatori CD - cassette	120,00	**2**	2,400
6.5	CD portatile	80,00	**2**	1,600
6.6	compo Hi-Fi	230,00	**2**	4,600
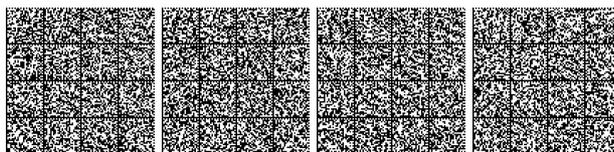
6.7	lettori MP3	150,00	**2**	3,000
6.8	monitor	170,00	**2**	3,400
6.9	radio con MF standard	40,00	**2**	0,800
6.10	radio MF lux	90,00	**2**	1,800
6.11	radio con MF e registratore / riproduttore standard	50,00	**2**	1,000
6.12	radio MF con registratore/riproduttore lux	150,00	**2**	3,000
6.13	radio MF con registratore/riproduttore medio	100,00	**2**	2,000
6.14	registratori	60,00	**2**	1,200
6.15	registratori digitali	200,00	**2**	4,000
6.16	ricetrasmittenti lux	340,00	**2**	6,800
6.17	ricetrasmittenti standard	160,00	**2**	3,200
6.18	scanner	500,00	**2**	10,000
6.19	telefoni portatili lux	200,00	**2**	4,000
6.20	telefoni portatili standard	100,00	**2**	2,000
6.21	televisori a colori fino a 15"	250,00	**2**	5,000
6.22	televisori a colori oltre15"	500,00	**2**	10,000
6.23	televisori in bianco e nero	50,00	**2**	1,000
6.24	TV tascabile LCD	170,00	**2**	3,400
6.25	videolettori - lettori CD - DVD - sintolettori	150,00	**2**	3,000
6.26	walkmann + radio	60,00	**2**	1,200
6,27	walkmann e riproduttori	40,00	**2**	0,800
7	**PELLICCERIA**			
7.1	pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. lungo)	7.750,00	**2**	155,000
7.2	pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. corto)	6.710,00	**2**	134,200
7.3	pellicce di lontra e lince (conf. lungo)	3.620,00	**2**	72,400
7.4	pellicce di lontra e lince (conf. corto)	2.580,00	**2**	51,600
7.5	pellicce di visone (conf. lungo)	2.070,00	**2**	41,400
7.6	pellicce di visone (conf. corto)	1.550,00	**2**	31,000
7.7	pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf.lungo)	770,00	**2**	15,400
7.8	pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf.corto)	520,00	**2**	10,400
7.9	pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. lungo)	520,00	**2**	10,400
7.10	pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. corto)	410,00	**2**	8,200
7.11	cappotti in pelli di montone e similari (uomo e donna)	460,00	**2**	9,200
7.12	giubbotti in pelli di montone e similari (uomo e donna)	340,00	**2**	6,800
7.13	pelli da pelliccia (al Kg.)	340,00	**2**	6,800
7.14	pellicce sintetiche (conf. lungo)	360,00	**2**	7,200
7.15	pellicce sintetiche (conf. corto)	260,00	**2**	5,200
7.16	interni di pelliccia	260,00	**2**	5,200
7.17	scialli e sciarpe di pelliccia	250,00	**2**	5,000
8	**PELLETTERIA (cadauno)**			
8.1	valigie e borsoni in tessuto	115,00	**2**	2,300
8.2	valigie e borsoni in pelle	220,00	**2**	4,400
8.3	borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e lucertola	430,00	**2**	8,600
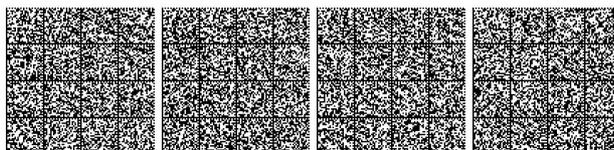
8.4	borse alta moda firmate in pelle	178,00	**2**	3,560
8.5	borse in renna, antilope, daino, cinghiale e altre pelli pregiate	136,00	**2**	2,720
8.6	borse in pelle non pregiate	105,00	**2**	2,100
8.7	borse in tessuto	63,00	**2**	1,260
8.8	borse in tessuto plastificato firmate	158,00	**2**	3,160
8.9	cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate	84,00	**2**	1,680
8.10	cinture e borsellini in pelle, tessuto o altre fibre	63,00	**2**	1,260
8.11	guanti in pelle	53,00	**2**	1,060
8.12	guanti in altre fibre	32,00	**2**	0,640
8.13	cappelli in pelle	42,00	**2**	0,840
8.14	calzature in pelle o cuoio	126,00	**2**	2,520
8.15	valigie e borsoni in altri materiali	178,00	**2**	3,560
8.16	calzature in tessuto	73,00	**2**	1,460
8.17	beauty-case - valigette 24h	115,00	**2**	2,300
8.18	borse in altri materiali	105,00	**2**	2,100
8.19	calzature in altre fibre	42,00	**2**	0,840
8.20	ciabatte	16,00	**2**	0,320
9	**TESSUTI (a metro lineare)**			
9.1	tessuto in lana	19,00	**2**	0,380
9.2	tessuto in cotone	18,00	**2**	0,360
9.3	tessuto in lino	22,00	**2**	0,440
9.4	tessuto in seta	24,00	**2**	0,480
9.5	tessuto sintetico	23,00	**2**	0,460
10	**ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI (a capo)**			
10.1	impermeabile per uomo	319,00	**2**	6,380
10.2	completo invernale per uomo	402,00	**2**	8,040
10.3	completo estivo per uomo	381,00	**2**	7,620
10.4	cappotto e mantella per uomo	432,00	**2**	8,640
10.5	cappotto e mantella per donna	442,00	**2**	8,840
10.6	soprabito primaverile o impermeabile per donna	319,00	**2**	6,380
10.7	abito completo per ragazzi	113,00	**2**	2,260
10.8	cappotto invernale per ragazzi	144,00	**2**	2,880
10.9	gonna di lana	113,00	**2**	2,260
10.10	gonna di cotone	93,00	**2**	1,860
10.11	pantaloni	88,00	**2**	1,760
10.12	camicie uomo	67,00	**2**	1,340
10.13	camicette donna	73,00	**2**	1,460
10.14	camicie ragazzo	37,00	**2**	0,740
10.15	camicette seta donna	103,00	**2**	2,060
10.16	giacche a vento unisex	175,00	**2**	3,500
10.17	completo lana donna	319,00	**2**	6,380
10.18	giacca/giubbotto cotone	216,00	**2**	4,320
10.19	giacca / giubbotto lana	278,00	**2**	5,560

10.20	cravatte, sciarpe	47,00	**2**	0,940
10.21	tute da sci	258,00	**2**	5,160
10.22	abito cotone donna	156,00	**2**	3,120
10.23	bluse cotone	83,00	**2**	1,660
10.24	giacca / giubbotto altre fibre	206,00	**2**	4,120
10.25	tute sportive	93,00	**2**	1,860
10.26	pantaloni ragazzo	47,00	**2**	0,940
10.27	giacca / giubbotto ragazzo	98,00	**2**	1,960
10.28	giacconi lana	309,00	**2**	6,180
10.29	giacconi cotone	258,00	**2**	5,160
10.30	giacconi altre fibre	248,00	**2**	4,960
10.31	giubbotti - giacche in pelle	361,00	**2**	7,220
10.32	gonne in pelle	155,00	**2**	3,100
10.33	tutine - abitini cotone bambini	42,00	**2**	0,840
10.34	giacconi in pelle	426,00	**2**	8,520
11	**MAGLIERIA E FILATI (a capo)**			
11.1	maglia, felpe, polo e gilet di cotone	68,00	**2**	1,360
11.2	maglia, gilet di lana	103,00	**2**	2,060
11.3	maglia di lana per ragazzi	57,00	**2**	1,140
11.4	maglia cotone per ragazzi	42,00	**2**	0,840
11.5	maglie in cachemire, cammello e alpaca	289,00	**2**	5,780
11.6	filati di lana (al kg.)	52,00	**2**	1,040
11.7	berretti di lana	21,00	**2**	0,420
11.8	pantofole lana	25,00	**2**	0,500
11.9	cappelli cotone	26,00	**2**	0,520
11.10	cappelli lana	42,00	**2**	0,840
11.11	fasce paraorecchi	13,00	**2**	0,260
11.12	guanti lana	22,00	**2**	0,440
12	**BIANCHERIA (a capo)**			
12.1	pigiami e camicie da notte	56,00	**2**	1,120
12.2	magliette e canottiere	21,00	**2**	0,420
12.3	slip	13,00	**2**	0,260
12.4	reggiseni	21,00	**2**	0,420
12.5	calze lana	9,00	**2**	0,180
12.6	calzini uomo	7,00	**2**	0,140
12.7	collant	6,00	**2**	0,120
12.8	plaid - coperte lana	71,00	**2**	1,420
12.9	vestaglie	71,00	**2**	1,420
12.10	piumoni	354,00	**2**	7,080
12.11	lenzuola	31,00	**2**	0,620
12.12	tovaglie	41,00	**2**	0,820
12.13	copripiumoni	71,00	**2**	1,420
12.14	asciugamani	14,00	**2**	0,280
12.15	federe	9,00	**2**	0,180
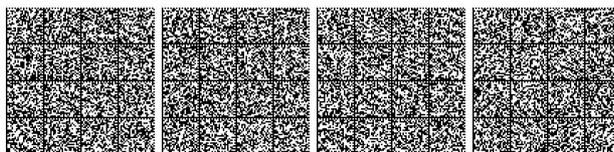
12.16	boxer	17,00	**2**	0,340
12.17	body	31,00	**2**	0,620
12.18	calzamaglia	25,00	**2**	0,500
12.19	accappatoi	66,00	**2**	1,320

24A07008

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 5 dicembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Deferasirox Glenmark», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 747/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 04/2024 dell'8 gennaio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2024, con la quale la società Glenmark Arzneimittel GMBH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Deferasirox Glenmark» (deferasirox);

Vista la domanda presentata in data 29 gennaio 2024 con la quale la società Glenmark Arzneimittel GMBH ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Deferasirox Glenmark» (deferasirox);

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta dell'8-12 luglio 2024;

Vista la delibera n. 43 del 24 settembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DEFERASIROX GLENMARK (deferasirox) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«360 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 050874155 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 247,10. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 463,44;

«360 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050874179 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 247,10. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 463,44;

«360 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050874130 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 247,10. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 463,44;

«90 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050874015 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 61,78. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 115,86;

«90 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 050874039 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 61,78. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 115,86;

«90 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050874054 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 61,78. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 115,86;

«180 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050874078 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 123,55. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 231,71;

«180 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 050874092 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 123,55. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 231,71;

«180 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050874116 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 123,55. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 231,71;

«360 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050874142 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

«360 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 050874167 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

«360 mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050874181 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

«90 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050874027 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

«90 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 050874041 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

«90 mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050874066 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

«180 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050874080 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

«180 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 050874104 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

«180 mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050874128 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio

attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Deferasirox Glenmark» (deferasirox) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Deferasirox Glenmark» (deferasirox) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo (RNRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 dicembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06873

DETERMINA 5 dicembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Diprosalic», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 748/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA AAM/PPA n. 777/2023 del 1° dicembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 292 del 15 dicembre 2023, con la quale la società Organon Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diprosalic» (betametasone + acido salicilico) relativamente alla confezione avente il codice A.I.C. n. 023839032;

Vista la domanda presentata in data 5 aprile 2024 con la quale la società Organon Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale «Diprosalic» (betametasone + acido salicilico);

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 16-20 settembre 2024;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DIPROSALIC (betametasone + acido salicilico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«0,05% + 2% soluzione cutanea» 1 flacone da 30 ml in LDPE - A.I.C. n. 023839032 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Diprosalic» (betametasone + acido salicilico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 dicembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06874

DETERMINA 5 dicembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Metilprednisolone Orion», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 757/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il fun-

zionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 43/2024 del 6 febbraio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2024, con la quale la società Orion Corporation ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Metilprednisolone Orion» (metilprednisolone);

Vista la domanda presentata in data 13 marzo 2024 con la quale la società Orion Corporation ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Metilprednisolone Orion» (metilprednisolone);

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 16-20 settembre 2024;

Vista la delibera n. 52 del 23 ottobre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale METILPREDNISOLONE ORION (metilprednisolone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«16 mg compresse» 30 compresse in vasetto HDPE - A.I.C. n. 050894082 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3,52;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,60;

«4 mg compresse» 30 compresse in vasetto HDPE - A.I.C. n. 050894031 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 2,44;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,58;
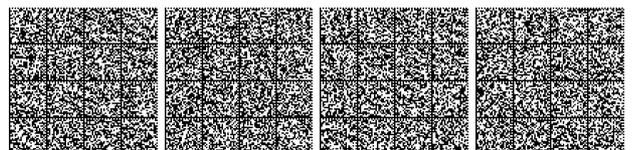
«4 mg compresse» 20 compresse in vasetto HDPE - A.I.C. n. 050894029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«4 mg compresse» 50 compresse in vasetto HDPE - A.I.C. n. 050894043 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«4 mg compresse» 100 compresse in vasetto HDPE - A.I.C. n. 050894056 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«16 mg compresse» 10 compresse in vasetto HDPE - A.I.C. n. 050894068 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«16 mg compresse» 20 compresse in vasetto HDPE - A.I.C. n. 050894070 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«16 mg compresse» 50 compresse in vasetto HDPE - A.I.C. n. 050894094 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«16 mg compresse» 100 compresse in vasetto HDPE - A.I.C. n. 050894106 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Metilprednisolone Orion» (metilprednisolone) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Metilprednisolone Orion» (metilprednisolone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 dicembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06875

DETERMINA 19 dicembre 2024.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Retsevmo». (Determina n. 781/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma

dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Viste le domande presentate in data 5 luglio 2022 e in data 27 dicembre 2022, con le quali la società Eli Lilly Nederland BV ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Retsevmo» (selpercatinib);

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciati nella seduta dell'11-13 gennaio 2023 e nella seduta del 3-5 aprile 2023;

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 7-11 ottobre 2024;

Vista la delibera n. 57 del 20 novembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale RETSEVMO (selpercatinib):

«"Retsevmo" come monoterapia è indicato nel trattamento di adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) avanzato RET fusione-positivo non precedentemente trattati con un inibitore di RET.

"Retsevmo" come monoterapia è indicato per il trattamento di adulti e adolescenti di età pari o superiore a dodici anni con cancro midollare della tiroide (MTC) avanzato con mutazione di RET.»

sono rimborsate come segue.

Confezioni:

«40 mg- capsula rigida- uso orale- blister (PCTFE/PVC/ALU)» 42 capsule - A.I.C. n. 049358056/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.794,87;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.962,28;

«40 mg- capsula rigida- uso orale- blister (PCTFE/PVC/ALU)» 56 capsule - A.I.C. n. 049358068/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.393,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.949,71;

«40 mg- capsula rigida- uso orale- blister (PCTFE/PVC/ALU)» 14 capsule - A.I.C. n. 049358043/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 598,29;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 987,43;

«80 mg- capsula rigida- uso orale- blister (PCTFE/PVC/ALU)» 14 capsule - A.I.C. n. 049358082/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.196,58;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.974,85;

«80 mg- capsula rigida- uso orale- blister (PCTFE/PVC/ALU)» 28 capsule - A.I.C. n. 049358094/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.393,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.949,71;

«80 mg- capsula rigida- uso orale- blister (PCTFE/PVC/ALU)» 56 capsule - A.I.C. n. 049358106/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.786,33;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.899,42;

«80 mg- capsula rigida- uso orale- blister (PCTFE/PVC/ALU)» 112 capsule - A.I.C. n. 049358118/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9.572,66;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15.798,83.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: accordo novativo della determina AIFA n. 568/2022 del 3 agosto 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 9 agosto 2022.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Retsevmo», a base di selpercatinib, per ciascuna indicazione ammessa alla rimborsabilità:

«Retsevmo» come monoterapia è indicato nel trattamento di adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) avanzato RET fusione-positivo non precedentemente trattati con un inibitore di RET.

«Retsevmo» come monoterapia è indicato per il trattamento di adulti e adolescenti di età pari o superiore a dodici anni con cancro midollare della tiroide (MTC) avanzato con mutazione di RET.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Retsevmo» (selpercatinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 dicembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06948
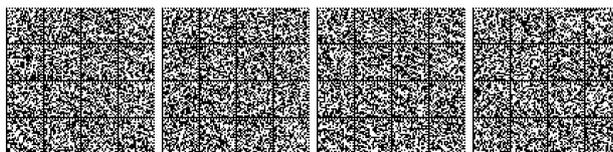
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 9 ottobre 2024.

Parere ai sensi dell'articolo n. 175, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 23, n. 36, sull'operazione in Partenariato pubblico-privato (PPP) per la progettazione, la realizzazione e la gestione del progetto «Porto turistico San Francesco di Paola». (Delibera n. 60/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, e, in particolare, il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile» e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al» CIPE «deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Viste le delibere CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», che, tra l'altro, ha previsto l'istituzione, presso questo stesso Comitato, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di seguito NARS, e 8 maggio 1996, n. 81, recante «Istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» che, all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, demanda a questo Comitato la definizione delle Linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, n. 549/2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea;

Vista la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 79 concernente il «Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020 e 2021 - 2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014 - 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021 - 2027)» ed in particolare l'allegato 3 della medesima delibera;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78», e, in particolare, l'art. 174, comma 1, secondo cui «il partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche: *a)* tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico; *b)* la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima; *c)* alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione; *d)* il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato» e comma 3, secondo cui «il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela»;

Visto l'art. 175, comma 3 del sopra citato decreto legislativo n. 36 del 2023, che, tra l'altro, prevede «Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 250 milioni di euro, richiedono parere, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo soste-

nibile, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta»;
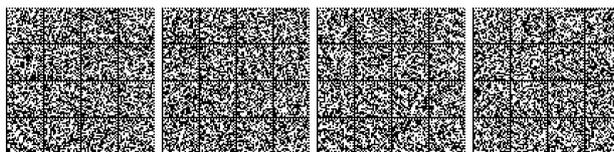
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2023, recante «Regolamento interno del nucleo di consulenza per l'attuazione delle Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e disposizioni concernenti la struttura tecnica di esperti a supporto del NARS e del DIPE»;

Vista la nota 31 luglio 2024, n. 1646, con la quale la Centrale unica di committenza (CUC) della Media Valle Crati Regione ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento e la programmazione della politica economica, di seguito DIPE, una richiesta di parere per l'operazione in PPP per la progettazione, realizzazione e gestione del Progetto «Porto turistico San Francesco di Paola» ai sensi del citato art. 175, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Vista la nota del coordinatore del NARS n. 8604 del 9 agosto 2024, con la quale è stata richiesta documentazione integrativa e chiarimenti;

Vista la nota n. 1799 del 20 agosto 2024, con la quale la CUC della Media Valle Crati ha fornito riscontro alla richiesta del NARS inviando documentazione integrativa e i chiarimenti richiesti;

Vista la nota n. 8962 del 27 agosto 2024 con cui il DIPE ha comunicato alla CUC della Media Valle Crati che, in considerazione dell'ammontare dei servizi oggetto di concessione superiore ai 250 milioni di euro e della presenza di contributo a carico dello Stato, deve essere seguito l'*iter* previsto dall'art. 175 comma 3, prima parte, del decreto legislativo n. 36 del 2023, che richiede l'espressione del parere CIPESS sentito il NARS;

Vista la nota del sindaco del Comune di Paola, n. 15923 del 19 settembre 2024 che richiede l'iscrizione all'ordine del giorno del CIPESS dell'argomento;

Visto il parere del NARS n. 7 dell'8 ottobre 2024, con le raccomandazioni e osservazioni sulla proposta in esame;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria e, in particolare, che:

sotto il profilo tecnico-procedurale:

1. la competenza del CIPESS è prevista dall'art. 175, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

2. sussistono i presupposti di cui all'art. 175, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 per l'espressione del parere del CIPESS:

2.1. l'operazione oggetto di parere si configura come operazione in PPP ai sensi di quanto previsto dall'art. 174 del decreto legislativo n. 36 del 2023; realizzata attraverso la procedura di finanza di progetto regolata ai sensi degli articoli 193 e seguenti del medesimo decreto legislativo;

2.2. il costo complessivo dei lavori è stimato in 65.631.456 euro e l'ammontare dei servizi del contratto è stimato in 619,7 milioni di euro;

2.3. è presente un contributo pubblico a carico dello Stato, attraverso l'assegnazione di risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) per 20.067.771,71 euro;

2.4. il CIPESS non si è precedentemente espresso sul medesimo progetto;

3. con propria delibera n. 67 del 29 marzo 2024, il Comune di Paola, ai sensi dell'art. 193, comma 11, del decreto legislativo n. 36 del 2023, ha disposto la pubblicazione di un avviso pubblico esplorativo volto alla sollecitazione di proposte di iniziativa privata per l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione - in via congiunta e non divisibile dei seguenti interventi:

3.1. intervento denominato «Porto turistico San Francesco di Paola»;

3.2. progetto di Rigenerazione aree ferroviarie su terreni Ferrovie dello Stato Servizi urbani S.p.a. (FSSU) acquisiti;

4. in data 1° giugno 2024 è stata presentata la proposta da parte della costituenda associazione temporanea di imprese composta da S.I.L.E.M. S.r.l., C.E.M. S.pa. e SOSETEG S.r.l;

5. la proposta prevede che la realizzazione e gestione dell'opera in oggetto vengano affidate in concessione per un periodo di venticinque anni;

6. al termine della concessione, la gestione e la proprietà degli immobili saranno affidate all'amministrazione comunale;

7. la fase di gestione in completa operatività è stata collocata a maggio 2028, avendo stimato la fine della fase di costruzione a dicembre 2027;

8. i rapporti tra il Comune di Paola e il soggetto aggiudicatario della concessione saranno regolati mediante specifica convenzione;

9. è stato siglato un protocollo di intesa in materia di legalità tra il Comune e la Prefettura di Cosenza;

10. le aree ferroviarie dismesse o di futura dismissione nell'ambito della stazione ferroviaria di Paola saranno oggetto di trasferimento in regime di proprietà da parte di FSSU al soggetto aggiudicatario della procedura, previo pagamento da parte di quest'ultimo del relativo prezzo di acquisto;

11. il coordinatore del NARS ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa con nota n. 8604 del 9 agosto 2024;

12. con nota n. 1799 del 20 agosto 2024 la CUC della Media Valle Crati ha fornito riscontro alla richiesta del NARS inviando documentazione integrativa e i chiarimenti richiesti;

13. con nota n. 8962 del 27 agosto 2024 il DIPE ha comunicato alla CUC della Media Valle Crati che, in considerazione dell'importo dei servizi oggetto di concessione superiore ai 250 milioni di euro, l'*iter* previsto dall'art. 175, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 prevede l'espressione del parere CIPESS sentito il NARS;

14. il NARS, con parere dell'8 ottobre 2024, n. 7, ha formulato alcune osservazioni e raccomandazioni con riferimento a:

14.1. progetto di fattibilità;
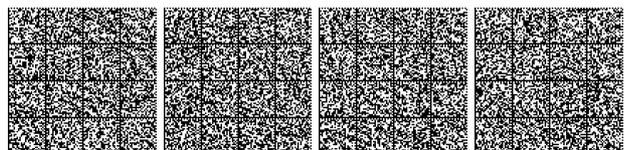
14.2. aspetti convenzionali;

14.3. piano economico-finanziario.

Sotto l'aspetto progettuale, l'operazione include:

1. opere marittime (infrastrutture primarie per il porto turistico, quali moli, banchine e strutture per l'attracco delle imbarcazioni);

2. opere edili e logistica (tra cui strutture a destinazione turistico-ricettiva e spazi di collegamento interni al porto);

3. dotazione impiantistica specifica per il porto e per le attività previste (commerciali, sportive, ricettive, parcheggi, etc.);

4. opere di viabilità.

Sotto l'aspetto dei servizi, l'operazione prevede:

1. posti barca per quattrocentottantacinque imbarcazioni;

2. centosessantaotto posti barca all'asciutto e cantiere nautico per rimessaggio a terra;

3. scivolo di alaggio e bacino con predisposizione per *travel lift* per il varo ed alaggio di imbarcazioni fino a 30 m;

4. colonnine per la fornitura idrica ed elettrica alle imbarcazioni;

5. torre di controllo portuale per fase di manovra delle imbarcazioni;

6. parcheggio per autovetture all'interno dell'area portuale;

7. distributore di carburanti;

8. carrelli portabagagli;

9. servizio raccolta e smaltimento acque di sentina ed olii esausti;

10. isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti;

11. servizi igienici e docce;

12. locale lavanderia automatica;

13. accesso ad internet WI-FI;

14. servizio di sicurezza portuale con videosorveglianza e sorveglianza notturna;

15. accoglienza alle persone disabili o a mobilità ridotta;

16. locali destinati ad attività commerciali portuali;

17. sala congressi e *«Yachting Club»*;

18. hotel a 5 stelle;

19. ristorante;

20. impianti sportivi costituiti da un campo da calcio e due campi da *padel*;

21. struttura multipiano di parcheggi pubblici a quattro livelli, con annesso autolavaggio;

22. eliporto su copertura del parcheggio multipiano destinato a trasporti a scopo turistico e di emergenza;

23. servizio *renting* e *sharing* di autovetture, monopattini e biciclette.

Sotto l'aspetto economico-finanziario:

1. Le principali caratteristiche del progetto e della Concessione in esame sono:

1.1. un costo complessivo delle opere del «Progetto Marina» stimato in 65.631.456 euro (oltre *IVA)*;

1.2. un finanziamento di 20.067.771,71 euro a valere sulle risorse FSC 2021-2027;

1.3. un ammontare di servizi pari a circa 619,7 milioni di euro;

2. Il rendimento atteso dall'operazione può essere sintetizzato nei seguenti indici:

2.1. TIR (Tasso Interno di Rendimento) di progetto: 8 per cento;

2.2. TIR degli azionisti: 18 per cento;

2.3. WACC*(Weighted Average Cost of Capital):* 5,5 per cento;

2.4. VAN (Valore Attuale Netto) di progetto *(post tax)*: circa 13,5 milioni di euro;

2.5. VAN degli azionisti: circa 31,7 milioni di euro;

2.6. Costo del capitale proprio: 5,5 per cento;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE 9 ottobre 2024, n. 10905, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito MEF, posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato quanto descritto in premessa e quanto riportato nel citato parere NARS n. 7 dell'8 ottobre 2024, con riferimento alla valutazione della proposta di PPP per la progettazione, realizzazione e gestione del progetto «Porto turistico San Francesco di Paola» ed in particolare dei documenti relativi al progetto di fattibilità, alla bozza di convenzione e al piano economico finanziario;

Ritenuto di dover effettuare specifiche raccomandazioni ed osservazioni al fine di permettere all'ente concedente di completare la propria valutazione di convenienza e fattibilità della proposta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del CIPESS, e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;
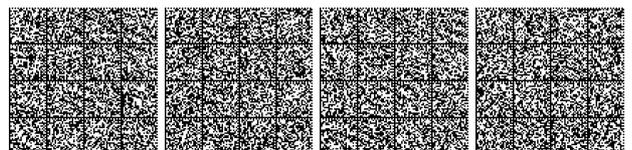
Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, questo Comitato è presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente di questo stesso Comitato»;

Considerato che il testo della delibera approvata nella presente seduta, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del sindaco del Comune di Paola;

Considerato il dibattito svolto in seduta, dal quale è emerso in particolare l'importanza strategica dell'opera per il territorio e lo sviluppo economico e sociale dello stesso;

ESPRIME PARERE

1. Ai sensi dell'art. 175, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla proposta descritta nelle premesse, relativa all'operazione in Partenariato pubblico-privato per la progettazione, la realizzazione e la gestione del progetto «Porto turistico San Francesco di Paola» con le raccomandazioni e osservazioni di cui al parere NARS n. 7, dell'8 ottobre 2024, che il Comitato fa proprie, nella formulazione contenuta all'interno dell'Allegato 1 alla presente delibera, il quale costituisce parte integrante della stessa.

2. Le raccomandazioni e osservazioni riportate nell'allegato 1 alla presente delibera, qualora recepite, non esonerano l'ente concedente dalle responsabilità connesse a tale procedura e restano, dunque, in capo al medesimo la valutazione e la decisione in ordine al prosieguo della medesima.

3. Si raccomanda che venga garantita la coerenza interna degli atti modificati nell'adottare le raccomandazioni di cui alla deliberazione del Comitato.

4. Il Comune di Paola provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi alla concessione in esame.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il segretario: MORELLI

———

ALLEGATO *1*

RACCOMANDAZIONI ED OSSERVAZIONI RELATIVE AL PARERE, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 31 MARZO 2023, N. 36, SULL'OPERAZIONE IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO (PPP) PER LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PROGETTO «PORTO TURISTICO SAN FRANCESCO DI PAOLA».

Si raccomanda all'ente concedente:

con riferimento al Progetto di fattibilità:

1. che tutti gli elaborati progettuali siano redatti con riferimento ai contenuti minimi di cui all'allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

2. di valutare con maggiore precisione, già nella fase progettuale, gli adempimenti autorizzativi da portare a termine per l'ottenimento delle pronunce di compatibilità ambientale e di conformità urbanistica delle opere previste;

3. che il Progetto sia corredato da uno specifico «Studio di impatto ambientale», in luogo dello «Studio di prefattibilità ambientale»;

4. che siano apportate le opportune integrazioni ai documenti del Progetto, in conformità con quanto previsto dalle indicazioni operative e dalle specifiche tecniche contenute nel portale delle valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

5. che siano poste in essere tempestivamente tutte le attività procedurali e operative finalizzate all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, valutando la possibilità di indire, prima dell'eventuale approvazione del Progetto di fattibilità, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

6. che le singole parti dell'opera siano maggiormente dettagliate;

7. di implementare, con riferimento all'impianto di distribuzione del carburante per imbarcazioni e all'eliporto sopraelevato, il grado di dettaglio degli elaborati, attestandone la conformità alla vigente normativa di settore;

8. di dare atto, con riguardo alle «Attrezzature complementari al porto turistico» di cui all'elaborato «A.01 Relazione generale», delle valutazioni esperite in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'elaborato «Fascicolo tecnico *Asset* Gruppo FS e condizioni minime di vendita» relativamente ai seguenti aspetti:

i) all'esecuzione di interventi di bonifica eventualmente necessari in relazione a passività ambientali e/o alla presenza di ordigni bellici, amianto e rifiuti;

ii) alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 e successive modificazioni in merito alle distanze minime dai binari degli immobili di nuova costruzione, oppure all'eventuale attivazione, presso le strutture tecniche competenti di RFI S.p.a., dell'istanza per il rilascio di deroghe a tali disposizioni;

iii) all'adozione di misure di protezione/mitigazione finalizzate al rispetto dei limiti di immissione per la componente rumore e per le vibrazioni, le quali dovranno essere realizzate «a spese e cure del titolare della relativa concessione edilizia»;

9. di risolvere inoltre le discrasie presenti nella documentazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

i) dimensioni e capacità ricettiva della struttura alberghiera, atteso che nell'elaborato «A.01 - Relazione generale» si dà atto che ogni piano avrà una superficie di 1.110 mq per un totale di settantotto posti letto (lo stesso dicasi per il piano economico finanziario) mentre nell'elaborato «A.02 - Relazione tecnica» si indica che ogni piano avrà una superficie di 920 mq per un totale di ottantaquattro posti letto;

ii) numero dei posti auto a servizio del posto turistico, con riferimento a tutte le tipologie previste in Progetto, atteso che, ad esempio, con riferimento al parcheggio multipiano e ai parcheggi coperti sotto-piastra, la relazione generale (*cfr.* pagina 60) dà atto della sussistenza, rispettivamente, di trecentocinquantotto e novantatrè posti auto, mentre il piano economico finanziario (*cfr.* pagina 8) considera duecentonovantotto posti auto localizzati nel multipiano e novantotto nella zona sotto-piastra;

iii) dimensioni degli spogliatoi del centro sportivo, atteso che nella relazione generale si dà atto di una superficie pari a circa 235 mq mentre nella Relazione Tecnica tale superficie è pari a 146 mq;

10. con riferimento ai costi relativi all'investimento, come riportati sommariamente negli allegati alla proposta (*cfr.* elaborati «D.01 - Calcolo sommario di spesa» e «D.02 - Quadro economico»), che l'Ente concedente acquisisca i computi metrici estimativi corrispondenti alle singole parti dell'Opera, in modo tale da consentire di identificare con chiarezza le corrispondenti quantità stimate, nonché le analisi dei prezzi unitari per le voci di «Nuovo prezzo» non presenti nei prezziari di riferimento adottati (*cfr.* elaborato «D.03 - Elenco prezzi unitari»);

11. con riferimento all'elaborato «D.04 - Cronoprogramma di massima dei lavori», di implementare lo sviluppo temporale delle attività considerando anche la deviazione del torrente Fiumarella (di cui alla voce a2) del «Quadro economico generale» e le relative opere pertinenziali (vasca di accumulo, pulizia dell'alveo, *etc.*), nonché le attività di dismissione e bonifica delle aree FSUU e delle aree private oggetto di acquisizione (ivi compresa la demolizione dei fabbricati e degli altri manufatti esistenti);

12. di sviluppare il calcolo dei corrispettivi previsti per le attività professionali di cui ai punti da c1) a c5) e c9) delle somme a disposizione (*cfr.* elaborato «D.02 - Quadro economico»), nonché la stima delle spese per espropri di cui al punto c7), allegandoli alla documentazione della proposta;

13. di determinare analiticamente la voce di spesa per gli «oneri della sicurezza», nonché le voci di spesa denominate «Deviazione torrente» e «Dragaggio»; queste ultime voci in particolare dovranno essere descritte compiutamente, specificando, la prima - se è comprensiva anche del ripascimento e quantificandone le sotto-componenti e, la seconda - se è comprensiva anche della pulizia dell'alveo esistente a monte e della vasca di accumulo, quantificandone le sotto-componenti. Tra le sotto-componenti occorre considerare anche le spese per i campionamenti da redigere in applicazione del decreto ministeriale n. 173 del 2016;

14. di stimare i costi legati alle eventuali misure di mitigazione previste allo stato attuale del Progetto;

15. di considerare i costi degli oneri istruttori da corrispondere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per le procedure di valutazione ambientale ai sensi dell'art. art. 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

16. di considerare i costi per l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni imposte in esito al procedimento di valutazione di impatto ambientale che dovranno opportunatamente essere contemplati e che possono riguardare: spese tecniche, misure di mitigazione o compensazione, indagini ambientali, estensione del monitoraggio, etc.;

17. di redigere i computi metrici estimativi utilizzando i prezzari di cui all'art. 41, comma 13, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

18. di eseguire, già in fase di Progetto di fattibilità, una diagnosi energetica preliminare con simulazione del sistema edificio-impianto, attraverso la creazione di un modello specifico, in modo che sia possibile effettuare la verifica della prestazione energetica ed il risparmio energetico che verranno raggiunti;

19. di specificare i sistemi costruttivi di «edilizia sostenibile» a bassa emissione di CO_2 e basso consumo energetico e sugli impianti che si prevede di adottare nella realizzazione dell'opera;

20. che siano disciplinate analiticamente, nel documento «Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione», la programmazione e l'esecuzione di tutte le attività di gestione, con l'indicazione esplicita degli *standard* gestionali e dei livelli minimi dei servizi citati al punto 8) dell'art. 22 della bozza di convenzione;

21. di assicurare il coordinamento dei suindicati documenti con il piano economico-finanziario;

22. di esplicitare e descrivere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che il concessionario si impegna ad effettuare per la durata della concessione, redigendo lo specifico allegato di cui l'art. 35 (recante «Manutenzione ordinaria e straordinaria») della bozza di convenzione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l'Opera al concedente in perfetto stato. Analogamente si raccomanda che l'esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria, relativi a eventi e circostanze naturali verosimili in un contesto portuale come quello in oggetto, sia limitata a eventi eccezionali e non prevedibili, con intensità e tempi di ritorno superiori ai parametri di Progetto (come ad esempio: con riferimento alle mareggiate, onde di altezza superiore rispetto ai valori adottati per la verifica di tracimazione dei moli frangiflutti)»;

23. di esplicitare e descrivere le attività di gestione dell'eliporto, ivi compreso l'eventuale ottenimento e mantenimento della certificazione ENAC (ove ricorrano le condizioni di applicabilità di cui alla vigente normativa), integrando il PEF con i relativi ricavi e costi;

24. di dare atto, nell'ambito dell'elaborato «A.10 Efficientamento energetico e qualità delle opere impiantistiche», della sussistenza di eventuali agevolazioni fiscali per l'installazione degli impianti fotovoltaici, assicurandone, in caso positivo, il recepimento nel PEF, e ricondurre ad appositi obblighi contrattuali la garanzia del rispetto del fabbisogno energetico dell'Opera, con esplicita illustrazione degli *standard* di manutenzione degli impianti medesimi;

25. che sia specificata la modalità con cui il concessionario comunicherà periodicamente, con cadenza trimestrale, il flusso informativo relativo all'andamento della gestione dei lavori e dei servizi e dei dati utilizzati per la definizione dell'equilibrio economico-finanziario al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo e monitoraggio da parte dell'Ente concedente (*cfr.* lettera *n)*, comma 11.1, art. 11 «Impegni ed obblighi della Concessionaria» della bozza di convenzione).

Con riferimento agli aspetti convenzionali:

26. di risistemare il testo convenzionale affinché segua un criterio logico nell'articolazione delle clausole;

27. che il suddetto testo convenzionale sia integrato con un'apposita clausola che configuri espressamente la compravendita delle aree FSSU quale condizione sospensiva dell'affidamento;

28. che l'articolato convenzionale sia integrato con una clausola che manlevi l'ente concedente rispetto a qualsiasi conseguenza pregiudizievole legata ad eventi relativi alla compravendita potenzialmente incidenti sul rapporto concessorio;

29. che venga allineato il testo dell'art. 24 della bozza di convenzione, che precisa come la concessione si attui su «aree nella disponibilità del concedente», in modo che emerga che l'operazione complessiva si attui anche sulle aree di proprietà privata (FSSU). Ciò tenuto anche conto del fatto che, ai sensi del precedente art. 11, lettera *j)*, della stessa bozza di convenzione, si prevede l'obbligo del concessionario di riconsegnare al concedente «le Opere in concessione e le relative pertinenze, ivi compresi eventuali interventi/opere migliorative realizzati nel corso del periodo della gestione» (che, come detto sopra, dovrebbero includere anche quelle realizzate su aree private) «senza per questo pretendere alcun corrispettivo o ulteriore beneficio e senza oneri a carico del concedente»;

30. che il Progetto presentato chiarisca quali siano i manufatti e quindi gli investimenti che verranno effettuati su aree di proprietà pubblica e quali invece sulle aree FSSU che saranno vendute all'aggiudicatario e quindi di proprietà di quest'ultimo;

31. che le tariffe presenti nel PEF siano finalizzate al solo ammortamento delle opere che saranno oggetto di trasferimento gratuito dal concessionario al concedente alla fine della concessione. Si richiama in proposito, da un lato, la necessaria attenzione alla specifica disciplina del regime delle opere e delle aree di proprietà dell'aggiudicatario a termine del periodo concessorio, per evitare costi impropri in carico alla pubblica amministrazione e, dall'altro lato, la necessità di evitare qualsiasi ipotesi di revisione del PEF ove i ricavi commerciali e tariffari siano diversi da quelli attesi per motivi attinenti al rischio di domanda;

32. per quanto attiene alle cause di risoluzione anticipata del rapporto concessorio e i relativi effetti, che le relative clausole convenzionali siano allineate all'impianto normativo degli articoli 190 e seguenti del decreto legislativo n. 36 del 2023;

33. che le modalità di invio della diffida, prevista dall'art. 8, siano stabilite e precisate nel contratto prevedendo il richiamo a un'interruzione inferiore a cento giorni del servizio, e sia prevista la disposizione di indennizzo a fronte della violazione degli obblighi contrattuali da parte del concessionario, al fine di avere una maggiore tutela a favore dell'amministrazione;

34. che la clausola relativa alla risoluzione per inadempimento del concedente di cui all'art. 9, sia formulata evitando riferimenti generici;

35. che la «revoca» della concessione prevista dall'art. 10, sia ricondotta al «recesso per pubblico interesse» di cui all'art. 190, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023, evitando riferimenti «all'applicazione delle penali come indicato nell'articolo precedente», considerando che l'indennizzo connesso al recesso ha natura giuridica diversa dalla penale contrattuale;

36. che all'art. 31 sia effettuata una attenta valutazione delle attività previste, escludendo quelle che per loro natura potrebbero non essere compatibili con la concessione e pertanto non dovrebbero rientrare nel valore della concessione;

37. che la clausola sulle tariffe (art. 33) sia implementata e disciplinata;

38. che l'allegato contrattuale «Specifiche delle caratteristiche tecniche del servizio e della gestione» rechi un'adeguata specificazione dei servizi, precisando la stima delle tariffe applicabili, le titolarità delle attività commerciali che si intende porre in essere o dei relativi servizi all'utenza;

39. di valutare l'opportunità di espungere la previsione convenzionale di cui all'art. 12.1, in base alla quale il concedente si impegnerebbe ad evitare lo svolgimento di attività in concorrenza con i servizi oggetto della concessione, in particolare impegnandosi «a garantire, vigilando a tal fine, che, per tutta la durata della concessione, non siano erogati sul territorio comunale servizi rientranti nell'oggetto della presente convenzione sia direttamente da parte dello stesso concedente che da parte di soggetti terzi diversi dal concessionario affidatari del concedente attraverso contratti di appalto o di concessione, che, per il
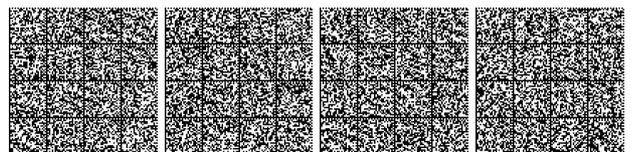
loro carattere di analogia e/o affinità con servizi già affidati in concessione, possano entrare in concorrenza con questi ultimi»;

40. di evitare la sovrapposizione, nell'ambito delle definizioni e in particolare del «Fatto del concedente», tra eventi imputabili al Comune ed eventi imputabili a qualsivoglia altra pubblica amministrazione, il cui rischio parrebbe gravare sempre sull'Ente concedente;

41. di strutturare un'apposita clausola che rechi evidenza dei titoli di competenza dell'una e dell'altra parte contrattuale, anche eventualmente facendo rimando a uno specifico allegato;

42. di chiarire la portata e il significato della previsione di cui all'art. 12.1 per cui il concedente si obbligherebbe «ad adottare i provvedimenti necessari per dare piena e completa attuazione alla concessione, anche eventualmente modificando e/o integrando regolamenti, atti programmatori e quant'altro non fosse compatibile con le previsioni della presente convenzione e dei suoi allegati, nonché ad eliminare ogni impedimento alla regolare e puntuale esecuzione dei lavori quivi previsti, che non sia imputabile al concessionario»;

43. di specificare meglio, all'art. 2, le opere e i servizi in capo al concessionario, precisando altresì le modalità di «sfruttamento economico» relativo alla «gestione delle opere a mare e a terra, che verranno progressivamente realizzate secondo il cronoprogramma del Progetto», tenuto conto della natura a tariffa sull'utenza dell'operazione;

44. che, all'art. 32, vengano precisate le tariffe applicabili o le modalità di remunerazione economica dei servizi elencati, così come le modalità gestorie degli stessi, chiarendo se detti servizi, e i relativi immobili, siano oggetto di locazione o di attribuzione in proprietà, con indicazione del soggetto giuridico competente alla stipula dei relativi contratti, anche di fornitura;

45. di evitare, all'art. 5, la impropria configurazione quale facoltà (e non già quale obbligo, data la prescrizione dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023) della costituzione di una società di scopo da parte del concessionario;

46. di chiarire, all'art. 6, la definizione della durata della concessione, indicando la decorrenza dalla sottoscrizione, in modo che la durata della concessione sia indicata in maniera chiara e univoca nel contratto, in coerenza tra tutti i documenti contrattuali, compreso il PEF e il cronoprogramma, e con l'art. 192 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

47. che il cronoprogramma specifichi le singole fasi contrattuali, quali la progettazione esecutiva, l'avvio e la realizzazione degli interventi e delle Opere, il loro completamento e l'avvio della fase gestoria, con fornitura dei connessi servizi all'utenza;

48. che, all'art. 11, di cui agli obblighi del concessionario, l'espressione «con l'assunzione del rischio operativo derivante dalla possibile contrazione della domanda specifica relativamente ai servizi esposti a tali rischi» sia specificata in ragione della necessaria precisazione dei servizi a domanda oggetto della concessione e siano inserite le opportune garanzie per l'Ente concedente e sia verificata la legittimità per l'amministrazione di consentire la cessione di crediti non ancora liquidi ed esigibili;

49. di disciplinare in apposita clausola la contribuzione pubblica prevedendo che la corresponsione di una parte di tale contribuzione sia subordinata all'esito positivo del collaudo;

50. di tenere distinta la contabilità oggetto di finanziamento statale, anche ai fini della corretta rendicontazione delle risorse a valere sul Fondo di sviluppo e coesione (FSC);

51. di modificare le previsioni convenzionali per cui il concessionario nominerebbe il direttore dei lavori, in linea con le prescrizioni di legge;

52. di dedicare un'apposita clausola al canone di concessione da corrispondersi in favore del concedente, previsto nel piano economico finanziario;

53. che la disciplina convenzionale relativa alle varianti di cui all'art. 15 sia integrata con l'espressa menzione dei casi e presupposti di legge di cui all'art. 189 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con un espresso richiamo a tale norma;

54. che siano compiutamente prestabiliti contrattualmente - con riguardo alle polizze e garanzie (art. 18) - ogni massimale di polizza, nonché i relativi «scoperti, franchigie e/o limitazioni e/o esclusioni», affinché risultino vincolanti nella separata fase di stipulazione delle polizze da parte del concessionario;

55. che sia revisionato rispetto al subappalto, disciplinato dall'art. 19, il successivo art. 34 «Modalità di gestione» il quale parrebbe configurare una «gestione delle attività oggetto della concessione mediante l'impiego di personale qualificato, anche per il tramite di servizi in appalto esterno», dovendo l'impiego di tali soggetti terzi rientrare nel perimetro applicativo del subappalto;

56. di prevedere, a fronte di *standard* minimi, che la bozza di convenzione, facendo richiamo al documento «Specifiche delle caratteristiche tecniche del servizio e della gestione», chiarisca quali siano i presidi previsti in caso di mancato adempimento, atteso che le penali contrattuali non fanno riferimento ai casi di mancato rispetto di detti *standard* minimi;

57. in merito alla sospensione dei lavori per cause di forza maggiore (art. 29), che le circostanze richiamate risultino non prevedibili, e quindi eccezionali e che le conseguenze indennitarie che la norma in esame pone a carico della sola parte pubblica a favore del concessionario trovino una speculare garanzia e tutela dell'Ente a fronte di inadempienze del concessionario medesimo;

58. di riorganizzare sistematicamente la disciplina del riequilibrio economico finanziario della concessione, atteso che alla stessa paiono dedicate due differenti clausole (art. 36 «Condizioni per l'equilibrio economico- finanziario» e art. 37 «Concessione») prevedendone anche una revisione dei contenuti, atteso che nessuna di tali clausole richiama il concetto di «Lesione dell'equilibrio», valorizzato invece nelle definizioni e a sua volta riferito a una variazione degli indicatori di equilibrio, ma il cui ruolo non pare chiaro nell'ambito della dinamica di un'eventuale procedura di revisione del contratto;

59. di eliminare nelle clausole contrattuali che disciplinano il sopra citato riequilibrio economico finanziario il richiamo all'art. 177 del decreto legislativo n. 36 del 2023, da sostituirsi con l'art. 192, definendo in modo puntuale - anche ai fini della corretta contabilizzazione del contratto in conformità alle Regole *Eurostat* - gli eventi che danno luogo al riequilibrio e disciplinando altresì le modifiche contrattuali nel rispetto dell'art. 189 del medesimo decreto legislativo, procedendosi in ogni caso tramite formale atto aggiuntivo al contratto;

60. di rivedere la procedura di aggiornamento quinquennale prevista dall'art. 37, la quale pare privare la procedura di revisione contrattuale ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo n. 36 del 2023 dei suoi connotati di eccezionalità e imprevedibilità, nonché di significatività degli impatti economico - finanziari sul PEF di Progetto, nonché sollevare il concessionario da qualsiasi mutamento macroeconomico, con conseguente automatica classificazione «*on balance*» del contratto;

61. nell'ambito delle definizioni di evento destabilizzante e favorevole che danno luogo alla sopra citata lesione dell'equilibrio, di espungere, all'art. 1.2, la lettera *c)* da «Evento favorevole» e la lettera *i)* da «Evento destabilizzante»;

62. di valutare l'esclusione dal sopra indicato «Evento destabilizzante», all'art. 1.2, lettera *c)*, dei riferimenti al «regime tributario» e a un «nuovo regime di ammortamento degli investimenti», alla luce della regolamentazione *Eurostat*;

63. di precisare il generico richiamo della lettera *d)* relativo al «ritardo nella realizzazione delle opere … dovuta a causa non imputabile al concessionario»;

64. di disciplinare in apposita clausola convenzionale il tema degli effetti della cessazione della concessione con i connessi obblighi di restituzione;

65. di prestare particolare attenzione alla specifica disciplina del regime delle aree di proprietà dell'aggiudicatario a termine del periodo concessorio, per evitare costi impropri in carico alla pubblica amministrazione e l'insorgere di possibili contenziosi; ciò valutando anche, al contempo, la possibilità di intestare sin dall'inizio della concessione la proprietà delle aree FSSU all'Ente concedente;

66. di inserire nella bozza di convenzione l'obbligo per il concessionario della trasmissione di un periodico resoconto economico-gestionale sull'esecuzione del contratto.

Con riferimento al piano economico-finanziario:

67. che l'Ente Concedente proceda a misurazioni economiche e finanziarie, volte a stabilire la ragionevolezza dei dati di input e delle ipotesi di comportamento assunte nel PEF;

68. di allineare il prospetto Fonti-Impieghi presente nel foglio descrittivo «*Summary*» al PEF;

69. di valutare attentamente l'inserimento, all'interno del quadro economico, della voce «imprevisti»;

70. che l'Ente concedente effettui un opportuno controllo in merito alla congruità delle stime della domanda utilizzate per lo sviluppo dei ricavi attesi della concessione e della congruità dei costi di gestione previsti;

71. che l'Ente concedente acquisisca il dettaglio dei parametri utilizzati per la stima del WACC e del costo del capitale proprio, con l'indicazione delle fonti e della data di rilevazione, al fine di verificarne la coerenza con le condizioni attuali di mercato e con il profilo di rischio d'investimenti similari, attraverso opportune integrazioni del PEF e della Relazione di accompagnamento;

72. che ai fini del calcolo del TIR, il PEF utilizzi le imposte effettive invece che quelle figurative;

73. che l'Ente concedente verifichi il rispetto delle condizioni di congruo equilibrio economico finanziario dell'iniziativa e il concreto trasferimento del rischio operativo mediante il sostanziale allineamento tra il tasso di rendimento (TIR) e il relativo tasso di attualizzazione, anche tenuto conto delle risorse pubbliche presenti nel PEF;

74. che i flussi di cassa del PEF tengano adeguatamente conto dei flussi associati all'IVA e delle variazioni del capitale circolante netto e che la posta denominata «interessi attivi» trovi rappresentazione all'interno dei prospetti, senza contribuire alla definizione della determinazione del rendimento tramite Flusso di cassa operativo (*Free Cash Flow from Operations* - FCFO);

75. che sia verificata la conformità della proposta alle caratteristiche economiche e ai vincoli di rendicontazione di cui all'avviso pubblico;

76. di trasmettere, tramite accesso al Portale sul monitoraggio dei contratti di PPP messo a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato, in collaborazione con il DIPE (https://ppp.rgs.mef.gov.it), le informazioni e i dati relativi al contratto qualora stipulato, ai sensi della normativa applicabile.

24A06996

DELIBERA 7 novembre 2024.

Parere, ai sensi dell'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla proposta di PPP per la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della fase 1 del Molo VIII nel Porto di Trieste. (Delibera n. 64/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2024

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, e, in particolare, il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile» e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al» CIPE «deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale» e successive modificazioni, che all'art. 6 ha istituito le Autorità di sistema portuale;

Viste le delibere CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», che, tra l'altro, ha previsto l'istituzione, presso questo stesso Comitato, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di seguito NARS, e 8 maggio 1996, n. 81, recante «Istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» che, all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso il CIPE il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e la cui attività è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la normativa vigente in materia di codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare:

1. La delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo stesso Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili,

cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. La legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, ha previsto, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3. La legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto l'art. 4, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni, che ha istituito il «Fondo per le infrastrutture portuali»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, n. 549/2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78», e, in particolare, l'art. 174, comma 1, secondo cui «il Partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche: *a)* tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico; *b)* la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima; *c)* alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione; *d)* il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato» e comma 3, secondo cui «il Partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela»;

Visto, altresì, l'art. 175, comma 3 del sopra citato decreto legislativo n. 36 del 2023, n. 36, che, tra l'altro, prevede «Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del Partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 250 milioni di euro, richiedono parere, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al CIPESS, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Il CIPESS si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2023, recante «Regolamento interno del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e disposizioni concernenti la struttura tecnica di esperti a supporto del NARS e del DIPE»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», che, all'art. 1, comma 292, ha rifinanziato l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (Fondo per le infrastrutture portuali) per 55 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2027 e 170 milioni di euro per l'anno 2028;

Vista la nota 9 aprile 2024, n. 14474, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, ha trasmesso, per la sottoposizione al Comitato, la proposta di parere sullo «Schema di decreto interministeriale di riparto delle risorse del «Fondo per le infrastrutture portuali» di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010, da destinare alla realizzazione di un terminale marittimo (terminal *container*) nel Porto di Trieste;

Vista la nota del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE, n. 3785 del 15 aprile 2024, con la quale sono state richieste al MIT alcune integrazioni istruttorie;
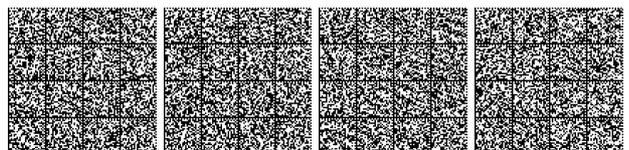
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prot. 31912 del 28 agosto 2024, con la quale - in risposta alle richieste formulate dal DIPE con la predetta nota n. 3785 del 15 aprile 2024 - è stata trasmessa la documentazione integrativa predi-

sposta dalla competente Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità con maggiori elementi di natura tecnica e finanziaria, con particolare riguardo al dettaglio del quadro economico del progetto di fattibilità tecnico-finanziaria e alla cornice programmatica nella quale è possibile inquadrare il progetto con carattere di strategicità;

Vista la nota n. 9737 del 17 settembre 2024, con la quale il DIPE ha comunicato al MIT e all'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, Porti di Trieste e Monfalcone, di seguito AdSPMAO, di ritenere necessario che per poter rilasciare il proprio parere sul riparto del Fondo per le infrastrutture portuali *ex* art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010, il CIPESS debba preliminarmente esprimersi, sentito il NARS, sull'operazione in partenariato pubblico privato, di seguito PPP, con proprio parere reso ai sensi dell'art. 175 del decreto legislativo n. 36 del 2023, al fine di poter valutare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal medesimo art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010, il quale prevede che le risorse da assegnare «devono essere destinate a progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici»;

Vista la nota del 23 settembre 2024 n. 17959 con cui l'AdSPMAO ha richiesto il parere del CIPESS, sentito il NARS, in ordine all'operazione in PPP per la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della fase 1 del Molo VIII nel Porto di Trieste ai sensi dell'art. 175, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Vista la documentazione istruttoria del Ministero proponente e dell'AdSPMAO, dalla quale risulta, in particolare, che:

1. Il progetto, al quale risulta associato il CUP C94C24000010003, attiva una operazione di partenariato pubblico privato, di seguito PPP, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 36 del 2023, avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la realizzazione e la manutenzione del molo VIII del Porto di Trieste, destinato alla movimentazione di *container*, intervento che rappresenta la fase 1 di un più ampio progetto di grande infrastrutturazione nell'ambito del Porto di Trieste, non oggetto della presente deliberazione, che prevede anche la bonifica ambientale di un sito precedentemente occupato da un impianto siderurgico e la realizzazione di nuovi collegamenti per il trasporto intermodale delle merci e di collegamenti di ultimo miglio;

2. Il quadro economico è pari a 315.850.279 euro, con le seguenti coperture finanziarie:

2.1. 109.000.000 euro a carico del soggetto privato proponente;

2.2. 206.850.279 euro di finanziamento pubblico, oggetto della presente deliberazione, richiesto a valere sul Fondo per le infrastrutture portuali, con copertura a carico del rifinanziamento del Fondo stesso disposto dalla menzionata legge n. 213 del 2023;

Considerato che la relazione del MIT, oltre a ribadire la strategicità dell'opera nel potenziamento dei porti del Mediterraneo rispetto al Nord Europa e la sua urgenza in relazione alla dinamicità del mercato, evidenzia che la realizzazione dell'opera proposta si inserisce nel contesto di un più ampio e complessivo intervento di sviluppo infrastrutturale del Porto di Trieste, finanziato anche nell'ambito del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e sinteticamente denominato «Progetto *Adriagateway*: interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste», inserito nell'elenco degli interventi prioritari (allegato IV) di cui all'art. 44 della legge 29 luglio 2021, n. 108 e successive modificazioni;

Considerato che dalla relazione del MIT emerge, fra l'altro, che l'investimento previsto mira al perseguimento di un modello di sviluppo integrato e coordinato del porto e delle infrastrutture collegate, anche attraverso la riconversione in chiave logistico-produttiva di siti industriali dismessi e localizzati nell'immediato retroterra della zona di espansione portuale, in grado di beneficiare dell'accessibilità diretta alle infrastrutture di trasporto;

Visto il parere del NARS n. 8 del 28 ottobre 2024, con le raccomandazioni e osservazioni sulla proposta in esame;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria e, in particolare, che:

Sotto il profilo tecnico-procedurale:

1. La competenza del CIPESS è prevista dall'art. 175, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

2. Sussistono i presupposti di cui all'art. 175, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 per l'espressione del parere del CIPESS:

2.1. L'operazione oggetto di parere si configura come operazione in partenariato pubblico privato ai sensi di quanto previsto dall'art. 174 del codice dei contratti; realizzata attraverso la procedura di finanza di progetto regolata ai sensi degli articoli 193 e seguenti del decreto legislativo n. 36 del 2023;

2.2. Il costo complessivo dei lavori è stimato in 269 milioni di euro;

2.3. È presente nel finanziamento dell'operazione in PPP un contributo pubblico a carico dello Stato, attraverso l'assegnazione di risorse del Fondo per le infrastrutture portuali per 160 milioni di euro, quale quota del finanziamento a carico del Fondo, per 206 milioni di euro;

2.4. Il CIPESS non si è precedentemente espresso sul medesimo progetto;

3. In data 31 luglio 2023 è stata presentata all'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, Porti di Trieste e Monfalcone, da parte delle società ICOP S.p.a., HHLA PLT Italy S.r.l. e Logistica Giuliana S.r.l, la proposta di attivazione di partenariato pubblico/privato ai sensi del combinato disposto degli articoli 174, 193 e seguenti e 198 del decreto legislativo n. 36 del 2023, avente ad oggetto *i)* la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la realizzazione e la manutenzione di opere di grande infrastrutturazione nell'ambito del Porto di Trieste, individuabili quale «fase 1» del più ampio progetto infrastrutturale consistente nel Molo VIII del Porto di Trieste, nonché *ii)* la successiva gestione delle stesse al fine dell'esecuzione di operazioni e servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84 del 1994;
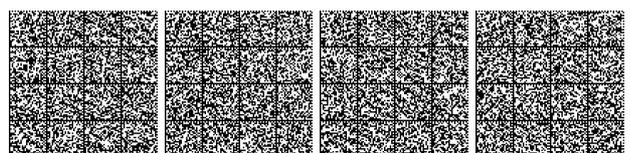
4. La proposta prevede che la realizzazione e gestione dell'opera in oggetto vengano affidate in concessione per un periodo di 55 anni;

5. Al termine della concessione, i beni realizzati saranno acquisiti al demanio;

6. È previsto un canone demaniale che il concessionario dovrà corrispondere al concedente per l'occupazione delle aree e degli specchi d'acqua su cui insisterà l'opera;

7. L'investimento previsto mira ad «elevare il livello di efficienza operativa e ridurre le emissioni inquinanti derivanti dalle operazioni portuali»; inoltre, «pur non essendo l'intervento rientrante tra quelli finanziati nel PNRR/PNC, è stata redatta una relazione sul rispetto del principio del *Do no significant harm* (DNSH)»;

8. Con deliberazione n. 1088 del 7 agosto 2024, il Commissario straordinario dell'AdSPMAO ha approvato in linea tecnica del Progetto di fattibilità tecnico economica, di seguito PFTE;

9. Il NARS, con parere n. 8 del 28 ottobre 2024, ha formulato alcune osservazioni e raccomandazioni che suggeriscono, tra l'altro, di:

9.1. Effettuare ogni opportuna verifica in merito alla necessità di integrare la documentazione facente parte della proposta, anche rispetto alla disciplina delle attività e degli obblighi in capo all'ente concedente e al concessionario collegati alle suddette risorse, con riferimento al fatto che l'importo relativo alle sezioni B e C del quadro economico dell'intervento, pari a 46,85 milioni di euro, appaia coperto da contribuzione pubblica da assegnare in applicazione dell'art. 4, comma 6, della legge n. 73 del 2010 e non risulti considerato nel PEF, al pari della plausibile citata corrispondente contribuzione;

9.2. Ai fini della tutela della finanza pubblica, valutare l'inclusione nell'ambito della determinazione del valore dell'investimento anche dei costi connessi agli interventi di *equipment*, già valorizzati nel PEF, che ridurrebbe la percentuale di contribuzione pubblica al di sotto del 50% del totale degli investimenti, permettendo, la contabilizzazione del progetto fuori dal bilancio dell'ente; in caso di inclusione, la disciplina relativa ai costi di *equipment* dovrà trovare adeguata rappresentazione, sin d'ora, nella documentazione contrattuale, all'interno della quale dovrebbe essere esplicitamente confermato che i costi per la realizzazione di tali attività saranno a carico del concessionario (essendo l'acquisto dell'*equipment* attualmente indicato solo nella premessa della bozza di convenzione);

9.3. Progettare con un maggior grado di dettaglio le singole parti dell'opera, chiarendo, al tempo stesso, alcuni aspetti progettuali della fase 1 di realizzazione del Molo VIII, anche con riferimento all'assetto portuale conseguente all'implementazione delle successive fasi realizzative e di verificare alcuni elementi;

9.4. Risolvere le discrasie presenti tra alcuni elaborati;

9.5. Esplicitare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che il concessionario si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, per la durata dell'operazione;

9.6. Verificare il rispetto delle condizioni di congruo equilibrio economico finanziario dell'iniziativa e il concreto trasferimento del rischio operativo mediante il sostanziale allineamento tra il tasso di rendimento (TIR) e il relativo tasso di attualizzazione.

Sotto l'aspetto progettuale, l'operazione include:

1. Scalo ferroviario a tre binari da 400m servito da tre gru a cavalletto elettriche a guida remota o parzialmente automatizzate (ARMG);

2. *Gate* automatizzato per la gestione del traffico stradale in ingresso e uscita;

3. Ormeggio in acque profonde per *Ultra large vessels* (ULVs di nuova generazione) servito da tre gru di banchina tipo STS controllate da remoto;

4. L'infrastruttura a mare potrà ospitare navi di dimensioni fino a 15.000 TEU, ma con compatibilità anche per navi da 24.000 TEU;

5. ormeggio per navi *Roll-on/Roll-off* (RoRo).

Sotto l'aspetto dei servizi, l'operazione prevede in particolare:

1. Gestione dei servizi portuali a tariffe commerciali;

2. Attività di RoRo dal 2026 e movimentazione/deposito *container* dal 2029.

Sotto l'aspetto economico-finanziario:

1. Il totale complessivo del quadro economico del PFTE è pari a 315.850.279 euro, che include:

1.1. Il costo totale delle opere che saranno messe a gara, mediante operazione di PPP, pari a 269 milioni di euro, oggetto del PEF;

1.2. 45.273.311,60 euro per le somme a disposizione dell'amministrazione;

1.3. 1.576.967,40 per l'IVA e le altre imposte;

2. La somma dei punti 1.2 e 1.3 (somme a disposizione della AdSPMAO), pari a 46.850.279 euro di finanziamento pubblico è necessaria per far fronte ai costi residui a carico dell'AdSPMAO;

3. Per il progetto è prevista la stipula di un contratto a lungo termine con un costo delle opere in PPP pari a 269 milioni di euro (importo a base di gara) sviluppato come segue:

3.1. 254.874.245,79 euro per l'esecuzione delle lavorazioni;

3.2. 4.860.054,54 euro per l'attuazione dei Piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta);

3.3. 1.105.231,48 euro relativo all''attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa (non soggetto a ribasso);

3.4. 5.145.689,85 euro per oneri ambientali accessori (opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale e attuazione del Piano di monitoraggio ambientale);

3.5. 3.014.778,34 euro per spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
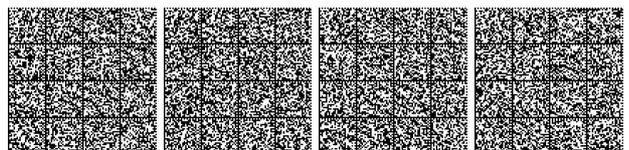
4. La copertura finanziaria dell'importo destinato all'operazione in PPP, pari a 269 milioni di euro, è ripartita come segue:

4.1. 160 milioni di euro da finanziamento pubblico a valere sul Fondo per le infrastrutture portuali;

4.2. 109 milioni di euro del soggetto privato;

5. Il rendimento atteso dall'operazione in completamento e gestione del porto turistico può essere sintetizzato nei seguenti indici:

5.1. TIR (Tasso interno di rendimento) di progetto	8,46 per cento;
5.2. TIR degli azionisti	10,8 per cento;
5.3. WACC (*Weighted average cost of capital*)	8,22 per cento;
5.4. VAN (Valore attuale netto) di progetto	3.885.456 euro;
5.5. VAN degli azionisti	14.182.654 euro;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che il medesimo regolamento, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, questo Comitato è presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice Presidente di questo stesso Comitato»;

Vista la nota DIPE, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le raccomandazioni da riportare nella presente delibera;

Considerato quanto descritto in premessa e quanto riportato nel citato parere NARS n. 8 del 28 ottobre 2024, con riferimento alla valutazione della proposta di operazione in Partenariato pubblico-privato per la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della fase 1 del Molo VIII nel Porto di Trieste ed in particolare dei documenti relativi al progetto di fattibilità, alla bozza di convenzione ed al piano economico finanziario;

Ritenuto di dover effettuare specifiche raccomandazioni ed osservazioni al fine di permettere all'ente concedente di completare la propria valutazione della convenienza e fattibilità della proposta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di Partenariato pubblico-privato;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che pertanto la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Considerato il dibattito svolto in seduta;

Su proposta del Commissario straordinario della Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale (Porti di Trieste e Monfalcone);

ESPRIME PARERE

1. Ai sensi dell'art. 175, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla proposta descritta nelle premesse, relativa all'operazione in Partenariato pubblico-privato per la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della fase 1 del Molo VIII nel Porto di Trieste, con le raccomandazioni e osservazioni di cui al parere NARS n. 8 del 28 ottobre 2024, che il Comitato fa proprie, nella formulazione contenuta all'interno dell'allegato 1 alla presente delibera, il quale costituisce parte integrante della stessa.

2. Le raccomandazioni e osservazioni riportate nell'allegato 1 alla presente delibera, qualora recepite, non esonerano l'ente concedente dalle responsabilità connesse a tale procedura e restano, dunque, in capo al medesimo la valutazione e la decisione in ordine al prosieguo della medesima.

3. Si raccomanda che venga garantita la coerenza interna degli atti modificati nell'adottare le raccomandazioni di cui alla deliberazione del Comitato.

4. L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale (Porti di Trieste e Monfalcone) provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi alla concessione in esame.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il segretario: MORELLI

ALLEGATO *1*

RACCOMANDAZIONI ED OSSERVAZIONI RELATIVE AL PARERE, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 31 MARZO 2023, N. 36, SULL'OPERAZIONE IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO (PPPE) PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA FASE 1 DEL MOLO VIII NEL PORTO DI TRIESTE

Si raccomanda all'ente concedente di:

1. Effettuare ogni opportuna verifica in merito alla necessità di integrare la documentazione facente parte della proposta, anche rispetto alla disciplina delle attività e degli obblighi in capo all'ente concedente e al concessionario, con riferimento al fatto che l'importo relativo alle sezioni B e C del quadro economico dell'intervento, pari a 46,85 milioni di euro, appaia coperto da contribuzione pubblica da assegnare in applicazione dell'art. 4, comma 6, della legge n. 73/2010 e non risulti considerato nel PEF;

2. Al fine di evitare dubbi interpretativi, esplicitare che la durata della concessione deve comprendere sia la fase di realizzazione che di gestione;

3. Ai fini della tutela della finanza pubblica, valutare l'inclusione, nell'ambito della determinazione del valore dell'investimento, anche dei costi connessi agli interventi di *equipment*, già valorizzati nel PEF, che ridurrebbe la percentuale di contribuzione pubblica al di sotto del 50% del totale degli investimenti, permettendo la contabilizzazione del progetto fuori dal bilancio dell'Ente; in caso di inclusione, la disciplina relativa ai costi di *equipment* dovrà trovare adeguata rappresentazione, sin d'ora, nella documentazione contrattuale, all'interno della quale dovrebbe essere esplicitamente confermato che i costi per la realizzazione di tali attività saranno a carico del concessionario (essendo l'acquisto dell'*equipment* attualmente indicato solo nella premessa della bozza di convenzione);

4. Di corredare la bozza di convenzione con un documento riepilogativo di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere, con indicazione della relativa attribuzione di competenza (concedente o concessionario), atteso che lo specifico «allegato» menzionato all'art. 12 di tale bozza (recante «autorizzazioni») non risulta materialmente accluso alla stessa.

Con riferimento al progetto di fattibilità al fine di ridurre la possibilità di modifiche e/o varianti progettuali:

5. Progettare con un maggior grado di dettaglio le singole parti dell'opera, chiarendo, al tempo stesso, alcuni aspetti progettuali della fase 1 di realizzazione del Molo VIII, anche con riferimento all'assetto portuale conseguente all'implementazione delle successive fasi realizzative (che esulano dall'ambito della proposta) e di verificare i seguenti elementi:

a. La manovra di attracco delle navi Ro-Ro al nuovo pontile (*mooring dolphin*), realizzato in prolungamento della banchina Arvedi, allorquando risulterà ultimata la realizzazione della fase 4 del Molo VIII (*cfr.* elaborato «Specifiche funzionali fase 1 e integrazioni», pagina 6); nella planimetria di progetto delle opere di fase 1 (*cfr.*, ad esempio, pagina 3 dell'elaborato «*Basis of design*»), il pontile in questione viene indicato come «passerella temporanea»; inoltre, nell'elaborato «Specifiche funzionali fase 1 e integrazioni» si dà atto (*cfr.* pagina 21) che l'ormeggio Ro-Ro avviene, già in fase 1, in andana (di poppa) anziché di fianco (come nel caso del *mooring dolphin*), tramite linee di prua collegate a boe galleggianti e linee di poppa collegate a bitte di banchina; si rileva, in ogni caso, che il «Computo metrico estimativo» pare considerare solo i costi di realizzazione del *mooring dolphin* per l'ormeggio laterale, senza alcun riferimento né ai costi della sua dismissione né ai costi degli arredi per l'ormeggio in andana;

b. L'esatto valore del numero di varchi in ingresso e in uscita da realizzare presso l'area gate, considerato che, al riguardo, si rilevano alcune discrasie tra la «relazione generale» (che indica n. 10 varchi, di cui 5 in ingresso e 5 in uscita, *cfr.* pagina 56), gli elaborati «*Basis of design*» e «Specifiche funzionali fase 1 e integrazioni» (che indicano n. 8 varchi, di cui 4 in ingresso e 4 in uscita, *cfr.*, rispettivamente, pagina 3 e pagina 26) e l'elaborato grafico «1368_P1_STR-t013» (ovvero «Gates Doganali - Piante, sezioni e prospetti», che indica n. 14 varchi, di cui 7 in ingresso e 7 in uscita). In ogni caso, si rileva che il «Computo metrico estimativo» pare considerare, quale costo di investimento, n. 8 varchi (*cfr.* documento citato, pagina 89);

c. La presenza, o meno, di pannelli fotovoltaici sulle pensiline dei gates, atteso che la dicitura presente sugli elaborati grafici («pensiline fotovoltaiche») non sembra trovare corrispondenza né nel Computo metrico estimativo né nella relazione tecnica sugli impianti elettrici e speciali;

d. La non necessità, per il regolare esercizio delle attività di cui alla proposta, dell'edificio per uffici ospitante «tutte le funzioni per addetti agli uffici amministrativi e dei gates, nonché per gli operativi di terminal, inclusi spogliatoi e mensa» (*cfr.* Studio di impatto ambientale, pagina 154), posto che, come già osservato, di tale edificio la proposta prevede di realizzare solo le fondazioni, mentre la realizzazione della struttura in elevazione (5 piani) viene demandata alla fase 2 di implementazione del Molo VIII (*cfr.* elaborato «Specifiche funzionali fase 1 e integrazioni», pagina 6);

e. Eventuali interferenze degli interventi in progetto con l'assetto idrografico superficiale dell'area portuale, garantendo lo sbocco a mare dei n. 4 canali artificiali tombati presenti nel sito specifico (*cfr.* Relazione generale, pagine 31-32);

f. Il valore del sovraccarico accidentale di progetto per le strutture di banchina (c.d. «*quay area*») - che risulta determinante per le dimensioni e, quindi, per il costo delle stesse - posto che, nel merito, si rileva una discrasia tra la relazione generale, che indica il valore di 60 kPa (*cfr.* pagina 50), e l'elaborato «*Basis of design*», che indica il valore di 30 kPa (*cfr.* pagina 27);

g. La stratigrafia della pavimentazione della c.d. «zona scogliere», posto che, nel merito, si rileva una discrasia tra la relazione generale (*cfr.* pagina 68), l'elaborato «*Basis of design*» (*cfr.* pagina 41) e il Computo metrico estimativo (*cfr.* pagina 24);

In relazione ai costi relativi all'investimento:

6. Adottare il prezziario della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con deliberazione della giunta regionale (di seguito D.G.R.) n. 1004 del 4 luglio 2024 (c.d. «prezziario 2024»), in luogo della versione attualmente considerata nell'ambito del Computo metrico estimativo (c.d. «prezziario 2023»);

7. Implementare le «analisi prezzi» per tutte le voci di «nuovo prezzo» (NP) considerate nel Computo metrico estimativo, corredandole con l'evidenza documentale delle corrispondenti indagini di mercato effettuate, in modo tale da consentire una chiara identificazione delle quantità stimate e dei prezzi unitari adottati (con particolare riguardo alle macro-voci inserite «a corpo»), in coerenza con le lavorazioni descritte negli elaborati grafici di progetto; a riguardo, ad esempio, si rileva che nel documento «1368_P1_ECO-r003_01- Analisi prezzi» mancano le analisi del prezzo relative principalmente alle seguenti opere: trasformatore AT/MT, cabina di media/bassa tensione, impianto rete dati, impianto idrico antincendio;

8. Verificare che tutti i mezzi indicati ai paragrafi 3.5 e 3.6 dell'elaborato «Specifiche funzionali fase 1 e integrazioni» siano effettivamente compresi nel perimetro della proposta, integrando di conseguenza la categoria «Attrezzature» del Computo metrico estimativo (che, allo stato attuale, considera solo le gru di banchina, le gru di ferrovia e le gru di piazzale);

9. Verificare il regime IVA applicabile alle attrezzature portuali (gru di banchina, di ferrovia e di piazzale, ossia il c.d. «*equipment*» secondo la dicitura del PEF), valutando il perimetro applicativo dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (non imputabilità IVA) sulla base dell'interpello dell'Agenzia delle entrate n. 467 del 7 luglio 2021;

10. Risolvere le discrasie presenti tra l'elaborato «Prime indicazioni per la stesura del Piano di sicurezza e coordinamento», da un lato, e gli elaborati «Computo metrico estimativo» (di seguito CME) e «Quadro economico» (di seguito QE) dall'altro lato, sia con riferimento all'esecuzione della bonifica da ordigni bellici - prevista a carico dell'ente concedente nel primo documento (*cfr.* pagina 46) mentre, invece, ai sensi del CME e del QE, rientra tra le lavorazioni a carico del concessionario - sia con riferimento all'importo degli «oneri della sicurezza», definito pari al 3% dell'importo dei lavori nel primo elaborato (*cfr.* pagina 94), mentre, invece, nel QE è pari all'1,9%; con particolare riferimento agli oneri per la sicurezza, in ogni caso, si ritiene necessario procedere a una determinazione analitica, al fine di evitare il rischio di errate valutazioni;

Al fine di mitigare il rischio di indisponibilità totale o parziale delle opere e dei servizi da erogare:

11. Esplicitare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che il concessionario si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, per la durata dell'operazione (*cfr.* lettera *d)*, comma 3.3, art. 3 «Oggetto»

della bozza di Convenzione), al fine di garantire la corretta erogazione di tutti i servizi e la piena funzionalità per tutta la durata del contratto, con l'obbligo alla scadenza della stessa di consegnare l'opera al concedente in perfetto stato;

12. Specificare la modalità con cui il concessionario effettuerà in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli indicatori di equilibrio e come comunicherà gli esisti al concedente e con quale cadenza (*cfr.* lettera *j)*, comma 14.3, art. 14 «Dichiarazioni, obblighi e attività del concessionario» della bozza di Convenzione);

13. Specificare come il concessionario organizzerà la banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dallo stesso ed accessibile dalla Concedente in tempo reale (*cfr.* lettera *a)*, comma 14.4, art. 14 «Dichiarazioni, obblighi e attività del concessionario» della bozza di Convenzione);

In merito alla bozza di convenzione:

14. Definire univocamente quale partner privato il «Concessionario», considerato che il concessionario deve essere unitario, poiché assume i rischi della fase di realizzazione degli asset e di gestione degli stessi, indipendentemente dal ruolo dei soggetti facenti parte della compagine aggiudicataria, anche riguardo all'art. 14 «Dichiarazioni, obblighi e attività del concessionario»;

15. Espungere dal testo convenzionale ogni riferimento alla progettazione «definitiva», non più prevista dal Codice;

16. Implementare la lettera *d)* delle premesse, chiarendo il ruolo dei fondi PNRR/PNC e precisando che la specifica operazione oggetto della proposta è destinata ad essere finanziata da risorse del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 40/2010;

17. Sempre nell'ambito delle Premesse e, correlativamente, degli articoli 9 e seg., conformare la disciplina della costituzione della società di scopo all'art. 194 del Codice, che dispone l'obbligo di tale costituzione per contratti di importo superiore alla soglia comunitaria;

18. Determinare, all'art. 3, comma 2, il valore del contratto tenendo conto che lo stesso è costituito, così come previsto dall'art. 179, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 36/2023, «dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi»;

19. Valutare il possibile effetto della previsione dell'art. 6.6, secondo cui «resta fermo il diritto di LG di chiedere un utilizzo congiunto con il concessionario delle porzioni di demanio contemplate dal precedente comma 4 e delle sovrastrutture installate dal concessionario medesimo, alle condizioni che saranno stabilite tra LG e il concessionario […], con autorizzazione da chiedersi all'Autorità successivamente all'avvenuta realizzazione dell'opera», rispetto alla partecipazione alla procedura di gara di concorrenti - e quindi potenziali aggiudicatari - diversi dall'attuale compagine proponente e l'adozione delle misure eventualmente ritenute idonee a garanzia della massima partecipazione a tale gara;

20. Effettuare un'attenta verifica e acquisizione dei documenti di cui all'art. 12 «autorizzazioni», in quanto lo stesso rimanda a due allegati esterni al testo contrattuale;

In merito alla progettazione esecutiva:

21. Fare riferimento all'obbligo di rispettare le tempistiche del cronoprogramma approvato;

22. Con riguardo al comma 5 del citato art. 18, relativo all'obbligo del concessionario, adeguare/modificare il progetto esecutivo alla luce delle richieste degli enti preposti al rilascio dei titoli autorizzativi o comunque ai fini della validazione; si segnala che la possibilità di attivare un'eventuale conseguente procedura di riequilibrio dovrà essere limitata, ai sensi dell'art. 192 del Codice, ai soli casi in cui le richieste che sono all'origine del disequilibrio non siano conseguenza di omissioni o negligenze del concessionario;

In riferimento a penali, collaudo e modifiche contrattuali:

23. Prevedere più incisivamente un obbligo del concessionario di rispettare le tempistiche di esecuzione dell'opera contenute nel cronoprogramma con configurazione di un sistema di penali effettive per il caso di ritardo e/o inadempimento;

24. In merito all'art. 27, comma 1, prevedere che il concessionario, e non il soggetto realizzatore, sopporti il rischio amministrativo. Inoltre, in relazione al comma 2, specificare puntualmente le fattispecie che generano il rischio di costruzione, attraverso un elenco esaustivo, poiché l'elencazione «a titolo esemplificativo e non esaustivo» dei rischi non è ammessa dalle regole Eurostat ai fini della contabilizzazione *OFF balance*;

25. In relazione all'art. 20, abrogare il comma 5, che prevede la responsabilità esclusiva del concessionario nei confronti dell'Autorità sulla corretta esecuzione del contratto, poiché contrastante con l'obbligo di solidarietà di cui all'art. 119 del Codice, che stabilisce, a tutela dell'amministrazione, la solidarietà tra concessionario e subappaltatore;

26. Meglio chiarire la previsione descritta all'art. 22.7 «Collaudo», circoscrivendo la possibilità di utilizzo ad aree limitate sulle quali sia intervenuto il collaudo parziale a prescindere dal collaudo dell'opera nel complesso;

27. Con riferimento alla sospensione dei lavori, di cui all'art. 23, commi 2 e 3, definire in modo puntuale le ipotesi di sospensione dell'esecuzione dei lavori. Inoltre, in merito al comma 6 si rileva che in caso di sospensione totale dei lavori per cause non imputabili al concessionario non appare coerente il prolungamento della durata contrattuale, ma ammissibile solo l'eventuale allungamento della fase di costruzione e contrazione della fase gestoria, ove è ancora possibile l'integrale mantenimento della redditività del progetto e della possibilità di rientro dai costi sostenuti; in relazione al comma 7, precisare che, al fine dell'avvio del riequilibrio economico finanziario, l'alterazione del PEF dev'essere «significativa», e che tale significatività dev'essere stimata attraverso soglie e parametri predeterminati, onde evitare che il riequilibrio venga attivato in corrispondenza di minimi scostamenti dai parametri di sostenibilità e redditività del progetto durante l'esecuzione del rapporto contrattuale; la compensazione inoltre prevista nell'ambito della procedura di riequilibrio deve essere nettizzata con quanto recuperato dall'operatore economico attraverso gli indennizzi assicurativi;

28. Con riferimento all'art. 24, commi 2 e 3, si prospetta la possibilità di affidare direttamente al concessionario «ulteriori lavori riferiti a maggiori opere di dragaggio dei fondali già indicate negli elaborati progettuali come interventi successivi alla c.d. fase 1 del Molo VIII» (oggetto della procedura); al riguardo, si segnala che gli «ulteriori lavori» affidati al concessionario debbano riferirsi al perimetro dell'operazione oggetto della procedura, configurandosi altrimenti ipotesi diversa dall'affidamento diretto al concessionario consentito dall'art. 189 del Codice. Si raccomanda pertanto che gli «ulteriori lavori» si riferiscano al perimetro di cui sopra, anche alla luce della rilevanza che «l'esercizio dell'opzione di cui alla clausola 24.2» può avere in tema di modifica «dell'equilibrio economico- finanziario della concessione» (*cfr.* art. 24.3) e del fatto che lo stesso può costituire motivo per il concessionario di richiedere «l'eventuale valorizzazione dell'investimento sostenuto, anche in termini di durata della Concessione Demaniale e di riconoscimento in detrazione dal canone demaniale […]» (*cfr.* art. 30.3);

29. Con riferimento all'art. 25, precisare che le penali, laddove riguardanti ipotesi di ritardo, non possono applicarsi solo alla fase di progettazione e di realizzazione delle opere, ma anche ai ritardi nella fornitura dei servizi in fase gestoria. Inoltre, le penali non devono catturare solo le ipotesi di ritardo, ma anche il rispetto degli appositi indicatori da considerare per taluna tipologia di prestazione che il concessionario è tenuto ad eseguire, compatibilmente con la normativa speciale applicabile; occorre inoltre prevedere un meccanismo di monitoraggio e controllo sull'andamento contrattuale ai fini dell'accertamento delle cause giustificative delle penali e di applicazione delle stesse;

30. Ricondurre alla disciplina delle modifiche contrattuali e, dunque, alle previsioni di cui all'art. 189 del Codice, le eventuali ipotesi «… di accorpamenti e/o conferimenti aziendali» alle quali il testo convenzionale dedica impropriamente una clausola autonoma (*cfr.* art. 42, comma 2, «Affidamento in gestione dell'attività, cessione dell'opera») ingenerando il dubbio che l'intenzione del proponente sia quella di proporre che dette vicende vengano gestite al di fuori del perimetro del citato art. 189 del Codice, che invece si occupa delle stesse proprio al comma 1 lettera *d)* n. 2, prevedendo il caso in cui «un nuovo concessionario sostituisce quello a cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze: […] al concessionario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della direttiva 2014/23/UE»;
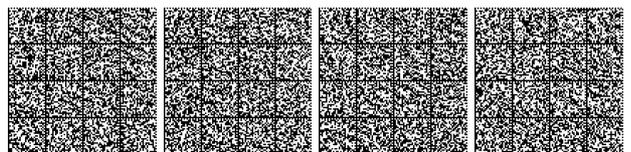
31. Ove compatibile con la normativa speciale di settore, valutare l'ipotesi di corrispondere il canone della concessione demaniale di cui all'art. 7 per l'intera durata della concessione; inoltre:

a. Chiarire al comma 2 i criteri di adeguamento del canone, con particolare riferimento agli «Indicatori del livello di efficienza ambientale, energetica e produttiva del concessionario»;

b. Valutare ulteriormente il punto *iv)* del comma 2, nella scelta degli indicatori di adeguamento del canone, in quanto prevede, ora per allora, un'indeterminata modifica della concessione per l'introduzione di ulteriori parametri di valutazione che rendono, oggi e durante la fase di selezione dell'operatore, del tutto indeterminate le spettanze dell'amministrazione. Tali profili dovrebbero essere già chiaramente delineati al momento dell'avvio del progetto e della pubblicazione del bando di gara;

c. In relazione al comma 6, chiarire le motivazioni che determinano la riduzione del canone in presenza di ulteriori investimenti;

Con riferimento al contributo pubblico:

32. Chiarire il contenuto dell'art. 26, comma 2, in quanto non si comprende a quale normativa si faccia riferimento ed in particolare di valutare l'espunzione della anticipazione di contribuzione pubblica;

Relativamente agli obblighi nella fase di gestione:

33. Integrare il testo contrattuale atteso che, allo stato, il medesimo pare affidare in toto tale disciplina al provvedimento di autorizzazione emanato *ex* art. 16 della legge n. 84 del 1994, al quale fa riferimento l'art. 28 della bozza di convenzione;

In merito al riequilibrio economico-finanziario e revisione del contratto:

34. Esplicitare il riferimento alla prassi e alla disciplina speciale, considerato, da un lato, che il riferimento alla prassi risulta generico e privo di efficacia precettiva e, dall'altro lato, che il richiamato art. 18 non pare contenere né principi né regole in materia di riequilibrio;

35. Richiamare la disciplina dell'art. 192 del Codice anche rispetto alla fase gestoria, in quanto compatibile (stando infatti all'art. 32.5, letto in raccordo con il precedente art. 32.1, la proposta intenderebbe fare riferimento all'art. 192 del Codice per la sola per la fase realizzativa dell'opera) e, in relazione alla lettera *a)*, di cui al comma 2, escludere - alla luce della regolamentazione Eurostat - le ipotesi di revisione del PEF a seguito di modifica normativa incidente sulla disciplina tributaria e contabile, ciò al fine di non neutralizzare gli effetti a carico dell'operatore privato;

In merito agli obblighi assicurativi nella fase di gestione dell'opera:

36. Con riguardo all'art. 33, comma 3, rendere espresso l'obbligo in capo al concessionario di stipulare una polizza assicurativa c.d. *full risk*, per l'intera durata della concessione, anche a copertura dei danni catastrofali (in coerenza con la legge n. 213/2023);

37. Adeguare il testo contrattuale dell'art. 34 della bozza di convenzione in quanto parrebbe configurare l'obbligo della sola «cauzione demaniale»; in senso contrario si rileva come l'art. 193 del Codice - ai sensi del quale è stata formulata la proposta - disponga, al comma 6, che «dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale»;

38. Modificare l'art. 35 e seguenti tenendo in considerazione che le vicende relative allo scioglimento del rapporto concessorio debbano essere disciplinate tenendo conto di tutte le ipotesi contemplate dall'art. 190 del Codice (e non soltanto la risoluzione per inadempimento e il recesso per mancato accordo sul riequilibrio che sono, allo stato, le uniche ipotesi contrattualmente previste), che valgono per l'intera fase di esecuzione della Concessione, ivi inclusa quella di gestione, rispetto alla quale, allo stato, il testo convenzionale non reca alcun presidio a tutela della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali;

Ulteriori osservazioni:

39. In merito all'art. 36 (Risoluzione inadempimento concedente), rendere il comma 1, ultimo paragrafo, conforme alle regole Eurostat per la contabilizzazione *OFF balance* in quanto anche per l'amministrazione concedente deve essere individuata un'elencazione esaustiva e tassativa di eventi ritenuti gravi inadempimenti ai fini della risoluzione del rapporto, poiché la parte pubblica non deve essere sottoposta ad un insieme indeterminato ed indefinito di rischi contrattuali;

40. In merito al comma 3, lettera *c)*, del citato art. 36, riferito alla quantificazione dell'indennizzo, valutare il possibile allineamento con l'art. 190, comma 4, lettera *c)*, del Codice. Si ritiene in proposito che non può essere assunto a titolo di mancato guadagno il 10% dei ricavi stimati nel PEF, poiché privi di un concreto riscontro nell'andamento contrattuale e di effettiva misurazione;

41. Inserire l'obbligo per il concessionario della trasmissione di un periodico resoconto economico-gestionale sull'esecuzione del contratto, affinché il controllo del concedente, anche contabile, sull'esecuzione del contratto e sul permanere della corretta allocazione dei rischi possa esplicarsi in maniera effettiva. Detto resoconto economico potrà mostrare i dati consuntivi confrontati con i relativi dati preventivati nel PEF; pertanto, appare opportuno che:

a. I dati previsionali, principalmente quelli di conto economico, siano quanto più dettagliati possibile, con riferimento alla loro composizione, alla loro effettiva inerenza al progetto ed alla metodologia della loro predisposizione (a titolo di esempio: quali principi contabili e assunzioni saranno adottati per la ripartizione dei costi generali, quale soggetto giuridico e organo di controllo contabile darà un eventuale parere sugli stessi);

b. I dati consuntivi del resoconto economico gestionale dovranno essere predisposti con lo stesso livello di dettaglio, medesimi principi contabili e dovranno essere riconducibili al progetto (i.e. inerenza) o quantomeno verificabili per tutti gli anni della convenzione;

42. Fare riferimento, per le necessarie integrazioni al testo contrattuale, a quanto previsto dall'art. 191 del Codice, stante la mancanza di una disciplina contrattuale della restituzione, al termine della concessione, delle aree oggetto della Concessione e delle relative opere ivi realizzate, nonché delle modalità con le quali le Parti, con congruo anticipo rispetto a tale termine, verifichino lo stato di quanto sopra al fine di assicurane il passaggio nella piena disponibilità del concedente di diritto e a titolo gratuito e in ottimale stato di manutenzione e funzionamento;

Con riferimento al Piano economico-finanziario:

43. Richiedere al proponente di esplicitare più analiticamente le ipotesi sottostanti la struttura del PEF ed effettuare gli opportuni controlli e valutazioni;

44. Verificare il rispetto delle condizioni di congruo equilibrio economico finanziario dell'iniziativa e il concreto trasferimento del rischio operativo mediante il sostanziale allineamento tra il tasso di rendimento (TIR) e il relativo tasso di attualizzazione, diversamente da quanto si evince, attualmente, sulla base degli indicatori sopra esposti, da cui emerge un VAN positivo di circa 14 milioni, rispetto al valore degli investimenti;

Altre osservazioni:

45. Rimane in ogni caso riservato all'ente concedente il potere di assumere le determinazioni ritenute necessarie, avendo come finalità ultima e preponderante il soddisfacimento dell'interesse pubblico, da intendersi come equo bilanciamento tra l'attività oggetto dell'operazione e la correlata convenienza economica;

46. L'ente concedente è tenuto a trasmettere, tramite accesso al Portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato messo a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato, in collaborazione con il DIPE (https://ppp.rgs.mef.gov.it), le informazioni e i dati relativi al contratto qualora stipulato, ai sensi di quanto disposto in materia dall'art. 175, comma 7, del decreto legislativo n. 36 del 2023, ai sensi dell'art. 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

24A06997

DELIBERA 7 novembre 2024.

Parere - ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 - sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione al Porto di Trieste di risorse del «Fondo per le infrastrutture portuali», rifinanziato con l'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. CUP C94C24000010003. (Delibera n. 65/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2024

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE o Comitato, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato ed, in particolare, il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale, all'art. 1-*bis* inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo» al CIPE «deve intendersi riferito al» CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale», e successive modificazioni, che all'art. 6 ha istituito le Autorità di sistema portuale, indicando nell'allegato A alla stessa legge i porti rientranti nelle predette Autorità;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso il CIPE il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e la cui attività è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la normativa vigente in materia di codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare:

1. la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo stesso Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, ha previsto, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010, che:

1. ha istituito il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale;

2. ha previsto che il Fondo sia ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
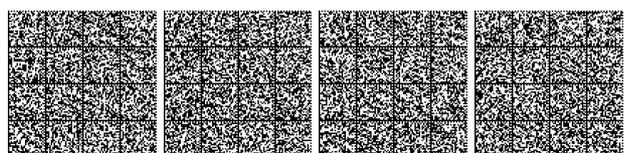
Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonché previo parere di questo Comitato;

3. ha previsto che al medesimo Fondo fosse trasferita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse ancora disponibili destinate all'ammortamento del finanziamento statale previsto per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma», revocato ai sensi del comma 7 del medesimo art. 4, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorità portuali che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti ottenuti fino a tale data;

4. ha previsto che le predette risorse debbano essere destinate a progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili e finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto interministeriale 30 settembre 2011, n. 76827, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha trasferito al «Fondo per le infrastrutture portuali», sul capitolo n. 7258 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, l'importo di 45.553.970,65 euro, per l'anno 2012, nonché l'importo annuo di 3.676.118,84 euro per le annualità dal 2012 al 2021, per un totale di 82.315.159,05 euro;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2012, n. 139, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse del «Fondo per le infrastrutture portuali» per l'importo complessivo di 82.315.150 euro;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», con la quale il Fondo per le infrastrutture portuali è stato rifinanziato per complessivi 400 milioni di euro, con ripartizione temporale dall'anno 2021 all'anno 2035;

Vista la delibera CIPESS 3 novembre 2021, n. 57, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse per 400 milioni di euro del «Fondo per le infrastrutture portuali» appostate sul capitolo 7258 - piano gestionale 1 - dello stato di previsione della spesa del citato MIMS, per gli anni dal 2021 al 2035;

Tenuto conto che con il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 229980 del 2021 sono state disposte, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito *MIT)*, sul capitolo di bilancio n. 7258, «Fondo per le infrastrutture portuali», variazioni in aumento, in termini di competenza e cassa, per gli anni finanziari 2021-2023, per complessivi 41 milioni di euro, di cui 6 milioni di euro in conto esercizio, 30 milioni di euro in conto annualità 2022 e 5 milioni di euro per l'annualità 2023;

Vista la delibera CIPESS 2 agosto 2022, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora *MIT)*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse del più volte citato «Fondo per le infrastrutture portuali» per complessivi 34 milioni di euro;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», che, all'art. 1, comma 292, ha rifinanziato l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010 per 55 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2027 e 170 milioni di euro per l'anno 2028;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», ed in particolare gli articoli 174 e 175;

Vista l'intesa sul citato schema di decreto, sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 4 aprile 2024;

Vista la nota 9 aprile 2024, n. 14474, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha trasmesso, per la sottoposizione al Comitato, la proposta di parere sullo «Schema di decreto interministeriale di riparto delle risorse del "Fondo per le infrastrutture portuali" di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010, da destinare alla realizzazione di un terminale marittimo (*terminal container*) nel porto di Trieste;

Vista la nota del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPE, n. 3785 del 15 aprile 2024, con la quale sono state richieste al MIT alcune integrazioni istruttorie rispetto alla documentazione di proposta;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prot. 31912 del 28 agosto 2024, con la quale - in risposta alle richieste formulate dal DIPE con la predetta nota n. 3785 del 15 aprile 2024 - è stata trasmessa la documentazione integrativa predisposta dalla competente Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità con maggiori elementi di natura tecnica e finanziaria, con particolare riguardo al dettaglio del quadro economico del progetto di fattibilità tecnico-finanziaria e alla cornice programmatica nella quale è possibile inquadrare il progetto con carattere di strategicità;

Vista la documentazione istruttoria del Ministero proponente e dall'AdSPMAO dalla quale risulta, in particolare, che:

1. il progetto, al quale risulta associato il CUP C94C24000010003, attiva una operazione di partenariato pubblico privato, di seguito PPP, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 36 del 2023, avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la realizzazione e la manutenzione del molo VIII del porto di Trieste, destinato alla movimentazione di *container*, intervento che rappresenta la fase 1 di un più ampio progetto di grande infrastrutturazione nell'ambito del Porto di Trieste, non oggetto della presente deliberazione, che prevede anche la bonifica ambientale di un sito precedentemente occupato da un impianto siderurgico e la realizzazione di nuovi collegamenti per il trasporto intermodale delle merci e di collegamenti di ultimo miglio;

2. il quadro economico è pari a 315.850.279 euro, con le seguenti coperture finanziarie di:

2.1. 109.000.000 euro a carico del soggetto privato proponente;

2.2. 206.850.279 euro di finanziamento pubblico, oggetto della presente deliberazione, richiesto a valere sul Fondo per le infrastrutture portuali, con copertura a carico del rifinanziamento del Fondo stesso disposto dalla menzionata legge n. 213 del 2023;

Visto lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoposto al parere di questo Comitato;

Preso atto che con il sopra citato schema di decreto interministeriale:

1. all'art. 1 viene previsto il finanziamento, per complessivi 206.850.279 euro a valere sulle risorse assegnate al Fondo per le infrastrutture portuali dall'art. 1, comma 292, della richiamata legge n. 213 del 2023, del progetto di partenariato pubblico privato denominato «Porto di Trieste – Molo VIII» (CUP C94C24000010003), mentre un importo di 109.000.000 euro è a carico del soggetto privato proponente;

2. all'art. 2 viene ripartito il suddetto finanziamento di 206.850.279 euro, appostato sullo stato di previsione del MIT, capitolo di bilancio n. 7258, piano gestionale 1, secondo la seguente scansione temporale: 55.000.000 euro nel 2024, 90.000.000 euro nel 2027 e 61.850.279 euro nel 2028, come schematicamente indicato nella tabella sottostante:

(importi in euro)

Denominazione intervento	CUP	Finanziamento	Annualità		
			2024	2027	2028
Porto di Trieste - Molo VIII	C94C24000010003	206.850.279	55.000.000	90.000.000	61.850.279

3. all'art. 3 viene previsto che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale (Porti di Trieste e Monfalcone), di seguito AdSPMAO, assuma le funzioni di soggetto attuatore per gli interventi ammessi a finanziamento, procedendo all'esecuzione delle opere secondo le modalità ed i tempi stabiliti in apposito Accordo procedimentale da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, con la competente Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del MIT;

4. agli articoli da 4 a 6 vengono previsti gli adempimenti contabili successivi da parte del MIT, le condizioni per la revoca delle risorse in assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti e le procedure di monitoraggio delle attività e degli interventi, da effettuarsi attraverso il sistema di «monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» ai sensi del richiamato decreto legislativo, n. 229 del 2011;

Considerato che la relazione integrativa del MIT del 28 agosto 2024, oltre a ribadire la strategicità dell'opera nel potenziamento dei porti del Mediterraneo rispetto al nord Europa e la sua urgenza in relazione alla dinamicità del mercato, evidenzia che la realizzazione dell'opera proposta si inserisce nel contesto di un più ampio e complessivo intervento di sviluppo infrastrutturale del porto di Trieste, finanziato anche nell'ambito del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e sinteticamente denominato «Progetto *Adriagateway*: Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste», che non costituisce oggetto della presente delibera, inserito nell'elenco degli interventi prioritari (allegato *IV)* di cui all'art. 44 della legge 29 luglio 2021, n. 108 e successive modificazioni;

Considerato che dalla relazione del MIT emerge, fra l'altro, che l'investimento previsto mira al perseguimento di un modello di sviluppo integrato e coordinato del porto e delle infrastrutture collegate, anche attraverso la riconversione in chiave logistico-produttiva di siti industriali dismessi e localizzati nell'immediato retroterra della zona di espansione portuale, in grado di beneficiare dell'accessibilità diretta alle infrastrutture di trasporto;

Vista la documentazione predisposta dall'AdSPMAO, e, in particolare, il progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dal proponente, la relazione del responsabile unico del progetto e la deliberazione n. 1088 del 7 agosto 2024 del Commissario dell'AdSPMAO, di approvazione in linea tecnica della proposta di PPP, dal costo di 269 milioni di euro;
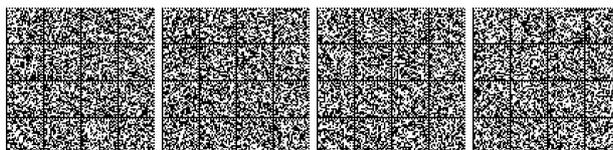
Considerato che dalla documentazione dell'AdSPMAO risulta che il costo complessivo dell'opera ammonta a 315.850.279,00 euro, articolato come segue:

1. importi a base di gara: 269.000.000,00 euro, che costituiscono oggetto dell'operazione di PPP;

2. somme a disposizione della stazione appaltante: 45.273.311,60 euro;

3. I.V.A. ed eventuali altre imposte: 1.576.967,40 euro;

Tenuto conto che sulla proposta relativa all'attivazione di un'operazione da realizzare in PPP per il progetto in esame il NARS si è espresso con proprio parere n. 8 del 28 ottobre 2024 e che questo Comitato nell'odierna seduta, ha reso il proprio parere sulla medesima operazione in PPP ai sensi dell'art. 175, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Valutata la sussistenza dei requisiti di legge per l'assegnazione – in favore del progetto denominato «Porto di Trieste – Molo VIII» (CUP C94C24000010003) - delle risorse del Fondo per le infrastrutture portuali, di cui all'art. 4, comma 6, del sopra citato decreto-legge n. 40 del 2010, il quale prevede, tra l'altro, che le risorse debbano essere destinate a progetti già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici;

Valutato che:

1. la proposta presenta un grado di maturità progettuale adeguato, essendo sviluppata a livello di Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), approvato in linea tecnica con deliberazione del commissario n. 1088 del 7 agosto 2024;

2. l'opera risulta funzionale allo sviluppo dei traffici portuali e soprattutto al potenziamento dei porti italiani rispetto al nord Europa e si inquadra con coerenza e con carattere di strategicità in un quadro programmatorio ampio, inserendosi nel contesto di un complessivo intervento di sviluppo infrastrutturale ed economico del porto di Trieste, non oggetto della presente delibera, finanziato anche nell'ambito del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

3. il progetto del terminal è previsto dal vigente Piano regolatore portuale di Trieste, approvato dalla giunta regionale nell'aprile 2016;

4. sussiste adeguata copertura finanziaria del contributo pubblico richiesto, pari a 206.850.279 euro, a valere sul Fondo per le infrastrutture portuali, come rifinanziato dall'art. 1, comma 292, della legge 213 del 2023, nella misura di 55 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2027 e 170 milioni di euro per l'anno 2028;

5. sullo schema di decreto per l'attribuzione di risorse a valere sul Fondo per le infrastrutture portuali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'intesa nel corso della seduta del 4 aprile 2024;

Tenuto conto dell'impegno, contenuto nella nota predisposta dalla competente Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del MIT, allegata alla sopra citata nota del Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prot. 31912 del 28 agosto 2024, di inviare al DIPE la relazione complessiva sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a carico del Fondo per le infrastrutture portuali, richiesta dal DIPE in applicazione della sopracitata delibera CIPESS n. 26 del 2022;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPESS 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che il regolamento sopra citato, anche ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, prevede che questo Comitato sia presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente di questo stesso Comitato», mentre «in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Vista la nota DIPE predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE, e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del CIPESS, e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che pertanto la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Considerato il dibattito svolto durante la seduta odierna del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la destinazione al progetto denominato «Porto di Trieste – Molo VIII», CUP C94C24000010003, di risorse del «Fondo per le infrastrutture portuali» di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010, per un importo di 206.850.279,00 euro, suddiviso tra le seguenti annualità:

55.000.000,00 euro relativi all'annualità 2024;

90.000.000,00 euro relativi all'annualità 2027;

61.850.279,00 euro relativi all'annualità 2028.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve trasmettere a questo Comitato, entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione complessiva sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a carico del «Fondo per le infrastrutture portuali», che evidenzi le eventuali criticità degli interventi stessi, anche attraverso i dati presenti sui sistemi di monitoraggio.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve coordinare le attività necessarie alla tempestiva trasmissione delle informazioni, da parte dei soggetti attuatori, al sistema BDAP e MOP, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto di cui al presente parere.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1720

24A07022

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 10 dicembre 2024.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2025. (Delibera n. 1681/2024).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella seduta del 10 dicembre 2024, il Consiglio di Presidenza, composto come da verbale;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 29-*bis* del suddetto decreto introdotto dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente l'assegnazione e la gestione autonoma dei fondi per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

Visto l'art. 4, commi 2, 3 e 4, del regolamento di amministrazione e contabilità, come modificato con delibera del Consiglio del 23 luglio 2019;

Visto lo schema del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2025, proposto dal segretario generale sulla base delle entrate previste, del programma delle spese adeguato al consolidamento dei conti per l'esercizio finanziario in corso e redatto dal Servizio di ragioneria secondo le disposizioni di attuazione dell'art. 2 della legge 196/2009;

Vista la proposta formulata in data 6 novembre 2024 dal Comitato di Presidenza per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2025;

Visto il decreto legislativo n. 91/2011, recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

Vista la circolare n. 27/2015 della ragioneria generale dello Stato che prevede l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche;

Visto il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione bilancio;

Delibera:

di approvare il bilancio di previsione relativo alle entrate ed alle spese per l'esercizio finanziario 2025 nei valori riportati nell'allegato elaborato contabile e nei termini finanziari di competenza.

Si trasmetta copia al segretario generale e al Servizio ragioneria per quanto di competenza.

La Presidente: LUSSANA

ALLEGATO

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2025

CODICE NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	Avanzo di Amministrazione					
	di cui Fondi Vincolati					
	Finanziamento Investimenti					
	Fondo Ammortamento					
	Fondi Non Vincolati					
	TITOLO 1					
	Entrate dal Bilancio dello Stato					
	101 CATEGORIA 1					
	*					
1.01.0100	**ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO**		**4.363.000,00**	**363.000,00**	**4.726.000,00**	
100 100 di cui	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO		4.363.000,00	363.000,00	4.726.000,00	
	Art. 99 entrate provenienti dal bilancio dello stato		4.363.000,00	363.000,00	4.726.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 1		4.363.000,00	363.000,00	4.726.000,00	
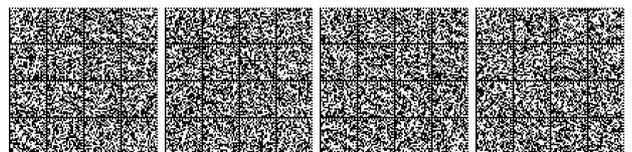
Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2025

CODICE NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 1					
	101 Categoria 1		4.363.000,00	363.000,00	4.726.000,00	
	TOTALE TITOLO 1		4.363.000,00	363.000,00	4.726.000,00	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2025

CODICE NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	TITOLO 2					
	Entrate Eventuali					
	201 CATEGORIA 1 *					
2.01.0200	**PROVENTI DA RILASCIO DI COPIE DI ATTI DEL CPGT**		**12,50**	**87,50**	**100,00**	
200 200 di cui	PROVENTI DA RILASCIO DI COPIE DI ATTI DEL CPGT		12,50	87,50	100,00	
	Art. 99 proventi da rilascio di copie di atti del cpgt		12,50	87,50	100,00	
2.01.0300	**PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DICHIARATI FUORI USO**		**1.630,00**	**-1.630,00**		
300 300 di cui	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DICHIARATI FUORI USO		1.630,00	-1.630,00		
	Art. 99 proventi derivanti dalla vendita di beni dichiarati fuori uso		1.630,00	-1.630,00		
2.01.0400	**PARTITE DI GIRO VARIE - INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI**		**345.578,64**	**21,36**	**345.600,00**	
400 400 di cui	PARTITE DI GIRO VARIE - INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI		345.578,64	21,36	345.600,00	
	Art. 1 partite di giro varie - ritenute per scissione contabile iva (split payment)		260.000,00	0,00	260.000,00	
	Art. 7 partite di giro varie - rimborso di fondi economali		10.000,00	0,00	10.000,00	
	Art. 99 partite di giro varie - interessi attivi da depositi bancari o postali		75.578,64	21,36	75.600,00	
2.01.0500	**ALTRE ENTRATE - ALTRE ENTRATE CORRENTI**		**21.787,98**	**-11.918,83**	**9.869,15**	
500 500 di cui	ALTRE ENTRATE - ALTRE ENTRATE CORRENTI		21.787,98	-11.918,83	9.869,15	
	Art. 99 altre entrate - altre entrate correnti		21.787,98	-11.918,83	9.869,15	
	TOTALE CATEGORIA 1		369.009,12	-13.439,97	355.569,15	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2025

CODICE NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	RIEPILOGO TITOLO 2					
	201 Categoria 1		369.009,12	-13.439,97	355.569,15	
	TOTALE TITOLO 2		369.009,12	-13.439,97	355.569,15	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2025

CODICE NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	TITOLO 3					
	Avanzo di Amministrazione Anni Precedenti					
	301 CATEGORIA 1					
	*					
3.01.0800	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**		**970.232,38**	**-351.217,00**	**619.015,38**	
800 800 di cui	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		970.232,38	-351.217,00	619.015,38	
	Art. 99 avanzo di amministrazione		970.232,38	-351.217,00	619.015,38	
	TOTALE CATEGORIA 1		970.232,38	-351.217,00	619.015,38	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2025

CODICE NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	RIEPILOGO TITOLO 3					
	301 Categoria 1		970.232,38	-351.217,00	619.015,38	
	TOTALE TITOLO 3		970.232,38	-351.217,00	619.015,38	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2025

CODICE NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
	Titolo 1		4.363.000,00	363.000,00	4.726.000,00	
	Titolo 2		369.009,12	-13.439,97	355.569,15	
	Titolo 3		970.232,38	-351.217,00	619.015,38	
	TOTALE		5.702.241,50	-1.656,97	5.700.584,53	
	Avanzo di Amministrazione					
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		5.702.241,50	-1.656,97	5.700.584,53	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2025

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	TITOLO 1 **Consiglio Presidenza Giustizia Tributaria** **01 Spese Generali e di Amministrazione**					
1.01.10.01	*		**396.000,00**	**396.000,00**	**792.000,00**	
1110 500 di cui	COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'UFF. ISPETTIVO E DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO NAZIONALE		396.000,00	396.000,00	792.000,00	
	Art. 99 compensi spettanti ai componenti dell'uff. ispettivo e dell'ufficio del massimario nazionale		396.000,00	396.000,00	792.000,00	
			396.000,00	396.000,00	792.000,00	
	SERVIZIO 0101 **Compensi spettanti ai Componenti del Consiglio (art. 27, 1° c., D.L.vo 545/92)**					
1.01.01.01	*		**1.058.400,00**	**0,00**	**1.058.400,00**	
1101 200 di cui	COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO (ART. 27, 1° C., D. L.VO 545/92)		1.058.400,00	0,00	1.058.400,00	
	Art. 99 compensi spettanti ai componenti del consiglio (art. 27, 1° c., d. l.vo 545/92)		1.058.400,00	0,00	1.058.400,00	
	TOTALE SERVIZIO 01.01		1.058.400,00		1.058.400,00	
	SERVIZIO 0102 **Compensi ai Revisori dei Conti**					
1.01.02.01	*		**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	
1102 300 di cui	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI		21.000,00	0,00	21.000,00	
	Art. 99 compensi ai revisori dei conti		21.000,00	0,00	21.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01.02		21.000,00		21.000,00	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2025

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	SERVIZIO 0103 **Rimborso Spese di missione ai Componenti del Consiglio (art. 27, 2° c., D.L.vo 545/92)**					
1.01.03.01	*		**135.000,00**	**20.000,00**	**155.000,00**	
1103 400 di cui	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO(ART. 27, 2°C., D.L.VO 545/92)		135.000,00	20.000,00	155.000,00	
	Art. 99 rimborso spese di missione ai componenti del consiglio(art. 27, 2°c., d.l.vo 545/92)		135.000,00	20.000,00	155.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01.03		135.000,00	20.000,00	155.000,00	
	SERVIZIO 0104 **Rimborso Spese di missione ai Giudici Tributari e al personale dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio**					
1.01.04.01	*		**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	
1104 600 di cui	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI GIUDICI TRIBUTARI E AL PERSONALE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO.		3.000,00	0,00	3.000,00	
	Art. 99 rimborso spese di missione ai giudici tributari e al personale dell'ufficio di segreteria del consiglio.		3.000,00	0,00	3.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01.04		3.000,00		3.000,00	
	SERVIZIO 0105 **Spese per incontri di studio, seminari, convegni e confer.ze per la formaz. e l'agg.to prof.le dei giud. trib.ri e pubbl.ne dei relativi atti**					
1.01.05.01	*		**281.000,00**	**-51.000,00**	**230.000,00**	
1105 700 di cui	SPESE INCONTRI DI STUDIO,SEMINARI,CONVEGNI E CONF. PER LA FORMAZ. E L'AGGIORN. PROFESS. DEI GIUDICI TRIBUT. E PUBB. RELAT. ATTI-CORSI PTT		281.000,00	-51.000,00	230.000,00	
	Art. 1 spese incontri di studio,seminari,convegni e conf. per la formaz. e l'aggiorn. profess. dei giudici tribut. e pubb. relat. atti - formazione		251.000,00	-51.000,00	200.000,00	
	Art. 99 spese incontri di studio,seminari,convegni e conf. per la formaz. e l'aggiorn. profess. dei giudici tribut. e pubb. relat. atti- corsi ptt		30.000,00	0,00	30.000,00	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2025

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	TOTALE SERVIZIO 01.05		281.000,00	-51.000,00	230.000,00	
	SERVIZIO 0106 **Spese connesse all'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità in magistratura tributaria (art.7bis Regolamento interno)**					
1.01.06.01	*		**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	
1106 800 di cui	SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITÀ DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ IN MAGISTRATUTA TRIBUTARIA (ART. 7 BIS DEL REGOLAMENTO I		3.000,00	0,00	3.000,00	
	Art. 99 spese connesse all'attività del comitato unico di garanzia per le pari opportunità in magistratuta tributaria (art. 7 bis del regolamento i		3.000,00	0,00	3.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01.06		3.000,00		3.000,00	
	SERVIZIO 0107 **Spese legali e giudiziarie**					
1.01.07.01	*		**95.000,00**	**-70.000,00**	**25.000,00**	
1107 900 di cui	SPESE LEGALI E GIUDIZIARIE - ALTRE SPESE LEGALI		95.000,00	-70.000,00	25.000,00	
	Art. 1 spese legali e giudiziarie - oneri da contenzioso		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	Art. 99 spese legali e giudiziarie - altre spese legali		90.000,00	-75.000,00	15.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01.07		95.000,00	-70.000,00	25.000,00	
	SERVIZIO 0108 **Oneri per incarichi professionali e consulenze**					
1.01.08.01	*		**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	
1108 1000 di cui	ONERI PER INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA		47.000,00	0,00	47.000,00	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2025

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	Art. 1 oneri per incarichi professionali e consulenze - spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa		10.000,00	0,00	10.000,00	
	Art. 99 oneri per incarichi professionali e consulenze - incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza		37.000,00	0,00	37.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01.08		47.000,00		47.000,00	
	SERVIZIO 0109 **Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla I Categoria**					
1.01.09.01	*		**163.110,00**	**315,00**	**163.425,00**	
1109 1100 di cui	ONERI FISCALI, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL C.P.G.T., RELATIVI ALLA I CATEGORIA - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE		163.110,00	315,00	163.425,00	
	Art. 1 oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del c.p.g.t., relativi alla i categoria - altri contributi sociali effettivi n.a.c.		5.000,00	0,00	5.000,00	
	Art. 99 oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del c.p.g.t., relativi alla i categoria - imposta regionale sulle attività produttive		158.110,00	315,00	158.425,00	
	TOTALE SERVIZIO 01.09		163.110,00	315,00	163.425,00	
	TOTALE FUNZIONE 01		2.202.510,00	295.315,00	2.497.825,00	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2025

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	02 Trattamenti Economici di Attività					
	SERVIZIO 0201 **Compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di Segreteria e indennità di reperibilità e disponibilità**					
1.02.01.01	*		**655.000,00**	**0,00**	**655.000,00**	
2201 1300 di cui	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA E MAGGIORAZIONE DELL'INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE E RETRIBUZIONE D		655.000,00	0,00	655.000,00	
	Art. 99 compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di segreteria e maggiorazione dell'indennità di amministrazione e retribuzione d		655.000,00	0,00	655.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 02.01		655.000,00		655.000,00	
	SERVIZIO 0203 **Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla II Categoria**					
1.02.03.01	*		**214.185,00**	**0,00**	**214.185,00**	
2203 1600 di cui	ONERI FISCALI, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL C.P.G.T., RELATIVI ALLA II CATEGORIA - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.		214.185,00	0,00	214.185,00	
	Art. 1 oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del c.p.g.t., relativi alla ii categoria - irap		76.175,00	0,00	76.175,00	
	Art. 99 oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del c.p.g.t., relativi alla ii categoria - altri contributi sociali effettivi n.a.c.		138.010,00	0,00	138.010,00	
	TOTALE SERVIZIO 02.03		214.185,00		214.185,00	
	TOTALE FUNZIONE 02		869.185,00		869.185,00	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2025

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	03 Acquisto di Beni e Servizi					
	SERVIZIO 0301 **Canone di locazione immobile**					
1.03.01.01	*		**1.210.533,85**	**-51.533,85**	**1.159.000,00**	
3301 1800 di cui	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE.		1.210.533,85	-51.533,85	1.159.000,00	
	Art. 1 premi di assicurazione su beni immobili		2.891,81	108,19	3.000,00	
	Art. 99 canone di locazione immobile.		1.207.642,04	-51.642,04	1.156.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03.01		1.210.533,85	-51.533,85	1.159.000,00	
	SERVIZIO 0302 **Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni**					
1.03.02.01	*		**128.200,00**	**-45.200,00**	**83.000,00**	
3302 1900 di cui	ACQUISTO, LOCAZIONE, NOLEGGIO, LEASING DI MOBILI, ARREDI, IMPIANTI, MACCHINARI, APPARECCHIATURE, STRUMENTAZIONI -NOLEGGI DI IMPIANTI E MACC		128.200,00	-45.200,00	83.000,00	
	Art. 1 acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni - licenze uso software		37.200,00	0,00	37.200,00	
	Art. 2 acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni - mobili e arredi per uffic		45.000,00	-36.200,00	8.800,00	
	Art. 4 acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni - apparecchiature e strum.		13.000,00	0,00	13.000,00	
	Art. 11 acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni - tablet e dispositivi di t		18.000,00	-9.000,00	9.000,00	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2025

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	Art. 99 acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni -noleggi di impianti e macc		15.000,00	0,00	15.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03.02		128.200,00	-45.200,00	83.000,00	
	SERVIZIO 0303 **Acquisto riviste giuridiche, giornali e pubblicazioni. Rilegatura libri e stampa pubblicazioni**					
1.03.03.01	*		**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	
3303 2000 di cui	ACQUISTO RIVISTE GIURIDICHE, GIORNALI E PUBBLICAZIONI. RILEGATURA LIBRI E STAMPA PUBBLICAZIONI - STAMPA E RILEGATURA		7.000,00	0,00	7.000,00	
	Art. 2 acquisto riviste giuridiche, giornali e pubblicazioni. rilegatura libri e stampa pubblicazioni - pubblicazioni		7.000,00	0,00	7.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03.03		7.000,00		7.000,00	
	SERVIZIO 0304 **Acquisto beni di consumo**					
1.03.04.01	*		**32.000,00**	**-4.000,00**	**28.000,00**	
3304 2100 di cui	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		32.000,00	-4.000,00	28.000,00	
	Art. 2 acquisto beni di consumo - materiale informatico		5.500,00	0,00	5.500,00	
	Art. 3 acquisto beni di consumo - altri beni e materiali di consumo n.a.c.		6.000,00	0,00	6.000,00	
	Art. 4 acquisto beni di consumo -		4.000,00	0,00	4.000,00	
	Art. 99 acquisto beni di consumo - carta, cancelleria e stampati		16.500,00	-4.000,00	12.500,00	
	TOTALE SERVIZIO 03.04		32.000,00	-4.000,00	28.000,00	
	SERVIZIO 0305					

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2025

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	Manutenzione ordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi					
1.03.05.01	*		**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	
3305 2200 di cui	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE, IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MA		47.000,00	0,00	47.000,00	
	Art. 99 manutenzione ordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi - manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e ma		47.000,00	0,00	47.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03.05		47.000,00		47.000,00	
	SERVIZIO 0306 **Manutenzione straordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi**					
1.03.06.01	*		**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	
3306 2300 di cui	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE, IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALTRI BENI DI TERZI		5.000,00	0,00	5.000,00	
	Art. 99 manutenzione straordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi- manutenzione straordinaria su altri beni di terzi		5.000,00	0,00	5.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03.06		5.000,00		5.000,00	
	SERVIZIO 0307 **Spese per lo svolgimento delle ispezioni e delle attività istituzionali del Consiglio**					
1.03.07.01	*		**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**	
3307 2400 di cui	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI E DELLE ATTIVITÃ ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIO.		101.000,00	0,00	101.000,00	
	Art. 99 spese per lo svolgimento delle ispezioni e delle attivitã istituzionali del consiglio.		101.000,00	0,00	101.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03.07		101.000,00		101.000,00	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2025

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	SERVIZIO 0308 **Spese connesse alle autovetture di servizio**					
1.03.08.01	*		**27.100,00**	**0,00**	**27.100,00**	
3308 2500 di cui	SPESE CONNESSE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO - NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO		27.100,00	0,00	27.100,00	
	Art. 1 spese connesse alle autovetture di servizio - imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		4.583,00	17,00	4.600,00	
	Art. 2 spese connesse alle autovetture di servizio - carburanti, combustibili e lubrificanti		4.000,00	1.000,00	5.000,00	
	Art. 3 spese connesse alle autovetture di servizio - servizi di sorveglianza e custodia		3.610,00	-1.010,00	2.600,00	
	Art. 4 spese connesse alle autovetture di servizio - spese dovute a sanzioni		200,00	0,00	200,00	
	Art. 99 spese connesse alle autovetture di servizio - noleggi di mezzi di trasporto		14.707,00	-7,00	14.700,00	
	TOTALE SERVIZIO 03.08		27.100,00		27.100,00	
	SERVIZIO 0309 **Pulizia locali, lavanderia e smaltimento rifiuti speciali**					
1.03.09.01	*		**118.000,00**	**0,00**	**118.000,00**	
3309 2600 di cui	PULIZIA LOCALI, LAVANDERIA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA		118.000,00	0,00	118.000,00	
	Art. 1 pulizia locali, lavanderia e smaltimento rifiuti speciali - rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali		19.150,00	-4.150,00	15.000,00	
	Art. 99 pulizia locali, lavanderia e smaltimento rifiuti speciali - servizi di pulizia e lavanderia		98.850,00	4.150,00	103.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03.09		118.000,00		118.000,00	
	SERVIZIO 0310 **Utenze e servizi**					
1.03.10.01	*		**250.000,00**	**-43.000,00**	**207.000,00**	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2025

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
3310 2700 di cui	UTENZE E SERVIZI - ENERGIA ELETTRICA		250.000,00	-43.000,00	207.000,00	
	Art. 1 utenze e servizi - tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		44.000,00	0,00	44.000,00	
	Art. 2 utenze e servizi - telefonia mobile		21.400,00	0,00	21.400,00	
	Art. 3 utenze e servizi - telefonia fissa		3.000,00	0,00	3.000,00	
	Art. 4 utenze e servizi - accesso a banche dati e a pubblicazioni on line		23.400,00	0,00	23.400,00	
	Art. 5 utenze e servizi - acqua		1.500,00	0,00	1.500,00	
	Art. 6 utenze e servizi - gas		33.000,00	-3.000,00	30.000,00	
	Art. 7 utenze e servizi - utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		2.000,00	-500,00	1.500,00	
	Art. 11 utenze e servizi - altri servizi diversi n.a.c.		57.700,00	-27.700,00	30.000,00	
	Art. 99 utenze e servizi - energia elettrica		64.000,00	-11.800,00	52.200,00	
	TOTALE SERVIZIO 03.10		250.000,00	-43.000,00	207.000,00	
	SERVIZIO 0311 **Gestione sistema informatico**					
1.03.11.01	*		**343.400,00**	**-142.600,00**	**200.800,00**	
3311 2900 di cui	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI		343.400,00	-142.600,00	200.800,00	
	Art. 99 gestione sistema informatico - gestione e manutenzione applicazioni		343.400,00	-142.600,00	200.800,00	
	TOTALE SERVIZIO 03.11		343.400,00	-142.600,00	200.800,00	
	SERVIZIO 0312					

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2025

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1.03.12.01	**Sicurezza, addestramento e formazione del personale** *		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	
3312 3000 di cui	SICUREZZA, ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.		1.000,00	0,00	1.000,00	
	Art. 99 sicurezza, addestramento e formazione del personale - acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		1.000,00	0,00	1.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03.12		1.000,00		1.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 03		2.270.233,85	-286.333,85	1.983.900,00	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2025

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	04 Somme non Attribuibili					
	SERVIZIO 0401 **Fondo di riserva per spese impreviste (art.5, punto 6, del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)**					
1.04.01.01	*		**14.734,00**	**-10.659,47**	**4.074,53**	
4401 3600 di cui	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (ART. 5, PUNTO 6, DEL REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ)		14.734,00	-10.659,47	4.074,53	
	Art. 99 fondo di riserva per spese impreviste (art. 5, punto 6, del regolamento interno di amministrazione e contabilità)		14.734,00	-10.659,47	4.074,53	
	TOTALE SERVIZIO 04.01		14.734,00	-10.659,47	4.074,53	
	SERVIZIO 0402 **Partite di giro varie**					
1.04.02.01	*		**345.578,65**	**21,35**	**345.600,00**	
4402 100 di cui	PARTITE DI GIRO VARIE - COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI		10.000,00	0,00	10.000,00	
	Art. 99 partite di giro varie - costituzione fondi economali		10.000,00	0,00	10.000,00	
4402 3700 di cui	PARTITE DI GIRO VARIE - VERSAMENTI AI CONTI DI TESORERIA STATALE (DA PARTE DEI SOGGETTI NON SOTTOPOSTI AL REGIME DI TESORERIA UNICA)		335.578,65	21,35	335.600,00	
	Art. 1 partite di giro varie - versamento delle ritenute per scissione contabile iva (split payment)		260.000,00	0,00	260.000,00	
	Art. 99 partite di giro varie - versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di tesoreria unica)		75.578,65	21,35	75.600,00	
	TOTALE SERVIZIO 04.02		345.578,65	21,35	345.600,00	
	TOTALE FUNZIONE 04		360.312,65	-10.638,12	349.674,53	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2025

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	RIEPILOGO TITOLO 1					
	Funzione 01		2.202.510,00	295.315,00	2.497.825,00	
	Funzione 02		869.185,00		869.185,00	
	Funzione 03		2.270.233,85	-286.333,85	1.983.900,00	
	Funzione 04		360.312,65	-10.638,12	349.674,53	
	TOTALE TITOLO 1		5.702.241,50	-1.656,97	5.700.584,53	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2025

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
	Titolo 1		5.702.241,50	-1.656,97	5.700.584,53	
	TOTALE		5.702.241,50	-1.656,97	5.700.584,53	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		5.702.241,50	-1.656,97	5.700.584,53	

24A06872
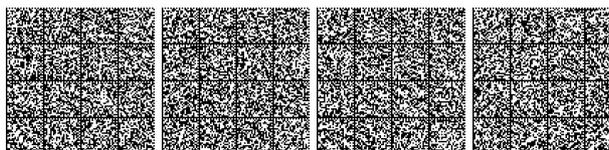
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duovent».

Con la determina n. aRM - 252/2024 - 1436 del 12 dicembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: «DUOVENT»

confezione: 025233077

descrizione: «250 mcg/ml + 500 mcg/ml soluzione per nebulizzatore» flacone 20 ml

confezione: 025233065

descrizione: «20 mcg + 50 mcg/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione da 10 ml

confezione: 025233038

descrizione: «0,5 mg/4 ml + 1,25 mg/4 ml soluzione per nebulizzatore» 20 contenitori monodose 4 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A06876

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metemit».

Con la determina n. aRM - 253/2024 - 4377 del 12 dicembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 219/2006, su rinuncia della Temmler Pharma GMBH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: «METEMIT»

confezione: 045274053

descrizione: «1000 mg compressa rivestita con film» 60 compresse in blister pvc- al

confezione: 045274040

descrizione: «850 mg compressa rivestita con film» 60 compresse in blister pvc-al

confezione: 045274038

descrizione: «850 mg compressa rivestita con film» 30 compresse in blister pvc-al

confezione: 045274026

descrizione: «500 mg compressa rivestita con film» 60 compresse in blister pvc-al

confezione: 045274014

descrizione: «500 mg compressa rivestita con film» 30 compresse in blister pvc-al

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A06877

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ilmofludec influenza e raffreddore».

Con la determina n. aRM - 254/2024 - 959 del 12 dicembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Farmitalia industria chimico farmaceutica S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ILMOFLUDEC INFLUENZA E RAFFREDDORE;

confezione: 041653015;

descrizione: «granulato per soluzione orale» 10 bustine gusto limone e miele da 4 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A06878

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zyban».

Con la determina n. aRM - 255/2024 - 200 del 13 dicembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Glaxosmithkline S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: «ZYBAN»

confezione: 034853059

descrizione: 150 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister

confezione: 034853046

descrizione: 150 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister

confezione: 034853034

descrizione: 150 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister

confezione: 034853022

descrizione: 150 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in blister

confezione: 034853010

descrizione: 150 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A06879

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 256/2024 - 1332 del 13 dicembre 2024 è stata revocata, su rinuncia della programmi sanitari integrati S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: PEPTAZOL.

Confezione: 045142015.

Descrizione: 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL.

Paese di provenienza: Polonia.

Medicinale: LIMPIDEX.

Confezione: 044946022.

Descrizione: «30 mg capsule rigide» 14 capsule.

Paese di provenienza: Germania.

Medicinale: LIMPIDEX.

Confezione: 044946010.

Descrizione: «15 mg capsule rigide» 14 capsule.

Paese di provenienza: Germania.

Medicinale: ANANASE.

Confezione: 042838019.

Descrizione: «40 mg compresse rivestite» 20 compresse.
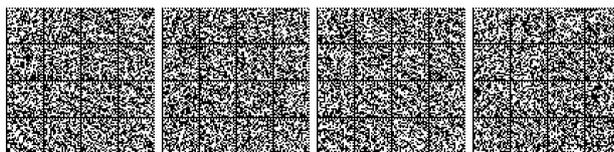
Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: LANSOX.

Confezione: 040737037.

Descrizione: «15 mg capsule rigide» 14 capsule.

Paese di provenienza: Germania.

Medicinale: LANSOX.

Confezione: 040737025.

Descrizione: «30 mg capsule rigide» 14 capsule.

Paese di provenienza: Germania.

Medicinale: IMODIUM.

Confezione: 038677050.

Descrizione: «2 mg capsule rigide» 8 capsule.

Paese di provenienza: Belgio.

Medicinale: PANTECTA.

Confezione: 045868027.

Descrizione: 14 compresse gastroresistenti in blister al/al da 40 mg.

Paese di provenienza: Polonia.

Medicinale: HALCION.

Confezione: 038289043.

Descrizione: «250 Microgrammi compresse» 20 compresse.

Paese di provenienza: Portogallo.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A06880

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemzar»

Con la determina n. aRM - 257/2024 - 1277 del 13 dicembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Eli Lilly Italia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: GEMZAR.

Confezione: A.I.C. n. 029452012.

Descrizione: «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 1 g.

Confezione: A.I.C. n. 029452024.

Descrizione: «200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 200 mg.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A06881

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano

Con il provvedimento n. aG - 29/2024 del 6 dicembre 2024 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Perugia (PG) loc. S. Sabina Strada Lacugnana n. 3/C, rilasciata alla Società Gas Tecnici Foligno S.r.l.

24A06933

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano

Con il provvedimento n. aM - 86/2024 del 29 maggio 2024 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Firenze (FI) Viale Pieraccini, 24, rilasciata alla Società Azienda ospedaliero universitaria Meyer.

24A06934

Comunicato concernente la determinazione sulla continuità di fornitura dei medicinali sottoposti alla disciplina di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174.

Si comunica che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con sede in Roma, alla via del Tritone n. 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la determina del direttore tecnico scientifico n. 124 del 20 dicembre 2024 sulla continuità di fornitura dei medicinali sottoposti alla disciplina di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/2174.

Gli effetti della determina richiamata in oggetto decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione di tale comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06965

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle modifiche al regolamento sulla contribuzione e al regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari adottate dal comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti con delibera n. 5/2024 del 20 giugno 2024.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013281/GEO-L-209 del 27 novembre 2024 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, le modifiche al regolamento sulla contribuzione e al regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari adottate dal Comitato dei delegati con delibera n. 5/2024 del 20 giugno 2024.

24A06884

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Proroga del termine per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni del Fondo IPCEI destinate al progetto IPCEI Salute 1.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 13 dicembre 2024 è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a sostegno della realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo sulla catena del valore della farmaceutica, in breve «IPCEI Salute 1», di cui al decreto ministeriale 3 luglio 2024, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 2024, e al decreto direttoriale 24 settembre 2024, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 2024.

Il decreto fissa al 31 gennaio 2025 il termine ultimo per la presentazione delle istanze.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 13 dicembre 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

24A06882

Intervento del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori delle regioni meno sviluppate e finalizzati allo sviluppo delle tecnologie critiche ed emergenti.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 25 ottobre 2024 sono state disciplinate le procedure per la concessione

ed erogazione delle agevolazioni, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e del programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale» 2021-2027, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo e per la competitività, in particolare, delle piccole e medie imprese, coerenti con i settori tecnologici di cui al regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), e aventi l'obiettivo di sviluppare tecnologie critiche ed emergenti in grado di contribuire a ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione europea e a introdurre nel mercato interno elementi innovativi e all'avanguardia.

I termini e le modalità per la presentazione dei progetti, da realizzare nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, saranno definiti con successivi provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 13 dicembre 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

24A06883

Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024 sono stati definiti i requisiti, le modalità di accesso e i criteri per la fruizione delle agevolazioni per sostenere le imprese di micro, piccola e media dimensione nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica per l'autoconsumo immediato, mediante l'installazione di impianti fotovoltaici o di impianti mini eolici e, eventualmente, per l'autoconsumo differito, mediante l'installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell'energia. La misura agevolativa attua l'Investimento 16 «Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI» previsto nell'ambito della Missione 7 «*REPowerEU*» del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 18 dicembre 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

24A06935

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-304) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
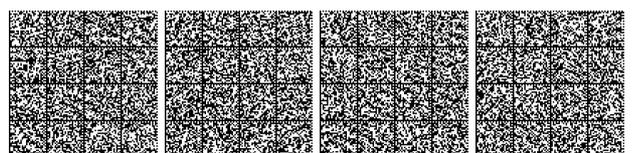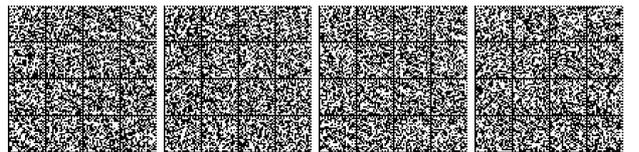
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
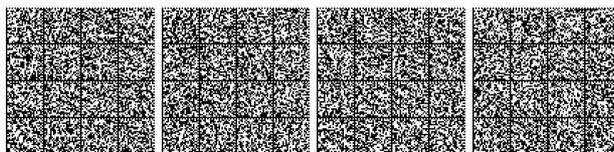
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
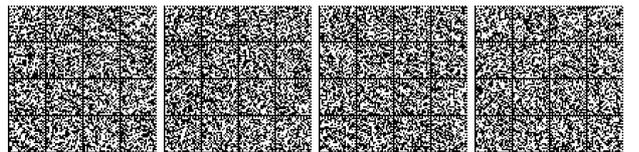
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05*)*	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95*)*	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C